



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello di Perugia

REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO D'APPELLO

CONSIDERAZIONI INIZIALI

Signor Presidente, Signor Consigliere a latere, Signori Giudici popolari.

Affronterò gli appelli dei due imputati in quelli che sono gli aspetti di merito, legati alla vicenda nel suo complesso e quelli medico – legali. Le questioni relative alle prove genetiche ed agli aspetti tecnici che esulano dall'ambito medico – legale, oltre all'appello del Pubblico Ministero, le affronterà la mia valentissima collega che mi ha affiancato dalla conclusione delle indagini in poi.

Una cosa, però, voglio dirla e la dico perché qui, in quest'aula, non credo di sbagliare, sono l'unico soggetto che è intervenuto, verso le 14, se ben ricordo, di quel 2 novembre di quasi quattro anni fa, nel luogo del delitto, quando, me lo ricordo benissimo, erano ancora presenti i Carabinieri.

Quello che ci colpì sin dall'inizio fu quella che ci apparve all'evidenza come una simulazione: il getto di pietra con scalata che io etichettai in primo grado con l'acronimo "G.P.S."

Voglio richiamare, in proposito, quello che ho detto nella requisitoria svolta nel giudizio di primo grado:

“Si è detto all’inizio che questo “g.p.s.” era il “chiodo”, in termini logici il “presupposto” a cui erano appese le difese degli imputati. Orbene, **il chiodo è caduto fragorosamente e, con esso, la linea difensiva della Knox e del Sollecito.**

Tutta quella serie di attività sono state compiute dall’interno della camera della Romanelli per indirizzare i sospetti su un estraneo, meglio ancora su Rudi e **per allontanare i sospetti degli inquirenti da chi disponeva delle chiavi dell’appartamento quella notte, cioè, tolta la vittima, da Amanda Knox e dal suo immancabile e inseparabile “fidanzatino”, Raffaele Sollecito.**

Ci si potrebbe arrestare qui, ma il nostro scrupolo di magistrati della Procura ci impone di andare avanti, ma è un progredire....*in discesa*, ormai, perché è definitivamente acclarata la simulazione e il depistaggio posti in essere dagli imputati per deviare i sospetti su Rudi.

E Amanda non si è limitata alla simulazione del furto....è andata oltre, ben oltre, ha consapevolmente accusato un innocente dell’omicidio della giovane Meredith e non ha mosso un dito per discolparlo mentre il calunniato languiva in carcere, né lei né la madre Edda Mellas che aveva raccolto le confidenze della figlia. Accusato innocente il Lumumba, ma, guarda caso, uomo di colore, come il coimputato Rudi, coinvolto invece nel delitto per il quale è stato separatamente condannato....”

E che il fulcro del processo, assieme alla calunnia in danno di Diya Lumumba, fosse questa simulazione che non poteva essere posta in essere se non da chi avesse l’assoluta necessità di allontanare i sospetti da sé e dal

rapporto che aveva con quella casa, considerata anche l'assoluta integrità della porta d'ingresso, lo hanno dimostrato le difese degli imputati che, nonostante l'esito letteralmente disastroso della CT "Pasquale" e l'assurdità della ricostruzione, hanno insistito, anche in questa sede, su questa inverosimile versione che la Corte di prime cure ha perfettamente compreso perché quella casa, quella finestra, quelle persiane e quella pietra le ha viste, in un approfondito sopralluogo ed ha compreso come stavano le cose meglio di ogni nostra considerazione: quel chiodo di sostegno è, quindi, caduto fragorosamente e il riproporlo qui diventa, ritengo, un elemento fondamentale a pieno conforto della sentenza impugnata, come dimostrerò nel corso del mio intervento.

APPELLO SOLLECITO.

Passo subito ai motivi che attengono al merito dell'appello, sotto il profilo generale del fatto e degli aspetti medico-legali.

Sul Motivo IX.

Il Sollecito, secondo l'appello, avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto.

Punto 1. Tale profilo di impugnazione si fonda su questo: la Corte, anziché esporre adeguatamente e compiutamente le ragioni fondanti della responsabilità del Sollecito (e della Knox), fa discendere la stessa dall'incapacità degli imputati di provare il contrario di quanto assunto nelle imputazioni.

In particolare, nel *punto 1.2* del predetto motivo d'impugnazione, si sottolinea che i due coimputati non sarebbero riusciti a provare di aver trascorso insieme la notte tra il primo e il 2 novembre, a casa di Raffaele Sollecito.

L'appellante cita, a presunta riprova del proprio assunto, il passo della sentenza in cui la Corte afferma che nessun elemento confermi la presenza dei due imputati, nel periodo che va dalle 21,15 del primo novembre al periodo attorno alla mezzanotte tra il primo e il 2 : vds. p. 68 della sentenza.

Orbene, a prescindere dal fatto che la Corte non si riferisce ad elementi offerti dagli imputati, dimenticano di aggiungere, però, i difensori dell'appellante che la Corte, subito dopo, si è soffermata a lungo, nelle due pagine successive, sulla testimonianza del Curatolo che vede i due imputati in Via della Pergola e precisamente nelle scalette, nel periodo in questione (dalle 21,15 circa sino a prima di mezzanotte). Secondo tale testimonianza, quindi, i due ragazzi si trovavano proprio in Via della Pergola, a poche decine di metri dal luogo del delitto.

Sulla testimonianza del *clochard* Curatolo si tornerà ma la Corte non desume affatto la presenza dei due nella zona del delitto dalla mancata prova della presenza dei due nella casa del Sollecito. La Corte dice: tra le altre risultanze, vi è la testimonianza di Antonio Curatolo che pone i due imputati in Via della Pergola nelle ultime ore del primo novembre. I due non stavano, quindi, nella casa del Sollecito, come da loro affermato, ma a pochi metri dal luogo del delitto ed in orario di poco antecedente allo stesso. La prova è fornita dalla testimonianza del Curatolo, non dalla mancata prova che i due

imputati hanno fornito circa il fatto di essersi trovati altrove. C'è un teste che li inchioda in Via della Pergola e che lo ha fatto in primo grado e lo ha confermato in appello. Questo è il punto.

Non si comprende, poi, il nesso che tale, pretesa mancata prova avrebbe con la questione della borsa capiente di cui la Corte parla in tutt'altro punto della sentenza (vds. pp. 403 e 404), laddove tratta del problema della presenza del coltello del Sollecito nella casa di Meredith in occasione del delitto.

Altrettanto inspiegabile e privo di rapporto logico con l'affermazione di principio circa la pretesa anomala "inversione" dell'onere della prova eccepita dall'appellante è la questione del piccolo coltello che Raffaele soleva portare sempre con sé. La Corte dice soltanto che il Sollecito portava abitualmente un coltello e, nell'occasione del delitto, trovandosi alle spalle di Meredith, "sollecita con violenza il reggiseno fino a decidere di tagliarlo" (vds. p. 400). Ciò premesso, il Giudice di prime cure conclude, considerate anche le risultanze biologiche sull'oggetto rinvenuto ed analizzato successivamente dalla Polizia, che la lesione con tramite di cm. 4 sia stata inferta dal Sollecito col coltello che portava con sé. Coltello che aveva una lama lunga cm. 4, come hanno sostenuto il De Martino Mariano e Binetti Saverio (vds. p. 401).

Non è vero, quindi, che la Corte abbia desunto l'utilizzo del coltello del Sollecito dalla sola abitudine dell'imputato di portarlo con sé. La Corte ha tratto questa conclusione da una serie di elementi (abitudine del Sollecito certo, ma anche corrispondenza della lama col tramite della lesione, posizione del Sollecito, traccia dello stesso sul frammento di reggiseno) che

fanno ritenere del tutto plausibile l'utilizzo di un oggetto simile. E' questa una prova indiziaria ex art. 192, secondo comma c.p.p., che la Corte ha legittimamente utilizzato, in presenza delle condizioni richieste dalla legge (gravità, precisione e concordanza).

L'appellante afferma, poi, che sintomatico di questo rovesciamento della corretta impostazione dell'onere probatorio sarebbe per la Corte anche la presunzione di attendibilità della teste Capezzali, nonostante le contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni e, a conforto di tale assunto, si cita il passo della sentenza in cui il Giudice "a quo" afferma che sarebbe incomprensibile l'invenzione dell'urlo straziante di Meredith da parte della teste, qualora, appunto, l'urlo non fosse stato percepito.

Come al solito, l'appellante si ferma ad una singola, peraltro condivisibilissima affermazione, isolata dal contesto, senza tener conto che la Corte ha proseguito le sue argomentazioni sul punto ben oltre la singola frase riportata nell'atto d'appello. La Corte ha precisato, infatti, che non inficiano l'attendibilità della teste le imprecisioni mnemoniche relative al fatto che la teste ha affermato che il giorno dopo aver udito quell'urlo avrebbe visto le locandine dei giornali con le notizie sull'omicidio: la Corte ha affermato infatti che la fortissima impressione subita dalla Capezzali dall'urlo e il rinvenimento del corpo senza vita della ragazza inglese il giorno dopo, seguito, nei giorni successivi, dalle continue notizie giornalistiche sull'argomento abbiano reso difficile ad una signora, per di più provata anche dalla morte del marito, precisare l'esatta sequenza dell'apparizione delle locandine.

La teste è stata profondamente colpita da quell'urlo agghiacciante ed è apparsa ancora turbata da quel ricordo nel corso dello stesso esame dibattimentale e non è stata la sola, come ricorda la Corte, ad aver sentito quell'urlo e i passi di corsa sulle scalette in ferro e sulla piazzola: il primo particolare è stato confermato dalla Monacchia e il secondo dalle due sorelle Dramis.

Se a tutto questo si aggiunge il fatto che non si comprenderebbe veramente perché mai la Capezzali avrebbe dovuto inventarsi un particolare inesistente e perché avrebbe dovuto fingere di mostrarsi così turbata, il quadro che ne deriva è quello della piena attendibilità della teste. Anzi, la spontaneità della stessa e l'imprecisione dei ricordi sulle locandine rendono la Capezzali una teste particolarmente attendibile: è normale, infatti, che una signora di una certa età, ancora turbata dalla morte del marito, sottoposta allo stress dell'esame e del controesame dibattimentale, possa avere riferito circostanze errate sulla sequenza successiva alla scoperta del delitto, anche se poi, nel corso dello stesso esame, la teste ha corretto certe imprecisioni ed è evidente che le locandine le dovette vedere due giorni dopo quella notte. A p. 75 del verbale di udienza del 27.03.09, la teste, rispondendo alla domanda del PM, ha detto di avere cominciato a vedere le locandine con le notizie "qualche giorno dopo" la notte in cui udì l'urlo.

E' appena il caso di aggiungere, a completamento di quanto precisato, che il tentativo dei due imputati e in particolare del Sollecito di provare che nel momento del delitto i due si trovassero in un luogo diverso da quello nel quale veniva consumato il delitto, è un alibi non "fallito" ma "falso,

mendace” e a tale alibi la giurisprudenza assegna il carattere di indizio, utilizzabile insieme ad altri elementi, ai fini dell’affermazione della responsabilità (si veda, ad esempio, Cass. pen. 4.02.2004, G., in CED 228386).

Punto 2.

Quanto al rilievo secondo cui la Corte avrebbe ignorato le regole che presiedono al processo indiziario, si tratta di un aspetto che l’appellante evita accuratamente di motivare, trincerandosi dietro un’affermazione apodittica.

Come si fa a dire che il Giudice “a quo”, invece di indicare le prove a carico degli imputati, avrebbe proposto una lettura decontestualizzata e frammentaria del materiale probatorio ? Come s’è detto, il rilievo è del tutto immotivato e apodittico e questo chiude la questione. Ma affermare che la Corte non ha indicato gli elementi a carico degli imputati ha veramente dell’incredibile.

Basta accennare, a titolo solo esemplificativo, all’analisi dettagliata fatta dalla Corte sulle “incongruenze e smentite nel racconto di Amanda Knox”, da p. 67 a p. 78, a quella sui “Comportamenti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito la mattina del 2.11.200, da p. 78 a p. 87, a quella sulle testimonianze della Capezzali e della Monacchia, da p. 87 a p. 91. al lunghissimo e meticoloso excursus sulle “Indagini genetiche” e alle considerazioni sulle stesse, da p. 183 a p. 321, all’inesistente attività di navigazione nel web da parte del Sollecito la notte tra il primo e il 2 novembre, da p. 328 a p. 330, al traffico telefonico dei cellulari dei due imputati, da p. 338 a p. 348, alla lunghissima analisi sulle impronte, da p. 354

a p. 381, per citare solo i passaggi che più direttamente coinvolgono i due imputati, per rimanere sorpresi da un rilievo così sommario e infondato.

Punto 3. Qui l'appellante si sofferma piuttosto a lungo sull'erronea valutazione della personalità del Sollecito e della Knox, anche se, poi, nel contesto dello stesso punto 3, allarga le sue valutazioni critiche ai testimoni più importanti della vicenda che, più che alla personalità degli imputati, si sono riferiti a circostanze oggettive che sono cadute sotto la loro diretta percezione. Non si comprende, pertanto, quale attinenza possa avere la testimonianza, ad esempio, della Monacchia, che l'appellante analizza nel presente punto, con la personalità degli imputati.

Secondo l'appellante, il fatto che la Knox e il Sollecito facessero uso di stupefacenti e leggessero fumetti di sesso violento avrebbe automaticamente comportato, per la Corte, la conseguenza che gli stessi “altro non attendessero che un invito di Guede per abusare sessualmente dell'amica” e tutto questo nonostante il fatto che tali abitudini non siano state confermate e nessun elemento fosse presente agli atti tale da far ritenere che i due imputati intendessero ricercare un rapporto sessuale fuori dagli schemi.

Sui fumetti giapponesi “manga”, l'appellante richiama un passo dell'ordinanza del GUP Micheli, emessa in sede di provvedimento sulla libertà personale dei due imputati, secondo cui la ricostruzione della sera del primo novembre, fatta di “festini di Halloween, pubblicazioni manga...implicazioni fumettistiche” sarebbe “a dir poco fantasiosa...decisamente fuori luogo” e “opportunamente abbandonata in sede di repliche”. In definitiva, leggere e collezionare fumetti giapponesi

sarebbe un normale hobby, comune alla gran parte dei coetanei degli imputati.

Sinceramente, non è dato comprendere a quale “festino di Halloween” possa essersi ispirata la ricostruzione del PM della sera del primo novembre, posto che la ricorrenza di Halloween si festeggia la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre e Meredith la festeggiò pacificamente con le sue amiche appunto la notte che precede il giorno di Ognissanti.

La singolare erroneità del rilievo non è certo sanata dal fatto che tale considerazione sarebbe contenuta nell’ordinanza del GUP che non ha, tra l’altro, alcun rilievo diverso da quello relativo alla libertà personale, quindi, in questa sede, un profilo ininfluyente.

Qui vi è una sentenza emessa dalla Corte d’Assise ed è quella che viene impugnata.

In ogni caso, nell’abitazione del Sollecito sono stati rinvenuti fumetti dal contenuto indiscutibilmente violento. E’ un fatto, non un’opinione. Per la Corte, all’esito di un’analisi rigorosa e completa delle risultanze processuali, il delitto si è verificato secondo le modalità descritte alle pp. da 388 a 393, modalità alle quali “non è estraneo” il consumo di stupefacenti e a cui i due soggetti erano in qualche modo psicologicamente predisposti, tra l’altro, anche dalla lettura di fumetti non particolarmente “pacifici” e alieni dalla violenza.

Non vi è nessun “festino di Halloween”, anche perché, giova ripeterlo, tale festività si celebra la notte prima di quella del delitto e, in ogni caso, nessun accenno a tale ricorrenza è contenuto a p. 393 della sentenza.

Sugli effetti del cannabinoide utilizzato dagli imputati, non è affatto vero che la Corte abbia ignorato le risultanze dibattimentali sugli effetti di tale sostanza. Nella stessa p. 383, prima del passaggio relativo ai fumetti, nella parte iniziale della pagina vi è un'analisi di ciò che il CT della difesa e gli stessi periti hanno precisato circa gli effetti di tale sostanza.

Sulla natura del rapporto tra i due imputati, non si comprende quale contraddizione vi sarebbe tra un rapporto sentimentale sorto il 25 ottobre 07 e la condotta che i due imputati hanno tenuto la sera tra il primo e il 2 novembre, quando, trovatisi inaspettatamente liberi da precedenti impegni (quello lavorativo per la Knox e quello con la Popović il Sollecito), la “prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato” (vds. p. 393 della sentenza). Il rapporto amoroso, peraltro di differente intensità tra i due, più forte quello del Sollecito verso la Knox che viceversa, non pone al riparo da scelte in prospettiva discutibili o addirittura delittuose. Le passioni sono qualcosa di nettamente distinto, com'è noto, dall'aspetto volontaristico che attiene alla condotta del soggetto.

Passando al punto dell'appello in cui si tratta del “presunto gregario” (3.2), l'appellante sostiene a torto che la Corte abbia ridotto semplicisticamente il Sollecito ad un “ragazzino taciturno” e con un “coltellino in tasca”.

La Corte ha descritto, invece, con completezza la personalità del Sollecito, specie alle pp. 50, 51, 52 e 53 della sentenza. La descrizione è tratta dalle risultanze processuali, tra le quali le dichiarazioni testimoniali di Tavernesi

Francesco. Come accade generalmente, nella descrizione della personalità, tra l'altro, di un ragazzo ancora piuttosto giovane, vi sono come dei "chiaroscuri" inevitabili: vi è un atteggiamento di gentilezza e quasi di timidezza e, nel contempo, letture e films non particolarmente educativi, a dire il meno, con riferimento in particolare ai films visti all'ONAOSI. Il fatto che gli educatori avessero deciso di monitorare il ragazzo (vds. pp. 130 e 131 del p. v. di udienza del 27.03.09, richiamate a p. 50 della sentenza) non è un fatto trascurabile. Il ragazzo, in altre parole, pur presentandosi come un giovane educato e gentile, aveva evidentemente dei problemi e il fatto di avere l'abitudine di portare con sé un coltello, persino in Questura, è un altro elemento indicativo quantomeno di problemi che contrastavano con l'immagine di "normalità" del ragazzo. Ma gli autori di delitti anche efferati sono spesso persone apparentemente normali. Pensare che bastino caratteristiche di "gentilezza" e di "normalità" per poter escludere la commissione di un delitto, tanto più se di natura occasionale, come quello per cui è processo, significa ignorare gravemente la complessità della personalità umana.

Sulla "presunta protagonista", cioè sulla Knox, l'appellante cerca di dimostrare che la studentessa di Seattle non abbia, in realtà, mentito come la Corte ha ritenuto.

L'appellante reitera qui la solita "censura" dell'aver la Corte tratto la prova della colpevolezza dei due imputati dall'assenza di prove della loro innocenza e in particolare del fatto che nel momento del delitto i due si trovassero a casa Sollecito.

Ma si è visto che si tratta di rilievi del tutto inconsistenti: vi sono le prove a sostegno della presenza dei due imputati in orario immediatamente precedente il delitto fossero sulle scalette di Via della Pergola, a pochi metri dal luogo del delitto e non a qualche centinaio di metri di distanza, nella casa di Raffaele: il teste Antonio Curatolo è fondamentale, in proposito. Attorno a questa testimonianza e a conforto della stessa vi sono, poi, tutte le altre risultanze e in particolare quelle delle prove biologiche, oltre al complesso delle dichiarazioni che la Knox ha fornito soprattutto in relazione alla mattinata del 2 novembre, che impressionano per la loro assoluta contraddittorietà e inverosimiglianza.

Nell'ambito del presente motivo d'appello, i difensori del Sollecito cercano di contestare l'attendibilità di quei testi che sono stati considerati punti fermi dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata dal Giudice di prime cure.

Il principale tra questi è il *clochard* Curatolo il quale sarebbe inattendibile per il seguente motivo:

il Curatolo ha detto di essere giunto nella zona del campetto di basket di Via della Pergola verso le 21,30 – 22 e di essersene allontanato verso le 23,30 – mezzanotte. Lo stesso ha precisato di aver visto nelle scalette di Via della Pergola sino a poco prima di mezzanotte. La Corte, invece, ha ritenuto che verso le 23.00 – 23.30, minuto più minuto meno, il Curatolo vide per l'ultima volta i due ragazzi. Tale orario coincide con quello in cui i pullmann partono da Piazza Grimana per le discoteche. Inoltre la teste Ceccarelli Alessia, contitolare dell'edicola di Piazza Grimana, ha affermato che quando il 2

novembre aprì l'edicola (e ciò accadeva alle 6.40) il Curatolo era lì, ma il *clochard* ha detto di essersi svegliato quel mattino alle 8.30 – 09 e di essere andato prima a prendere un caffè al Bar. Infine, la notte in cui il Curatolo vide i due ragazzi non poteva essere quella del delitto perché l'indicazione fornita dal Curatolo dell'arrivo, il giorno dopo, degli uomini della Scientifica dopo le 13 è errata nel senso che questi ultimi vi si portarono successivamente.

Le osservazioni dell'appellante tendono, invece, a ritenere inattendibile un teste di fronte ad una semplice inesattezza di collocazione cronologica, mentre è vero proprio il contrario. Ci sarebbe da stupirsi e di molto se un teste, privo, come il Curatolo, di interessi nel processo, fosse in grado di riferire la sequenza di ciò che vide con la precisione di un orologio.

Il teste Curatolo è stato coerente e del tutto credibile: ha detto in pratica di essersi seduto alla panchina verso le 21.30 – 22 e di avere notato i due imputati alcuni minuti dopo, quando accese una sigaretta (vds. in particolare udienza del 28.03.2009, pp. 10 e 11). Non li guardava sempre ma solo quando finiva un articolo del giornale che stava leggendo, in tutto quindi quattro o cinque volte in quasi due ore (vds. p. 17 dello stesso verbale di udienza). Li vede sempre salvo l'ultima volta perché, quando osserva per l'ultima volta prima di andarsene, non li vede più (vds. p. 18 dello stesso verbale). Considerando l'intervallo di tempo approssimativo in cui il Curatolo li ha visti, grosso modo attorno alle 23 – 23.30 si può collocare il momento nel quale il Curatolo guarda verso i due ma non li vede più. I due si sono, quindi, allontanati nel corso della mezz'ora precedente, cioè dopo le

22,30 – 23.

Con le inevitabili e comprensibili approssimazioni, quanto riferito dal Curatolo (vds. p. 18 dello stesso verbale) che ha dichiarato di averli visti per l'ultima volta prima delle 23 – 23.30, è stato pienamente confermato e non vi sono anomalie di sorta nella sua ricostruzione. A questo si aggiunga il fatto che si trattava con certezza della notte del delitto, tra il primo e il 2 novembre, perché dopo aver visto i due ragazzi ed avere dormito, nel corso della giornata successiva, vide il movimento di Polizia e Carabinieri tra le 13,30 e le 14 (vds. lo stesso verbale a p. 18). Non poteva aver visto Amanda a Via della Pergola a quell'ora la notte di Halloween, perché lei stava, come si vedrà, nel pub di Lumumba e, poi, in compagnia di Gatsios Spiridon.

Quanto all'auto in panne, non si vede perché non dovrebbe darsi credito alle dichiarazioni dell'autista del carro attrezzi Giampaolo Lombardi che, chiamato verso le 22,30, giunse sul posto all'incirca verso le 23 e ripartì un quarto d'ora dopo. L'ora è del tutto compatibile con quanto dichiarato dal Curatolo e con la presenza dei due ragazzi che, di tanto in tanto, guardavano in direzione della casa, con ogni probabilità aspettando che l'auto in panne venisse portata via dal carro attrezzi. Le persone coinvolte nella vicenda dell'auto in panne non hanno detto cose diverse da quelle del Lombardi, hanno soltanto evidenziato una minore precisione nell'indicazione dell'orario d'arrivo del Lombardi. Ma anche loro hanno collocato la partenza del Lombardi attorno alle 23.15 o, a tutto concedere, alle 23,20.

La questione centrale è che la Capezzali non aveva ancora udito il grido disperato di Meredith, che sopraggiunse attorno alle 23,30 o poco dopo.

E veniamo alle testimonianze della Capezzali, della Monacchia e di Maria Ilaria Dramis.

La Capezzali è stata sottoposta ad un vaglio severissimo nell'esame e nel controesame dibattimentale, ma, ad di là di inesattezze di dettaglio o di indicazioni necessariamente approssimative, la teste, pur essendo una signora con un livello culturale modesto, pur non essendo giovanissima e in ottimali condizioni di salute e pur essendo ancora turbata dalla morte del marito, ha retto benissimo il riscontro dibattimentale.

La ricostruzione operata dalla Corte è perfettamente in linea con le dichiarazioni della Capezzali che ha sempre sostenuto che, dopo aver sentito l'urlo, si diresse nel bagno, guardò attraverso la finestra ma non vide nulla, poi uscì e, mentre stava per richiudere la porta, sentì dapprima lo scalpiccio sulle scale metalliche e **poi** quello sulle foglie secche e la ghiaia della piazzola (vds. il verbale di udienza del 27.03.2009, alle pp. 18 e 19). E quel brevissimo intervallo di tempo in cui al rumore dei passi sulle scale segue quello sulla ghiaia è più rilevante di quanto possa apparire perché c'è qualcuno che corre sulle scalette in ferro, cioè nel punto più lontano dal luogo del delitto, prima ancora che altri calpestino la ghiaia e le foglie secche della piazzola che è vicinissima invece al luogo del delitto.

L'appellante ritorna, poi, sulla confusione che la teste ha fatto circa il giorno successivo a quello in cui udì il grido terribile che l'ha lasciata sconvolta persino nell'udienza dibattimentale.

E' un vecchio argomento sul quale si è già parlato, ma sarà bene tornarvi.

La teste ha sempre tenuto a precisare che le locandine con le notizie del

delitto le vide non la mattina successiva alla notte in cui udì il grido, ma il giorno successivo a quel mattino: si veda, ad esempio, alle pp. 24, 25, 26 (e qui la teste, nell'incipit della pagina, precisa proprio che, mentre i giornalisti con le macchine fotografiche li vide il giorno dopo a quello dell'urlo, le locandine le vide il giorno ancora successivo), 36, 76.

A p. 88, poi, in occasione della richiesta, avanzata dalla difesa Knox, di far visionare in aula il filmato relativo all'intervista della teste all'inviata della trasmissione televisiva "Porta a Porta", la Capezzali ha manifestato commozione ed ha cominciato a piangere silenziosamente, come la Corte ha dato atto a verbale. E questo è un significativo elemento di conferma della piena attendibilità della teste.

Quanto, poi, al fatto che la Capezzali abbia descritto il grido come "lungo" e la Monacchia come "secco" e che non abbia udito nessuno scappare, si resta davvero stupiti dallo sforzo dell'appellante, tutto teso a cercare contraddizioni dove non ve ne sono: sono descrizioni di quello che le testi hanno udito e "lungo" o "secco" (che non è il contrario di lungo) e "forte" (vds. p. 101 del verbale di udienza del 27.03.09), **un urlo di donna hanno udito quella notte nello stesso momento**. E' chiaro, poi, che mentre la Capezzali è entrata nel bagno, ha guardato dalla finestra, ha fatto i suoi bisogni, è uscita ed ha sentito i passi, la Monacchia, non appena udito l'urlo, ha aperto la finestra, ha guardato fuori, poi ha richiuso e si è precipitata al piano inferiore dai genitori e non ha potuto sentire i passi (vds. le dich. della Monacchia a p. 102 del verbale del 27.03.09).

Quanto alla Dramis, la stessa ha riferito di avere avuto la percezione, nel

dormiveglia, del correre di qualcuno sotto la finestra della sua camera da letto che dà su Via del Melo, a cui si accede proprio dalle scalette di ferro del garage ed ha aggiunto che quel modo di correre non l'aveva mai sentito altre volte.

Non si comprendono veramente gli sforzi dell'appellante di trovare elementi di inattendibilità nei testi che sono stati così decisivi per la decisione della Corte, a nulla rilevando la considerazione che la teste si sia presentata a tanta distanza dal fatto. .

Né maggior pregio ha il rilievo che le testi avrebbero dovuto sentire anche il rumore dei vetri infranti della stanza della Romanelli. Di questo si parlerà più avanti, ma, a prescindere dai movimenti della Capezzali, va detto che una cosa è un urlo agghiacciante di una donna, altro è invece il rumore di vetri infranti dall'interno, un rumore quest'ultimo non così singolare e infrequente da potersi fissare nel ricordo come il primo, tanto più che la finestra della Romanelli era nel lato della casa più lontano dalla Capezzali e la Corte sostiene che la rottura del vetro fu operata, come s'è detto, dall'interno della camera (vds. la sentenza a p. 410).

Quanto alla Monacchia, l'abitazione della stessa è ancora più lontana di quella della Capezzali dalla casa di Via della Pergola e in particolare dalla finestra della Romanelli e, come si è visto, la stessa non ha potuto udire alcun altro rumore dopo l'urlo perché si precipitò dai genitori. Quanto alla Dramis, la stessa era ancora più lontana e anch'ella dormiva.

Quanto a Quintavalle, lo stesso ha riferito la circostanza di aver visto la Knox la mattina del 2 novembre nel suo negozio solo un anno dopo. E con

questo ? Al Quintavalle, nei primi giorni delle indagini, l'Isp. Volturno chiese in merito ad acquisti fatti da Sollecito. Non gli rivolse alcuna domanda sulla mattina del 2. Non si può pretendere da un teste la piena consapevolezza di tutti gli aspetti rilevanti di un procedimento penale e, d'altra parte, certi ricordi possono chiarirsi e divenire più precisi a qualche distanza di tempo dal fatto.

Perché il Quintavalle avrebbe dovuto mentire sul punto ? Davvero non è dato comprenderlo.

E perché il teste non avrebbe dovuto rimanere colpito dal colore degli occhi della ragazza presentatasi la mattina presto del 2, al momento dell'apertura del negozio, diversamente da quanto gli accadeva per gli accessi molto meno insoliti di Raffaele nel suo negozio ?

Né è dato comprendere le ragioni delle gravi e intollerabili insinuazioni sui testi fondamentali per la decisione della Corte, su pretese pressioni della stampa o, peggio, degli inquirenti, mentre solo i testi che hanno reso dichiarazioni non negative per gli imputati, come, ad esempio, gli amici di Sollecito o della Knox sarebbero attendibili e veritieri e immuni da pressioni e influenze di ogni genere. Come se, oltretutto, la pressione mediatica in questa vicenda, si fosse svolta sempre e soltanto contro gli imputati e non invece, come è pacifico, specie con riferimento agli organi d'informazione statunitensi, a favore degli stessi.

Tra i numerosi profili di impugnazione del punto 3), ve ne è soprattutto uno che riguarda la Knox ma che viene avanzato invece dal Sollecito ed è quello relativo all'accusa calunniosa a Patrick Lumumba. La Corte, secondo

l'appellante Sollecito, avrebbe omesso di approfondire la genesi delle dichiarazioni della Knox.

Detto in termini estremamente sintetici, la Knox è una ragazza caratterizzata, tra l'altro, da una “sfrenata immaginazione che le permette di difendersi dalla solitudine e di aggiungere una nota di fantasia nella vita “ (vds. l'appello Sollecito a p. 112).

Non è vero, come sostenuto dall'appellante, che la Corte abbia omesso di esaminare e considerare il complessivo carattere della ragazza di Seattle e l'abbia presentata in termini sempre negativi. La Corte, a p. 421 della sentenza, ad esempio, non ha mancato di sottolineare la curiosità di Amanda e la sua tendenza a fare le più diverse esperienze, stimolata dal particolarissimo ambiente perugino, specie per una ragazza proveniente da una grande città degli Stati Uniti, quale Seattle, nello Stato di Washington. E la Corte non ha mancato di sottolineare, non solo per il Sollecito, ma anche per Amanda, la mancanza di “protezione” e “riparo” che derivava anche alla Knox dal suo ambiente familiare, sola com'era in una città straniera, a un continente ed un oceano dalla sua città natale e priva dell'appoggio psicologico che le derivava dai suoi estesi rapporti di amicizia negli Stati Uniti.

Non sono espressioni pregiudizialmente ostili nei confronti della ragazza, come certi organi d'informazione hanno cercato di sostenere.

D'altra parte, richiamare le considerazioni di amici e conoscenti, che l'avevano peraltro persa di vista da mesi, quando la Knox era partita per l'Europa, appare francamente un discorso privo della benché minima

rilevanza probatoria. Affermare che il Tizio o la tal'altra è una brava persona, esuberante, vivace ed allegra, sottolineare le “luci” reali o presunte del carattere di una persona, senza scendere in profondità e considerare anche le “ombre”, è fare delle affermazioni che paiono quasi scontate e che non forniscono il quadro reale della persona.

Diverso era, invece, il giudizio che di Amanda davano le amiche e connazionali di Meredith e che, insieme alla Romanelli e alla Mezzetti, sono le uniche testimoni degli sfoghi e delle confidenze che Meredith faceva loro sulla coinquilina statunitense.

E quello che le ragazze inglesi hanno riferito, non solo del comportamento della Knox nei giorni successivi al delitto, ma anche di quello che la ragazza di Seattle teneva prima della morte di Meredith, non è certamente privo di ombre.

Soprattutto Robyn Carmel Butterworth e Purton Sophie hanno riferito di un certo disagio e fastidio nei confronti della Knox che Meredith aveva loro confidato (vds. pp. 21 e 23 della sentenza).

Quanto al rilievo secondo cui le accuse formulate dalla Knox nei confronti di Patrick Lumumba non avrebbero avuto il fine di ostacolare le indagini, perché in tal caso Amanda non si sarebbe collocata nel luogo del delitto, giova solo osservare, in primo luogo, che è pacifico che Amanda accusò Patrick, pur sapendolo innocente e in secondo luogo Amanda non si è posta nel luogo del delitto, cioè nella camera di Meredith: in questa ha posto un uomo assolutamente innocente ed estraneo al fatto, ma lei si è posta nella cucina da dove afferma di aver udito le grida di Meredith. E, dato che un

ragazzo di colore, che non era Lumumba, ma l'ivoriano Rudi era coinvolto nel delitto, Amanda non poteva non rendersi conto che le domande della Polizia sul messaggio di posta elettronica di Patrick e la falsa accusa nei suoi confronti, avrebbe coperto le responsabilità di Rudi e impedito agli inquirenti di arrivare rapidamente a quest'ultimo.

E poi, in ogni caso, Amanda non poteva non sapere che Lumumba era totalmente estraneo a quel delitto.

In conclusione, Amanda è certamente dotata di fervida fantasia, talmente dirompente, da averla spinta a inventarsi di sana pianta un inesistente coinvolgimento nel delitto di una persona che lei sapeva totalmente innocente, solo perché il messaggio telefonico scoperto dalla Polizia nel suo computer le aveva dato l'occasione di inventarsi letteralmente il coinvolgimento di persona totalmente innocente, come Patrick Lumumba e ciò ha oggettivamente ritardato le indagini sul terzo concorrente.

Punto 4. Riguarda la pretesa, omessa motivazione dei pretesi errori che avrebbero condizionato le indagini.

Il primo di questi sarebbe l'errore sull'impronta, circostanza su cui la difesa Sollecito torna e ritorna in maniera incessante, tentando di far derivare da un errore di attribuzione, verificatosi nella fase iniziale delle indagini, errore poi totalmente eliminato dagli stessi CC.TT. del PM, la caducazione di tutte le risultanze che con quell'attribuzione iniziale nulla hanno a che vedere.

E' come se un automobilista sbagliasse strada nella fase iniziale del viaggio, poi ritrovasse la strada giusta e si sentisse dire che, avendo sbagliato all'inizio, ha sbagliato comunque anche nel prosieguo, quando, ritrovata la

strada giusta, è giunto alla meta.

E' vero, è stato fatto un errore di attribuzione all'inizio, come può accadere in maniera pressoché fisiologica in tutte le indagini, ma tale errore è stato, però, eliminato e l'impianto motivazionale della sentenza si fonda sugli altri elementi iniziali e sulle risultanze sopravvenute. Il Sollecito non è stato condannato in forza della errata attribuzione dell'impronta, ma in forza di tutta una serie di elementi che sono quelli per così dire filtrati all'esito delle indagini ed è sugli elementi riportati dalla Corte che il Sollecito deve difendersi, non da quelli, ormai superati e rivelatisi errati, che non rilevano, se non storicamente, per illustrare l'iter, il percorso delle indagini, dal loro inizio alla fine.

Quanto all' "errore" sulla telefonata al 112, la difesa Sollecito richiama un passaggio della sentenza della Corte in cui si prende posizione per la posteriorità dell'arrivo della Polizia Postale rispetto alla chiamata, fatta dal Sollecito, al 112. La Corte ha optato sul punto per la versione della difesa Sollecito, ma ha tratto le sue conclusioni da un complesso di elementi, tra cui quello attinente proprio le telefonate al 112 e su cui la Corte si è soffermata a p. 79 della sentenza. E' il punto in cui, di fronte alla richiesta dell'App. Ceppitelli Daniele, il Sollecito, che nulla avrebbe dovuto sapere in quel momento di quanto accaduto quella notte e soprattutto se effettivamente fosse stato asportato qualcosa alla Romanelli, risponde con sicurezza: " No, non c'è furto" (vds. anche il verbale dell'udienza del 14.02.09, a p. 74).

Come faceva il Sollecito ad assicurare l'App. Ceppitelli che nulla era stato asportato alla Romanelli che non era ancora giunta sul posto e non aveva

potuto verificare che, in effetti, nulla le era stato asportato ?

L'appellante, in un successivo profilo di impugnazione, sottolinea il fatto che proprio l'attesa dei due imputati fuori dalla casa di Via della Pergola e proprio la risposta del Sollecito che nulla era stato asportato confermavano la buona fede dei due che avrebbero, in caso contrario, tenuto un ben diverso atteggiamento.

Di contro, si può rispondere che proprio facendosi trovare fuori dalla casa in attesa, avrebbero potuto cercare di fugare i sospetti, anche per il non trascurabile particolare che la casa di Via della Pergola era quella dove Amanda abitava e avrebbe suscitato perplessità il non trovarla quel mattino in quella zona. E questo sarebbe stato tanto più sospetto se si pensa che la notte del delitto, in quella casa, si trovavano solo le due coinquiline Meredith e Amanda.

Passando all'ulteriore profilo d'appello del n. 4), cioè all'attesa dei due imputati fuori della casa di Via della Pergola, l'appellante prende in considerazione le ragioni addotte dalla Corte per giustificare la presenza dei due (tentativo di ostentare un senso di sicurezza che avrebbe allontanato i sospetti da loro, possibilità di controllo dell'attività degli inquirenti offerte dal fatto di rimanere nei paraggi della casa e maggior forza che questo avrebbe dato all'attività simulatoria) per poi concludere che “nessuno di questi motivi trova minimo fondamento nell'istruttoria dibattimentale” (vds. appello a p. 124): cosa significa ? L'istruttoria dibattimentale ha provato la presenza dei due ragazzi all'esterno di Via della Pergola e tale circostanza è, d'altra parte, pacifica. Ma, quanto ai motivi di tale comportamento, essi si

traggono per deduzione logica dall'accertata presenza in loco e non potevano essere direttamente provati, perché le uniche "fonti" non avrebbero potuto essere che gli imputati che avevano, invece, tutto l'interesse a mentire e che hanno comunque tenuto un comportamento assolutamente contraddittorio e quantomeno sospetto (come, ad esempio, le incongruità del racconto di Amanda specie in ordine al fatto di avere fatto la doccia nonostante la porta aperta e le tracce di sangue o il "lapsus vocis" di Raffaele che al "112" dimostra di sapere che nulla è stato asportato quando ancora la Romanelli non era arrivata).

Quanto ai commenti degli operatori sui brogliacci, certo gli stessi sono inaccettabili e sintomatici di un atteggiamento di certo non benevolo di singoli appartenenti della Squadra Mobile, rivolto non tanto all'imputato, quanto piuttosto dei familiari dello stesso.

E si tratta di commenti risalenti alla fine di dicembre, molto successivi alle prime indagini e conseguenza, certo assolutamente inaccettabile, ma reale di un atteggiamento di inspiegabile, reiterata e grave ostilità dei familiari del Sollecito (e della cerchia di "amici" della Knox) verso gli inquirenti.

Preteso errore circa le cause e le modalità del decesso.

Sotto questo profilo, l'appello introduce dapprima una critica all'interpretazione, operata dalla Corte circa le piccole ferite da taglio a carico del palmo della mano.

Secondo l'appellante, tali lesioni non potevano essere prodotte dall'azione di difesa della vittima, come sostenuto dalla Corte, ma avrebbero dovuto riferirsi più propriamente alla lesione prodotta sul palmo della mano da un

frammento di vetro. E qui, l'appellante fornisce una pseudo spiegazione al perché non sia credibile quanto sostenuto dai primi giudici circa l'assenza di una traccia ematica sul frammento di vetro: per la Corte questo significa che il palmo della mano non è caduto sul frammento che sarebbe stato subito macchiato dal sangue della ferita. Tale spiegazione non convince l'appellante e non lo convince per il seguente motivo: poiché sul palmo della mano non c'è una lesività rilevante e non c'è emorragia e difettano tracce di sangue nel vetro, questo significa che la mano è caduta proprio sul vetro. L'assenza di tracce di sangue sul palmo e sul vetro, secondo l'appellante, è la prova che vi è stato contatto tra la mano e il vetro. E' difficile trovare un "ragionamento" fondato su una premessa così fallace, quale quella di far derivare immediatamente un contatto dall'assenza di tracce di sangue nel palmo della mano e nel vetro. Ma non basta: la Corte, proseguendo nel suo ragionamento, alle pp. 160 e 161 della sentenza, coglie l'occasione del riferimento, fatto dal Prof. Introna, CT del Sollecito, al frammento di vetro per confutare l'ipotesi della difesa circa il percorso che avrebbe seguito il fantomatico ladro, secondo la prospettazione difensiva : stanza Romanelli – soggiorno – bagno grande – soggiorno – corridoio – stanza di Meredith. Difficile che, in tutti questi passaggi, il frammento venga lasciato alla fine di un così lungo percorso. La presenza del frammento nella camera di Meredith significa che chi rompe il vetro nella stanza della Romanelli si portò, poi, subito dopo, in quella di Meredith, dove lasciò il frammento. E che vi si fosse recato o per chiudere la porta o per coprire il corpo della vittima, nel contesto di un'attività di simulazione, posta in essere **dopo** l'uccisione della giovane

ragazza inglese.

Quanto al denudamento della vittima, l'ipotesi sostenuta dalla Corte (secondo cui il denudamento di Meredith fu successivo all'azione degli assalitori) appare del tutto convincente e in linea con le risultanze processuali e in particolare con la simulazione del furto, mentre l'ipotesi avanzata dal Prof. Introna (secondo cui Meredith era nuda dal bacino in giù quando irruppe nella stanza un unico aggressore che la prese di spalle e la violentò con una delle mani) appare totalmente avulsa dalle risultanze processuali e non è dato capire come mai la ragazza, dinanzi al frastuono derivante dalla rottura del vetro della stanza della Romanelli e alla successiva, inverosimile e, comunque, difficoltosa e non breve scalata del muro da parte dell'aggressore, non si sia posta in condizioni di difesa e sia rimasta invece mezza nuda, nella sua camera come se nulla fosse.

Passando alla questione della dinamica del ferimento, si duole l'appellante che la Corte non abbia preso in considerazione i risultati dell'accertamento del CT del PM Dr. Camana che ha individuato il punto in cui la ragazza venne uccisa in quello prossimo all'angolo anteriore destro della camera. La Corte ha illustrato più che a sufficienza la dinamica dell'aggressione, soffermandovisi non solo alle pp. 165 – 166, ma anche alle pp. da 394 a 398, dove si precisa che Meredith stava in piedi nella stanza quando fu sottoposta alla brutale aggressione (vds. p. 398 della sentenza). Non è dato comprendere la rilevanza o meno di una precisazione circa l'esatta posizione di Meredith nella stanza, al momento della morte, se nei pressi del luogo in cui fu rinvenuta cadavere o, più verosimilmente, spostata un metro circa più a

destra e in avanti, verso l'armadio e l'angolo anteriore destro della stanza. Quello che la Corte ha sottolineato è che Meredith non poté essere vittima che di più persone e non si una sola (Rudi) come hanno continuamente ma inutilmente cercato di sostenere le difese e come. Ormai, ha definitivamente statuito la Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, con la sentenza a carico del Guede in data 16.12.2010.

Va anche aggiunto che, proprio a proposito della dinamica del delitto, si è manifestato aperto e dichiarato contrasto tra i due valenti CC.TT. degli imputati, nel senso che, mentre il Prof. Introna ha ritenuto che la vittima fosse stata colpita dalla parte posteriore, il Prof. Torre ha ammesso di non condividere questa ricostruzione e ha ribadito che, per lui, Mez è stata colpita dal davanti (vds. le risposte alle domande del PM a p. 42 del verbale 6.07.09).

Mezzi che hanno provocato la morte. La ferita più grande in regione latero cervicale sinistra. Contesta l'appellante l'assunto della Corte, secondo cui le due incisure dell'epiglottide presuppongano l'estrazione completa della lama. Non è quello che dice la Corte: a p. 171 della sentenza quest'ultima esclude che le incisure dell'epiglottide siano la risultante di una reiterazione di colpi sullo stesso punto, con estrazione e successivo riaffondamento della lama. La Corte ritiene più verosimile, invece, che le incisure siano la risultante dei disperati movimenti di difesa della vittima che provocavano una sorta di "maciullamento" nei tessuti interessati e, al tempo stesso, un "piccolo movimento di allontanamento dell'arma (azione di difesa" a cui seguiva "un'opposta azione di riavvicinamento di chi la stava aggredendo e la

teneva” (vds. la sentenza a p. 171).

Osso ioide. L'appellante sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'impatto del coltello con l'osso ioide come il motivo della mancata, completa penetrazione della lama: si veda l'appello a p. 157. Davvero si rimane sconcertati dall'assoluta improprietà del riferimento. La Corte stava spiegando, infatti, che il dolo omicidiario che animava gli aggressori non era di tipo intenzionale, ma eventuale e, a riprova del fatto che non fu impiegato il massimo dell'energia “penetrante”, osserva che l'argomento “della lesione dell'osso ioide che starebbe a significare la grande violenza impiegata, potrebbe essere rovesciato per affermare che la forza impressa non era elevatissima, così che l'incontro con l'osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita profonda per tutta la lunghezza della lama stessa “ (vds. la sentenza a p. 173).

E' proprio il contrario di quello che afferma l'appellante che ha estrapolato soltanto la frase terminale, sganciandola dalla premessa e alterando così tutto il ragionamento della Corte che dice: non fu usata una energia al massimo livello e se qualcuno sostiene che la rottura dell'osso ioide sarebbe sintomatica, invece, dell'impiego di una energia al massimo livello, la Corte risponde che la violenza era talmente contenuta in qualche modo dal dolo omicidiario eventuale che, ammesso che la lama avesse impattato con l'osso ioide, (persino) questo ne frenò la corsa.

Impronta del manico del coltello. Secondo l'appellante, la Corte non avrebbe tenuto conto in particolare di quanto precisato dal Prof. Cingolani, all'udienza del 19.09.2009, secondo cui l'area ecchimotica sottostante la

lesione più grave, in sede laterocervicale sinistra, sarebbe compatibile con la pressione esercitata dal manico di un coltello la cui lama sarebbe, quindi, penetrata completamente (vds. verbale di udienza 19.09.09, a p. 98). E l'appellante cita in proposito alcune risposte alle domande che il difensore del Sollecito Avv. Rocchi rivolge al perito. Si tratta, però, di domande fatte su presupposti totalmente ipotetici: si parla di possibilità di compatibilità col manico del coltello e, in caso affermativo, il Prof. Cingolani risponde che se l'area ecchimotica fosse stata la risultante della pressione del manico di un coltello, la lama di questo sarebbe completamente entrata.

Dimentica, però, l'appellante di aggiungere che il Presidente domanda se l'ecchimosi potesse essere compatibile anche con qualunque altra causa e il Prof. Cingolani risponde testualmente: “ E' una lesione escoriativa, può essere compatibile con tutti i mezzi che sono in grado di produrre una lesione escoriativa, cioè con un mezzo contundente che strisci contro quella superficie. Indipendente “ (vds. il verbale 19.09.09, a p. 98).

Dimentica di aggiungere l'appellante anche l'ulteriore risposta del Prof. Cingolani alla domanda del PM se nella perizia avessero tenuto conto della lesione escoriata ai fini dell'affermazione della “non incompatibilità”, cioè della compatibilità, del coltello in sequestro con la lesione più grave (la IE 15). Il perito risponde: “ Certo, sì....Sì, sì, certo ne abbiamo tenuto conto” (vds. il verbale 19.09.09 a p. 114).

Ferita più piccola in regione laterocervicale sinistra. Non è dato comprendere perché mai la lunghezza del tramite dipartentesi dalla lesione più piccola della regione latero cervicale sinistra, tramite di lunghezza pari a

cm. 1,5, fosse tale da escludere l'assunto della Corte che la contenuta lunghezza di tale tramite dovesse ricondursi all'azione di difesa posta in essere dalla vittima ovvero dalla posizione che il colpitore o i colpitori e il colpito avrebbero potuto assumere nel corso dell'azione ovvero dall'intensità del dolo.

Quanto alla “non incompatibilità” del coltello di cui al Rep. n. 36 con la lesione più profonda in area latero cervicale sx, i periti e i CC.TT. del PM e delle parti civili Kercher hanno sempre pienamente confermato la “non incompatibilità” di tale coltello con la lesione: in sede medico – legale non è infatti possibile esprimersi se non in termini di “compatibilità”, non nel senso di identità del coltello stesso rispetto a quello col quale fu prodotta la lesione maggiore. E l'eccesso di prudenza e di “scientificità” dei periti è tale che essi hanno preferito optare per una terminologia ancora più cauta: hanno detto che quel coltello non è incompatibile con la lesione. Incompatibile è ciò che non può adattarsi, non può conciliarsi con un termine di riferimento e che, quindi, esprime la radicale assenza di qualsivoglia possibilità di rapporto di pertinenza e di congruità con un altro termine di riferimento. Se i periti avessero concluso che il coltello in sequestro era incompatibile con la lesione più grande, voleva dire che tale coltello non poteva averla prodotta e che, quindi, la stessa doveva essere stata prodotta con altro mezzo. Affermare la “non incompatibilità” vuol dire, invece, concludere per l'assenza di tale incongruità. Significa dire: non so se la lesione sia stata prodotta con quel determinato coltello in sequestro, ma certamente, in ipotesi (quella che si formula in ambito medico – legale), quel coltello potrebbe averla prodotta

perché non presenta caratteristiche che rendano impossibile quella determinata lesione.

I periti hanno, in altre parole, sottolineato la “non incompatibilità” tra il coltello in sequestro *Marietti stainless* e quello che, verosimilmente insieme ad un altro tagliente, provocò la fondamentale lesione IE 15: i periti, infatti, considerando le caratteristiche degli angoli della lesione, hanno concluso che doveva trattarsi di uno strumento da punta e da taglio, monotagliente, come il coltello in sequestro e, considerata l’inclinazione del tramite, hanno concluso che “nel complesso le caratteristiche dell’arma in sequestro....non contrastano con quelle della lesione” (vds. la perizia a p. 46). Il giudizio di “non incompatibilità”, a cui evidentemente si dovrebbe contrapporre quello di “incompatibilità”, è un giudizio che risente, come s’è detto, dell’esasperata cautela lessicale dei medici – legali che cercano, in tutti i modi, di evitare “contaminazioni” di tipo “circostanziale” e “fattuale” nei giudizi di natura scientifica ma, dal loro punto di vista, sarebbe comunque da definire “non incompatibile”, cioè, per il *volgo* e i giuristi, “compatibile”. L’unico elemento di dubbio, caratterizzato dalla discrepanza tra lunghezza del tramite e ben maggiore lunghezza della lama si spiega facilmente perché “tale dato può trovare ragione di giustificazione nell’interruzione del percorso della lama in profondità dovuto o alla forza impressa da chi la maneggiava ovvero dalla resistenza offerta dai tessuti. Il fatto, insomma, non costituisce intrinseca ragione di incompatibilità” (vds. perizia alle pp. 46 e 47). Aggiungono, più avanti, che la larghezza e la profondità della lesione dipende essenzialmente dal rapporto dinamico “tagliente – tessuti”, ivi compresi i movimenti di

resistenza, spesso violenti, della vittima (vds. perizia a p. 48).

Sulla compatibilità del coltello in sequestro di cui al reperto 36, il Prof. Bacchi ha pienamente confermato tale giudizio in relazione alla lesione maggiore (vds. esame alle pp. 11 e 12) ed ha considerato non ostativi, a tale fondamentale giudizio, i rilievi dei CC.TT delle difese, poiché la lesività è dipendente da troppi fattori: momento in cui avviene il fatto, forza che ha il tagliente, movimenti reciproci della vittima e dell'autore e posizioni dagli stessi assunte (vds. esame a p. 12).

Veniamo al punto 7). Pretesa erronea determinazione dell'orario della morte.

L'appellante ha preso in considerazione n. 4 aspetti evidenziati dalla Corte, aspetti concernenti il rilievo che il peso corporeo ha nella determinazione dell'orario della morte.

La Corte, in realtà, ha effettuato una valutazione dell'orario della morte estremamente articolata, soffermandovisi da p. 175 a p. 183, dopo avere premesso che i vari criteri individuati per fissare l'orario della morte presentano “una elevata difficoltà di applicazione che deriva dalla presenza di variabili che non sempre possono essere tutte determinabili e misurabili con la necessaria precisione” (vds. la sentenza a p. 175). Ed è chiaro che nella determinazione di tale momento debba farsi riferimento anche alle risultanze di tipo circostanziale, nelle quali hanno un peso decisivo l'orario in cui Meredith salutò Purton Sophie, dopo la cena a casa delle connazionali e il grido disperato udito dalla Capezzali e dalla Monacchia e i passi sulle scalette e sulla piazzola, uditi dalla prima e dalla Dramis.

Non può non sottolinearsi, in proposito, peraltro, come l'unico ad aver avuto di fronte il cadavere di Meredith e ad averne, quindi, potuto apprezzare il peso, in circa 50 kg. (vds. la sentenza a p. 179), sia stato proprio il Dr. Lalli e che, quindi, abbia ragione la Corte nello stimare il peso della ragazza attorno ai 52 – 53 kg., con conseguente collocazione dell'orario della morte attorno alla mezzanotte o poco prima. Il tutto, si conferma, in perfetta aderenza alle risultanze complessive dell'istruttoria dibattimentale.

Quanto al contenuto gastrico, l'appellante richiama le argomentazioni del CT Prof. Introna secondo cui, poiché i tempi dello svuotamento dello stomaco sono di circa 2 – 3 ore dall'inizio dell'assunzione dell'ultimo pasto, avvenuto verso le 18,30 – 19, l'aggressione sarebbe avvenuta alle 21,30 circa. E si cita, a conforto di tali considerazioni, la deposizione del Prof. Umani Ronchi, perito in sede di incidente probatorio.

E' emerso però, in sede di istruttoria dibattimentale, che è estremamente difficile stabilire i tempi della digestione, che sono influenzati da una molteplicità di fattori (vds. sentenza a p. 180).

Questa difficoltà di quantificare i tempi dello svuotamento dello stomaco è stata confermata in pieno dal Prof. Umani Ronchi (vds. pp. 20 e 22 del verbale del 19.09.09). Il perito ha inoltre sottolineato, alludendo allo stomaco di Meredith: “ Beh, in gran parte non si era svuotato” (vds. verbale del'udienza 19.09.10 a p 21).

Alla domanda della difesa quanto tempo impiegasse lo stomaco a svuotarsi, il perito ha risposto: “ è un problema assolutamente individuale che non è costante....per la stessa persona” (vds. p. 23 del verbale delle dichiarazioni

del perito). Il Prof. Umani Ronchi ha affermato che potrebbero essere necessarie anche sette ore (vds. p. 23 dello stesso verbale).

Tra i CC.TT. escussi, particolare attenzione merita la deposizione lucidissima e puntigliosa del Prof. Mauro Bacci, titolare della Cattedra di Medicina legale dell'Università di Perugia, sentito all'udienza del 18.04.09. Sull'orario della morte, in particolare, il Prof. Bacci ha confermato che il dato inerente lo stato di digestione del cibo, rapportato all'ultimo pasto, consente di collocare la data della morte tra le tre e le quattro ore dal completamento del pasto, cioè tra le 21 - 21,30 e le 23 – 24 (vds. esame PM a p. 8)

Eccepisce, però, l'appellante che la Corte ha parlato della possibilità che, a causa di una non perfetta chiusura delle legature a livello del duodeno, materiale digestivo sarebbe potuto scivolare dal duodeno al tenue ma che il Prof. Umani Ronchi non ha parlato di tale evenienza. L'appellante osserva che il Dr. Lalli le legature le aveva, però, apposte e ciò sarebbe sufficiente, secondo la difesa del Sollecito, a escludere lo scivolamento del materiale. Si tratta di una conclusione del tutto gratuita perché non è dato comprendere con chiarezza se la chiusura fosse stata precisa o fosse stata imperfetta, non potendosi trarre una conclusione certa in proposito dal filmato dell'autopsia.

Frammento di fungo nell'esofago. In sede di esame testimoniale, avvenuto principalmente all'udienza del 3.04.09, con una prosecuzione il 5 giugno successivo, il Dr. Lalli, dopo aver precisato che, in occasione del primo sommario esame del cadavere, indossava calzari e i guanti di lattice sterili e dopo aver confermato l'orario della morte tra le 20,00 del primo novembre e le 4 del 2 novembre, ha confermato, infatti, che, nel tratto superiore

dell'esofago, è stato rinvenuto un piccolo frammento di fungo non digerito (non facente parte del pasto consumato in Via Bontempi e, quindi, ingerito dopo il ritorno a casa).

L'esame del CT della Procura, il Prof. Mauro Bacci, titolare dell'Istituto Medicina Legale dell'Università di Perugia (a cui appartiene anche il Dr. Lalli), nominato dal PM ex art. 359 c.p.p., unitamente alla D.ssa Liviero e al Prof. Marchionni, merita una particolare attenzione, per la serietà, la lucidità e la esaustività evidenziate all'udienza del 18.04.09.

Il Prof. Bacci ha collocato l'ora della morte tra le 21 – 21,30 e le 23 – 24 (vds. il verbale di udienza a p. 8); ha confermato il rinvenimento del fungo non consumato nella cena con le connazionali e, quindi, consumato successivamente al suo rientro a casa (vds. p. 44); ha anch'egli concordato sulla compatibilità del coltello di cui al rep. 36 con la lesione più profonda (vds. pp. 12 e 13); ha precisato che Meredith è stata vittima di un rapporto sessuale violento in coincidenza con la morte (vds. p. 19); che vi è stata un'escalation di violenze (vds. p. 46).

Punto 11. Il concorso di persone sarebbe smentito dagli atti. L'appellante, dopo avere riconosciuto che, da un punto di vista giuridico, il “concorso di persone nel reato” non presuppone la previa conoscenza dei concorrenti stessi tra di loro (vds. appello a p. 213), afferma che, però, nei reati di sangue a sfondo sessuale si deve necessariamente presupporre un'affinità tale tra i concorrenti “da confliggere nettamente con la situazione prospettata che vede protagonisti una coppia di fidanzati ed uno sconosciuto” (vds. p. 214).

Il quadro descritto dall'appellante non corrisponde, però, in alcun modo a

ciò che la Corte ha posto in evidenza: nella parte iniziale della p. 28 (e anche alle pp. 27 e 35) della sentenza. La Corte ha sottolineato, infatti, che Rudi era un frequentatore “piuttosto assiduo” del campetto di basket che si trova proprio a poche decine di metri dalla casa di Via della Pergola di cui “conosceva un po’ tutti i ragazzi” che vi abitavano. “Conosceva anche le ragazze, Meredith e Amanda e pur parlando indifferentemente con loro, provava una spiccata attrazione per Amanda (vds. la sentenza, tra l’altro, a p. 386) e si era informato su di lei”. In definitiva, la “casa di Via della Pergola 7 era per Rudi Guede una casa “amica” e tale doveva apparirgli: era abitata da amici e da ragazze con le quali poteva intrattenersi e nei confronti di una delle quali (Amanda) aveva interesse; in tale casa poteva trovare facile e immediata ospitalità”, tanto che una domenica della fine di ottobre vi si era recato a guardare una corsa di Formula 1” (vds. sentenza a p. 26), mentre in precedenza, attorno alla metà di ottobre, aveva addirittura dormito nella casa di Via della Pergola, dopo aver chiesto informazioni su Amanda, non ancora legata a Sollecito e dopo essere stato anche in compagnia delle due ragazze (vds. la sentenza a p. 26).

Descrivere Rudi come uno sconosciuto è, pertanto, decisamente fuori luogo: era Rudi che conosceva da tempo sia Amanda che Meredith ed è evidentissima l’attrazione dell’ivoriano verso Amanda. Era Raffaele semmai l’”ultimo arrivato”, conosciuto da Amanda circa una settimana prima dei fatti.

L’appellante aveva premesso che il concorso di persone è configurabile anche senza una previa conoscenza e un previo accordo degli stessi (in tal

senso si veda Cass. pen. Sezioni Unite 3.05.01 n. 31; Cass. pen. Sez. II 5.12.2005 n. 44301). Addirittura la giurisprudenza ritiene perfettamente configurabile il concorso anche nel caso di una volontà che accomuni le condotte dei partecipanti anche nel “repentino svolgersi di un fatto improvviso” (vds. Cass. Sez. II, 16.03.1992 n. 2811). Di tale corretta premessa, l’appellante non ha però in alcun modo tenuto conto.

Ma qui, due dei tre concorrenti si conoscevano benissimo da quasi una ventina di giorni, mentre il terzo da una settimana non si staccava mai da Amanda e, anche a voler ignorare le testimonianze del Kokomani e del Gioffredi, il quadro non era certamente quello prospettato dall’appellante, anche in considerazione del fatto che Rudi era, come s’è detto, assiduo frequentatore anche del campetto di basket di Via della Pergola e la sua abitazione era vicinissima a quella di Raffaele ed entrambe erano vicine a Via della Pergola. E’ stato più volte sottolineato in primo grado: il contesto umano e spaziale nel quale erano collocati i protagonisti della vicenda è un contesto di assoluta contiguità, per le dimensioni dell’area urbana interessata (quella che si trova immediatamente al di là della cerchia muraria etrusca della città, a diretto confine con quello che viene localmente definito il “Bulagaio”, cioè con le pendici nord orientali ed orientali della città che degradano verso il Tevere e con l’appendice urbana nord occidentale, cioè con il quartiere di Porta Sant’Angelo). E l’ambiente umano nel quale questi giovani erano inseriti era quell’ambiente di spontanea promiscuità in cui tutti conoscono tutti che caratterizza gli ambienti giovanili delle piccole o contenute città universitarie. Parlare in questa situazione di rigide distinzioni

di conoscenze e di altrettanto formali rapporti di maggiore o minore confidenza tra giovani, studenti e non, che abitavano e vivevano in un raggio di un centinaio di metri o poco più e in cui la ragazza di Seattle era un po' il punto di convergenza degli interessi di due ragazzi, uno conosciuto da circa una settimana, l'altro da una ventina di giorni e in cui questi ultimi abitavano, per di più, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, significa voler ignorare una realtà che emerge prepotente dalla stessa conformazione dei luoghi.

Punto 12. "Il condizionamento dei media". Qui veramente riesce difficile capire a cosa l'appellante intenda riferirsi, al di là di affermazioni del tutto generiche e che potrebbero "ritorcersi" contro lo stesso appellante. Se i media britannici hanno, per lo più, con notevoli eccezioni, aggravato la posizione degli imputati e se, in parte, ciò è accaduto anche per quelli italiani, non si può certo dire che i media o ambienti di pressione statunitensi li abbiano seguiti. Tutt'altro. Quasi tutti, salvo trascurabili eccezioni, hanno teso a presentare Rudi come l'unico colpevole e i due imputati "bianchi" come vittime di un errore giudiziario.

Gli unici nomi che l'appellante fa sono quelli di Kokomani e di Gioffredi, il primo perché avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, il secondo perché presentatosi a distanza di un anno dal fatto. La Corte, però, a torto o a ragione, non ne ha tenuto conto e se il Gioffredi fosse stato animato da pulsioni di "protagonismo giudiziario", perché avrebbe dovuto attendere così tanto ? Si sarebbe presentato subito, spinto dalla sua pulsione.

La verità è un'altra, proprio l'esatto contrario di quello che afferma l'appellante. La gente tende a non avere "noie", a "farsi i fatti propri", a non

esporsi a pressioni mediatiche e a non esporsi all'esame incrociato e a possibili o immaginarie ritorsioni. Sembra che l'appellante ignori quanto sia forte la pressione mediatica diretta spesso proprio contro la giustizia e chi la rappresenta ed amministra e come tutto ciò incentivi spesso un atteggiamento di non collaborazione con gli inquirenti, tanto che spesso i possibili testi, che sono chiusi verso Polizia e Magistratura, lo siano di meno con i giornalisti che li ricercano.

E' voler ignorare che esiste, purtroppo, in Italia, oggi, spesso anche a causa delle inefficienze, reali o presunte, della Giustizia, un atteggiamento di diffidenza, se non di ostilità, verso l'apparato giudiziario ed i suoi terminali di Polizia. E' in questo clima e in questo rifugio "privatistico" che va cercato il motivo per cui tanti esitano ad esporsi come testimoni.

E' proprio l'esatto contrario di quanto si sostiene nell'appello.

Punto 13. La Corte avrebbe sbagliato a ritenere simulato il furto. **Questo aspetto è il fulcro della presente vicenda processuale** ed è il primo e più evidente tra quelli subito emersi agli inquirenti.

La Corte ha ampiamente trattato l'argomento soprattutto da p. 35 a 44. Prescindendo da considerazioni generali quali quella che appare assolutamente inverosimile che il "lanciatore - scalatore", identificato per l'appellante nel Rudi, scegliesse la finestra più alta da terra e la più esposta al traffico veicolare e al transito al parcheggio invece che quella del tutto più agevole e riparata dell'accesso dall'ingresso all'appartamento sottostante e al terrazzino che dava proprio sul corridoio della casa dove abitavano le ragazze. Anche uno sconosciuto avrebbe prescelto tale soluzione, ma Rudi

frequentava quella casa e lo sapeva benissimo quale fosse la via più agevole e riparata per entrarvi.

Andiamo avanti. Dopo avere scelto la via più ardua e più esposta, **il soggetto si sarebbe munito di una pietra di circa 4 chili** (per la precisione 3,850 kg., riconosciuta in aula dal Sost. Comm. Napoleoni il 27.02.09) che, evidentemente, non si sarebbe portato dietro ma avrebbe raccolto sul posto.

L'Isp. Battistelli, per inciso, ha descritto la pietra come avente un diametro di 20 – 25 cm. ed un peso di 4 – 5 chili (vds. dich. del 6.02.09, p. 67).

Già, il meccanismo scelto dall'ipotetico “lanciatore – scalatore” è talmente complicato e macchinoso da apparire subito, per ciò solo, difficilmente ipotizzabile. Invece di unificare le azioni in una sola in modo da esporsi il meno possibile agli sguardi dei passanti e degli autisti che transitavano lungo Via della Pergola, cercando di infrangere il vetro di una delle finestre con un oggetto contundente e, subito dopo, entrare nell'appartamento, lo sconosciuto si sarebbe dapprima posto di fronte alla ringhiera di legno al di là della quale, oltre lo spazio vuoto che termina alla base della casa, circa tre – quattro metri sotto, vi era la finestra della camera della Romanelli.

Da lì, lo “sconosciuto”, lanciando una pietra di circa 4 kg., di dimensioni ragguardevoli, come si nota dalle foto che la riprendono, da una distanza di circa tre metri, **avrebbe centrato lo spazio vuoto tra le due persiane semiaperte della camera di Meredith, della larghezza di circa 40 cm.,** come rinvenuto dalla Polizia Postale.

Si parla, infatti, di posizione semiaperta delle persiane per indicare la condizione in cui furono trovate dalla Polizia che **non è affatto quella in cui**

la Romanelli le lasciò al momento della partenza, cioè nella tarda serata del 31 ottobre (vds. le dich. della Romanelli in data 7.02.09), come si vedrà oltre.

Le persiane, per di più, presentavano il loro spazio vuoto non perpendicolare al lancio della pietra, ma deviato verso destra per chi si trovasse proprio dietro la ringhiera di legno: come si può osservare dalle foto che riproducono le condizioni delle persiane al momento del sopraggiungere della Polizia, infatti, la persiana destra (guardando verso la casa) era spostata più indietro dell'altra e lo sconosciuto tiratore avrebbe avuto quindi uno spazio più ridotto dato il diverso livello di apertura delle due persiane.

E' pressoché impossibile che attraverso un'apertura orientata verso destra potesse passare una pietra di quelle dimensioni, senza impattare sul legno e cadere a terra, alla base della casa e precipitare dopo un percorso sinistrorso, praticamente sotto una sedia e davanti all'apertura di una busta, sedia che l'ipotetico lanciatore si sarebbe trovato alla sua sinistra.

All'udienza del 29.05.09 il VQA Dr. Giuseppe Codispoti, Direttore dell'UACV (Unità Analisi Crimine Violento) del Servizio di Polizia Scientifica – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ha, infatti, escluso che la grossa pietra potesse essere stata lanciata da fuori ed ha sottolineato che la posizione statica della pietra era incompatibile con un lancio dall'esterno.

Ma c'è di più, molto di più. All'udienza del 7.02.09, la teste Filomena Romanelli che aveva la disponibilità della camera teatro di quello che è stato definito “g.p.s.” (getto di pietra con scalata), rispondendo più volte

alle domande dei PM, ha dichiarato con precisione che, nel momento in cui lasciò la camera la sera del 31 ottobre, aveva chiuso le persiane della finestra dall'interno, come faceva sempre: vds. pp. 26, 95 e 96. Ha precisato ancora che chiudeva sempre le persiane e che solo qualche volta lasciava aperte le ante della finestra coi vetri.

La teste ha concluso che le persiane forzavano per la dilatazione subita dal legno a causa degli sbalzi di temperatura ma che lei chiudeva sempre le persiane e la stessa finestra. Ha concluso sul punto con un'affermazione che chiude la questione: “ Sì. Mi ricordo di averla chiusa anche perché sapevo che sarei mancata qualche giorno, quindi...”.

La chiusura delle persiane è stata confermata dalla Romanelli anche rispondendo alle domande dell'Avv. Maori. La teste, poi, su contestazione di quest'ultimo che le ha ricordato che in data 3.12.07, esaminata da questo PM, aveva detto : “ E le persiane le avevo tirate, però penso di non averle chiuse”, ha confermato quanto dichiarato nel verbale in questione e, alla domanda dell'Avv. Maori: “ Quindi le finestre erano accostate e non chiuse “, la Romanelli ha risposto di sì. Ad ulteriore domanda del Presidente della Corte, la teste ha precisato che il riferimento riguardava le persiane.

Quindi la Romanelli ha tirato le persiane, cioè le ha accostate sino a fissarle e comunque le ha accostate l'una all'altra. Non ricorda con certezza se le avesse chiuse.

Persiane tirate e accostate o chiuse e prementi sul davanzale per la

dilatazione subita a causa del caldo, il discorso, per chi intendesse colpire il vetro retrostante con una pietra di 4 chili, lanciata dall'area prospiciente al recinto di legno posto in pratica di fronte alla finestra, al di là dello spazio vuoto che terminava alla base dell'immobile, cambia poco. Le persiane, per essere tirate e accostate, dovevano essere a contatto tra loro e con pressione sul davanzale, senza spazi tra di loro e certamente senza la non trascurabile semiapertura che presentavano all'arrivo della Polizia Postale. Altrimenti la teste avrebbe detto di avere lasciato le persiane semiaperte.

Lo sconosciuto che dall'esterno, munito di pietra, avesse tentato di colpire la finestra, si sarebbe trovato quella notte le **persiane chiuse o, comunque, tirate e accostate, cioè a contatto materiale tra loro, senza spazi vuoti e, per giunta, “incastrate” e “forzate” sul davanzale e, lanciando la pietra, ne avrebbe provocato la rottura e la caduta della pietra stessa alla base della casa.** Questo è tanto più vero nell'ipotesi di “tiraggio ed accostamento” delle persiane che avrebbe comportato una posizione prominente, verso l'esterno, di entrambi gli spigoli del frontale delle persiane su cui una pietra di 4 chili, lanciata dalla piazzola avrebbe impattato e spinto con forza all'indietro verso l'interno della camera con prevedibili rotture delle strutture in legno, usurate, per poi precipitare a terra.

Ma le persiane erano semiaperte e integre, all'arrivo della Polizia e la pietra all'interno. Qualcuno che aveva la disponibilità della casa, oltre a Mez, le aveva aperte *dopo* la partenza della Romanelli e aveva, dall'esterno, gettato la pietra e organizzato, dall'interno, la messinscena oppure aveva fatto

tutto dall'interno della camera, lasciando poi le persiane in quella posizione semiaperta vista, al suo arrivo, dal'Isp. Battistelli che parla di finestra "un po' aperta, sì..." (vds. p. 66), a conferma del fatto che le due persiane erano come si presentano nella foto, quindi avvicinate tra loro, non completamente accostate né aperte *alla maniera del M.llo Pasquale* la cui CT è stata, purtroppo, richiamata nell'atto d'appello.

Il particolare degli oggetti messi sottosopra e dei vetri che erano finiti **sopra** gli indumenti e gli oggetti, è stato riferito con precisione, in particolare, anche dagli appartenenti alla Polizia Postale: l'Isp. Battistelli Michele ha dichiarato di avere notato subito la stranezza di quel "furto" e di aver detto chiaramente ad Amanda e a Sollecito che non credeva si trattasse di un furto, senza ricevere alcun commento dei due. Ha precisato che la pietra aveva un diametro di 20 – 25 cm., del peso di 4 – 5 chili ed ha sottolineato il fatto che ciò che lo incuriosì fu soprattutto il fatto che **i vetri stavano anche sopra i vestiti, sparsi per terra** (vds. dich. testimoniali del 6.02.09, p. 65).

Che i vetri rotti fossero **sopra** i vestiti sparsi per terra lo hanno affermato con assoluta sicurezza l'Ass. Capo Marzi Fabio (vds. dich. del 6.02.09, p. 127) e il fidanzato della Romanelli, Zaroli Marco (vds. dich. del 6.02.09, p. 178, vds. dich. del 6.02.09, p. 127)

L'ipotetico ladro aveva messo a soqquadro la stanza, ma **non aveva rubato nulla**: lo constata la diretta interessata, la Romanelli (vds. dich. del 6.02.09, p. 41), **ma, prima ancora dell'arrivo di Zaroli, dell'Altieri, della Romanelli e della Grande, lo stesso Sollecito aveva mostrato all'Ass. Capo Marzi la camera della Romanelli ed aveva commentato: “**

Stranissimo, non è stato asportato nulla....” (vds. dich. dell’Ass. Capo Marzi in data 6.02.09 alle pp. 124 e 125).

Questi sono dei punti fermi che chiudono la questione. A nulla rileva richiamare episodi in cui sarebbe stato coinvolto il Rudi, avvenuti a Perugia o addirittura a Milano. Come si può estendere, da tali episodi in luoghi e tempi del tutto diversi, la responsabilità del Rudi per la simulazione del furto nella camera della Romanelli ? Ammesso e non concesso che Rudi sia stato responsabile dei fatti precedenti, come si può far discendere la sua responsabilità in un episodio diversissimo accaduto in altro luogo e tempo e, per di più, in una casa dove era ampiamente conosciuto da tutti coloro che vi abitavano ?

Quanti altri soggetti vivono di espedienti e potrebbero essere stati coinvolti in tentativi di furto ? Davvero non si comprende quale rapporto logico possano avere questi episodi tra loro, considerato tra l’altro che, come giustamente osservato dalla Corte, Rudi non era minimamente conosciuto né dagli Avvocati Brocchi e Palazzoli, né dal Tramontano né, tanto meno, dalla direttrice dell’asilo di Milano, dove, per di più, non vi fu alcuna effrazione. Ma è il rapporto, in astratto, tra episodi completamente diversi e in relazione ai quali non è affatto certa la responsabilità del Guede, che non può minimamente accogliersi e non può tacersi ciò che è stato osservato dalla Procura in sede di discussione: gli imputati avrebbero dovuto difendersi, non intentare processi a un complice, giudicato separatamente e privo della possibilità di difendersi nel processo a carico degli imputati. Per di più, la pretesa responsabilità del Guede, in un “processo” a carico di altri, varrebbe

automaticamente a scagionare questi ultimi.

Aggiungere che, nel furto in danno degli avvocati, era stata accesa la luce del bagno e che nell'asilo vi era della "pipì" (che necessariamente doveva appartenere a Rudi, non si sa perché) nel bagno dei bambini, per trarne analogie con la defecazione del Rudi nel bagno grande di Via della Pergola (vds. appello a p. 226) tocca decisamente livelli che, nonostante la drammaticità della vicenda, hanno un che di risibile.

Sulla CT Pasquale sarebbe meglio stendere un velo di oblio. E' stato un autogoal della difesa che tutto avrebbe dovuto fare meno che richiamare le affermazioni del CT Maresciallo Pasquale.

Se si riprendono, infatti, le dichiarazioni del CT all'udienza del 3.07.09, si rimane sinceramente esterrefatti della completa e cosciente eliminazione delle persiane dall'assetto della finestra da analizzare benché il M.llo Pasquale sapesse benissimo che le persiane vi erano, eccome.

All'osservazione del PM come mai non fossero raffigurate le persiane nella CT sul lancio della pietra, il M.llo Pasquale ha confessato candidamente: "Non abbiamo...per una.....diciamo per una comodità di ripresa...." (vds. p. 19). Ad un'ulteriore domanda del PM, proprio di quello che sta ora parelando, se una delle persiane forzasse e non si potesse chiudere, il CT di parte Sollecito ha risposto: "Ma questo particolare....Sinceramente non lo so" (vds. p. 19). Ad un certo punto, è lo stesso Presidente che chiede al CT dove abbia messo le persiane e il M.llo Pasquale risponde: "No io non le ho messe perché....Non le ho messe perché appunto nella sperimentazione mi interessava l'impatto del sasso sul vetro." E ancora: "Cioè io non l'ho

considerata la persiana in questo caso” (vds. p. 21).

Il PM, ovviamente per nulla soddisfatto delle “risposte” del M.llo Pasquale, insiste, non riuscendo a mascherare quella che eufemisticamente potremmo definire perplessità e il CT confessa: “ Non credo che ci voglia un tecnico per dire che se le persiane erano accostate non poteva passare è ovvio.”

E’ vero, non è una invenzione della Procura. E’ a p. 22 del verbale 3.07.09.

C’è da rimanere esterrefatti. Se lo dice lui....e infatti erano accostate, incastrate sul davanzale, si direbbe meglio. **Peggio che normalmente chiuse.**

Il Presidente Dr. Massei, non soddisfatto, torna di nuovo sulle persiane ma il CT è “irremovibile”: “ le persiane per me nella sperimentazione non esistevano....” (vds. p. 30).

Quando l’Avv. Maori, difensore del Sollecito, riprende le sue domande, cerca di correre ai ripari. Inizia la sua domanda a p. 57 del verbale e la sintetizza definitivamente nella seguente. E’ chiaro che quelle dichiarazioni sono, a dir poco, *esiziali* per la difesa Sollecito e anche per quella Knox. E allora, l’Avvocato cerca, è il caso di dirlo, di lasciarsi aperto uno spiraglio. Basterebbe poco. Basterebbe che il CT riconoscesse che, sì, sia pure vagamente, ha tenuto in considerazione anche una minore angolatura di apertura. In quelle condizioni, non si può pensare di pretendere altro. E chiede: “ Se fosse stato una....l’ipotesi è questa non 180 gradi ma ad una angolatura diversa, 100, 120 gradi quindi un semi aperto ma tale comunque da permettere l’entrata della pietra, lei ha considerato questa ipotesi ?” (vds. p. 58). Ma è tutto vano perché il M.llo Pasquale, implacabile, tronca bruscamente e inesorabilmente le “speranze” dell’Avv. Maori: “ Certo...io

ripeto la persiana non l'ho considerata e pertanto l'ho considerata completamente aperta perciò non...." (vds. p. 58).

L'Avv. Maori capisce che, purtroppo, non può più insistere. Il CT ha chiuso il discorso senza aprire il varco in cui sperava la difesa Sollecito.

Quindi, nonostante lo sforzo del difensore, il CT è stato categorico e inesorabile: nella sua analisi, ha presupposto che le persiane fossero completamente aperte e a contatto con la parete. E l'Avv. Maori è stato costretto, con disappunto, ce ne siamo accorti, a non insistere più su quel punto fondamentale.

Non credevamo che l'appellante tornasse sul punto in appello. La risposta è quella che abbiamo dato, utilizzando le stesse dichiarazioni del CT del Sollecito.

Discorso chiuso.

Né vale invocare, come si vedrà, i nuovi motivi e la richiesta di rinnovazione del dibattimento, depositati l'8.11.2010.

In essi, sul punto, i difensori dell'appellante, pur di difendere ad ogni costo la credibilità del lancio della pietra e dell'arrampicata, illustrando quella che è la loro convinzione della traiettoria della pietra, sostengono che il sasso ruppe il vetro destro (guardando dall'esterno) e urtò (dapprima) contro l'oscurante socchiuso e non agganciato, cioè il destro (guardando dall'esterno), impattò quindi sulla persiana interposta tra la pietra e il vetro che poi fu frantumato, cosa questa che appare francamente sconcertante, nel senso che, se così fosse accaduto, il danno sarebbe stato riportato dall'oscurante, cioè dal primo oggetto che si interponeva contro la traiettoria

della pietra, non già dal vetro che si trovava dietro l'oscurante e ne era, quindi, protetto.

Ma l'assurdità della versione della difesa raggiunge l'apice quando l'appellante aggiunge: “ L'oscurante, per l'impatto, si è aperto interrompendo la corsa del masso che, per l'effetto, ha modificato la traiettoria virando verso sinistra (guardando da fuori) e andandosi a posizionare laddove, poi, è stato ritrovato” (vds. i nuovi motivi a p. 51).

Qui, vi è un oggetto inerte, l'oscurante, che, colpito da una pietra di ragguardevoli dimensioni e peso, lanciata dall'esterno, invece di subire la violenta spinta derivante dall'oggetto, in direzione dell'interno della stanza, cioè verso la direzione coerente con la spinta e invece di subire l'inevitabile lesione che ne sarebbe derivata, “si apre”, cioè si muove in contrapposizione alla direzione della spinta ed è, anzi, esso stesso che spinge la pietra e non la spinge, come ci si aspetterebbe pur nell'assurdità della ricostruzione, verso il punto di lancio per poi farla cadere nel terreno sottostante, ma la spinge a sinistra, dove poi è stata rinvenuta. Dire che un'affermazione del genere significa rimettere in discussione le più elementari leggi della fisica è dir poco. Ma, sul punto, si tornerà più avanti.

Va aggiunto che nessuna traccia di sangue è stata rinvenuta sul davanzale della finestra della Romanelli e le gerite alle mani del Rudi non hanno, quindi, rapporto con la pretesa “scalata”.

Le chiavi. Perché sono scomparse quelle della camera di Meredith ? Se Amanda aveva le sue, si chiede l'appellante, che necessità aveva di impossessarsi di quelle della vittima ? Quella, evidentissima, di ritardare il

più possibile il rinvenimento del cadavere. E farsi trovare all'esterno, insieme al Sollecito, con la porta della camera di Amanda chiusa a chiave li avrebbe tenuti, in teoria, al riparo da sospetti.

A Sollecito sfugge l'ammissione che nulla è stato asportato. Appunto, come faceva a saperlo se non fosse stato lui, insieme ad Amanda, il simulatore ? E certe affermazioni possono sfuggire. Si tratta di involontarie ammissioni, fatte in momenti di concitazione e di paura di essere scoperti. Mentire, inventarsi una storia falsa, è molto più difficile che dire la verità. Spesso, basta un inevitabile allentamento dell'attenzione e della concentrazione indispensabili per sostenere delle bugie, per lasciarsi andare ad ammissioni compromettenti: *lapsus vocis o freudiano*, si dice.

Quanto al contenuto della conversazione tra il Guede e l'amico Benedetti del 19.11.07 e al fatto che, secondo l'appellante, Rudi parla a quest'ultimo della notizia secondo cui nella casa vi sarebbe stato un vetro rotto, l'appellante si domanda come avrebbe potuto, Rudi, sapere quale delle finestre della casa era stata utilizzata dal ladro per entrare, visto che "non era mai stato all'interno di quella casa": così l'appello a p. 232.

Ma come ? Rudi era stato pacificamente più volte in quella casa. Non può l'appellante ignorare questo dato. E non solo era stato più volte nella casa, ma era un *habitué* del vicinissimo campetto di basket. Sapeva perfettamente quali finestre si aprissero verso la via che porta all'Università per Stranieri: esattamente quella di Amanda, quella di Filomena e quella a destra, ma con inferriata, guardando verso la porta d'ingresso, nel lato che guarda al parcheggio.

Dalla tarda mattinata del 2 novembre, giornalisti e curiosi erano continuamente assiepati, oltre che dalla parte della via che porta a Palazzo Gallenga e, quindi, all'Università per Stranieri, sul piazzale antistante del parcheggio, sotto la casa della Capezzali ed erano perfettamente in grado di capire a quale camera si riferisse il preteso tentativo d'effrazione: la scelta era molto semplice. La finestra più "a valle", quella di Amanda aveva i vetri chiusi, quella più indietro, verso la strada, cioè quella della Romanelli, li aveva aperti, mentre la finestra che dava verso il parcheggio aveva le inferriate. Tanto per essere chiari sul punto, poi, la finestra della vittima vi era solo nella parete che dava verso la vallata. Non vi erano finestre di Meredith nel lato visibile dalla strada.

Rudi, se non curiosò dal terrazzo del parcheggio, poté facilmente venire a sapere quale fosse la finestra infranta anche dalle confidenze di amici presenti o da trasmissioni televisive o da articoli di giornale perché non ci voleva un grande intuito, in queste condizioni, a capire quale fosse stata la finestra "bersaglio" e, col suo amico, Rudi non può far altro che dire che, finché lui era stato in quella casa, non vi erano finestre rotte. Già, verissimo, la rottura è opera di Amanda e Sollecito che sono tornati sul posto successivamente per cercare di "sistemare" la scena. .

E' evidente che si trattò di simulazione, quindi, e gli unici interessati erano coloro a cui avrebbe potuto essere riferito il delitto. Si ricordi che in quel periodo festivo, i ragazzi del piano di sotto erano a casa loro, nelle Marche, Laura Mezzetti a Montefiascone e la Romanelli, dal fidanzato, in Via Fonti Coperte. Le uniche presenti erano le due ragazze straniere, una era la vittima

e l'altra proprio Amanda. Questo è il punto.

A chiudere definitivamente la questione sta **la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che il 16 dicembre 2010 ha rigettato il ricorso del Rudi contro la condanna ed ha confermato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia del 22.12.2009.**

Questa ha affermato con vigore l'evidenza della simulazione (vds. p. 40 della sentenza d'appello del processo a carico del Guede) e il fatto che la stessa sia stata posta in essere “solo da chi poteva avere reale interesse ad allontanare da sé ogni sospetto (la Knox ed il Sollecito), non certo dal GUEDE che non poteva accedere a quella casa a suo piacimento” (vds. la sentenza d'appello Guede a p. 41).

Motivo XI. Pretesa assenza di movente.

La Corte ha ricostruito il movente, ipotizzando, in Rudi, trovatosi nella casa forse per salutare i ragazzi del piano terra, forse per la necessità del bagno o forse per incontrarsi con Amanda e Raffaele, una spinta sessuale nei confronti di Meredith che era sola in camera mentre Amanda e Raffaele, intenti a effusioni reciproche e al consumo di stupefacente nella stanza della prima, una spinta originatasi da un'atmosfera per così dire invitante e carica di suggestioni. Il rifiuto di Meredith viene sentito da Amanda e Raffaele che ne rimangono disturbati e, eccitati dalla sostanza, cominciano a fiancheggiare l'azione di Rudi. Si origina un crescendo di violenze e poi la morte della ragazza.

Sugli effetti del cannabinoide, la Corte ha richiamato le dichiarazioni del Prof. Tagliatela e soprattutto quelle del Prof. Umani Ronchi, circa

l'alterazione della percezione e il venir meno dei freni inibitori (vds. la sentenza a p. 393).

Vi era, però, una situazione preesistente che la Corte ha solo sfiorato ma di cui occorre tener conto, fermo restando che si tratta di “motivi futili” espressamente previsti dal codice come circostanza aggravante del reato.

I rapporti tra le quattro coinquiline del piano superiore conoscono una chiara evoluzione nel corso del periodo trascorso insieme. All'inizio, infatti, l'assetto dei rapporti d'amicizia si struttura su base per lo più linguistica: Meredith lega di più con Amanda, più giovane delle altre e di lingua e cultura anglosassone come la sua. Poi, successivamente, il rapporto tra Meredith e Amanda si raffreddò, nel senso che le due presero strade diverse (vds. dich. di Filomena Romanelli in data 7.02.09, p. 9 e dich. di Laura Mezzetti del 14.02.09).

Si crearono problemi di mancato rispetto dei turni di pulizia dell'appartamento da parte di Amanda (vds. le stesse dichiarazioni a p. 10). Inoltre, mentre Meredith non portava ragazzi in casa, Amanda lo faceva con una certa frequenza (vds. le stesse dichiarazioni a p. 11).

Il padre di Mez, John Kercher, nelle sue dichiarazioni del 6 giugno 09, ha riferito che la figlia solo in un paio di occasioni aveva parlato di Amanda e in termini decisamente critici: Meredith aveva confessato al padre di essere stupita che l'amica avesse allacciato una relazione con un ragazzo, appena arrivata a Perugia e di provare fastidio per il fatto che la Knox non usasse lo sciacquone e non pulisse il bagno dopo averlo usato. Analoghe confidenze di Mez sono state riferite da Butterworth Robyn Carmel che ha aggiunto il

particolare di aver visto che Amanda possedeva profilattici e vibratore, Amy Frost, Purton Sophie, cioè le connazionali di Mez (vds. udienza del 13 febbraio 09).

Sia pure in termini più sfumati, come si è detto, la Corte ha tenuto conto di questo non idilliaco quadro dei rapporti Meredith – Amanda (si veda la sentenza a p. 20 e segg.).

La Corte ha, però, ritenuto che il delitto sia la risultante non già di un piano preordinato degli imputati ma di contingenze del tutto occasionali che, purtroppo, andarono a saldarsi con effetti dirompenti: improvvisa e inaspettata consapevolezza di essere liberi da precedenti impegni quella sera, presenza, anch'essa per la Corte occasionale di Rudi in quella casa, assenza di tutte le altre coinquiline e dei ragazzi del piano sottostante.

E' vero, verissimo, ma quando, attirati dal veemente rifiuto di Mez, Amanda e Raffaele si rendono conto che Rudi sta facendo delle pesanti avances sulla ragazza inglese, lo stato "disinibito" e "alterato", causato dallo stupefacente e il pregresso quadro dei rapporti non propriamente idilliaci tra le due ragazze, Meredith e Amanda, spinge quest'ultima, che, come sempre, è spalleggiata da Raffaele, a cogliere l'occasione di costringere la coinquilina a sottostare alle pretese di Rudi, magari nella prospettiva di umiliarla, lei, Meredith, che era così severa verso Amanda.

Erano soli quella sera, nessuno avrebbe potuto aiutare Mez e l'accasione appariva troppo eccitante per non essere sperimentata (vds. la sentenza a p. 393). E vi è da immaginare che la violenta e disperata reazione di Mez accrebbe progressivamente la rabbia dei due, soprattutto di Amanda e abbia

rinfocolato i dissidi che esistevano tra di loro, prevalentemente proprio per la “disinvoltura” che Amanda mostrava con i ragazzi di fronte alla più formale Meredith.

Questo è quanto la Corte ha voluto dire e questo è quanto appare con ogni probabilità essersi verificato.

La Corte non ha condannato i due ragazzi per lo stile di vita da essi condotto, per il consumo di “oppiacei” o per la lettura di umetti o la visione di films erotici, li ha condannati per le azioni commesse. Ha solo detto che la genesi di tale condotta andava ricercata in un complesso di circostanze del tutto occasionali, su un “terreno predisponente”, costituito da certe abitudini, come quelle riportate.

Lo stesso appellante richiama, poi, quella giurisprudenza di legittimità (vds. da ultimo, Cass. pen. Sez. I 12.02.2009 n. 11807) che ritiene non necessario e non essenziale un puntuale accertamento del movente quando la responsabilità dell'imputato sia comunque certa sulla base di “elementi indiziari univoci stringenti” (vds. appello a p. 249). Ed è proprio questa la situazione del presente processo.

In conclusione: i due soggetti vivono nella forte prmiscuità dell'ambiente studentesco di una piccola città e fanno uso di cannabinoidi;

sono dediti alla lettura di fumetti, caratterizzati da una evidentissima combinazione di sesso e di violenza il Sollecito anche alla visione di films dal contenuto sessuale addirittura di tipo “animalistico”;

il carattere, che viene evidenziato dalle “stravaganze” a cui la coppia si abbandona durante gli interrogatori della Polizia e le prime indagini, depone

per un atteggiamento di particolare insensibilità ed anaffettività non solo verso la vittima ma anche verso il dolore provato dalle connazionali della stessa e dalle coinquiline italiane;

emerge inoltre, specie in Amanda, una estrema curiosità e tendenza alla “sperimentazione” di esperienze sempre nuove e coinvolgenti;

è ennegabile che esistesse una certa tensione nel rapporto tra Meredith e Amanda per via della “disinvoltura” di quest’ultima nel ricevere ragazzi o di certe sue abitudini quotidiane, descritte da Meredith al padre;

quella sera, per un complesso di circostanze, i due si ritrovarono improvvisamente liberi da impegni;

nella casa di Via della Pergola, in quel ponte festivo, c’erano solo Meredith e Amanda;

per ultimo, entrambi i ragazzi, Rudi e Raffaele, provavano una forte attrazione verso Amanda ed erano, quindi, portati a compiacerla in tutto.

Sulla base di tutte queste premesse, l’idea dei due imputati di approfittare della situazione per spalleggiare Rudi appariva come “un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato”. Poi, postisi per questa china pericolosissima e irritati dal fermo rifiuto di Meredith, si è innescato il processo di *violenza ingravescente*.

Motivo XII. Secondo l’appellante, la Corte avrebbe dovuto assolverlo per mancanza di prova della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Secondo l’appellante il sillogismo giudiziario affonda le sue radici “su dubbie presunzioni, meri sospetti e una congerie di ipotesi destituite di ogni rilievo” (vds. l’appello a p. 253). Più in dettaglio, l’incertezza della decisione

si ricollega alla “radicale assenza del movente”, “improvvisa “materializzazione” di una seconda arma”, assenza di testimoni che abbiano visto i tre entrare nella casa, assoluta non conoscenza tra Raffaele e Rudi, “inattendibilità dei testi “portanti”, “dinamica omicidiaria basata su circostanze prive della necessaria consistenza oggettiva e frutto, secondo la sentenza, di “*contingenze meramente casuali*” (vds. l’appello a p. 253).

Tutte queste “censure” sono state già trattate e ne è stata evidenziata l’infondatezza ma è necessario ribadirla.

Movente. Si è trattato di un delitto originatosi da una serie di coincidenze irripetibili e da un “humus” predisponente. Non vi è stata premeditazione e il delitto è la risultante di una violenza crescente. E, d’altra parte, numerosi ed univoci sono gli elementi che la Corte ha individuato per fondare la responsabilità del Sollecito (e della Knox).

L’arma determinante ai fini della produzione della morte è il coltello di cui al rep. 36 e tale è sempre stato sin dalla sua scoperta, ma, sin dalla fase delle indagini, la tipologia delle lesioni faceva pensare ad un secondo coltello che, comunque, è ben presente agli atti come strumento utilizzato nel taglio del frammento di reggiseno. Non si vede come un tale secondo coltello possa infirmare il ruolo determinante del primo e più grande coltello. Ce ne era anche un altro, più piccolo. E allora ? Che differenza fa specie in relazione al Sollecito se quello più grande era proprio il suo ?

Poter disporre di testimoni circa l’ingresso degli assassini in una casa e, magari, di una telecamera interna che riprenda tutte le fasi di un omicidio, sarebbe certamente augurabile in ogni delitto, ma appare decisamente

irrealistico.

Generalmente testi del genere mancano, ma c'era comunque un teste che ha visto i due sino alle soglie dell'ora del delitto a una trentina di metri dal luogo dello stesso e questo nonostante i due abbiano affermato che quella notte se ne stavano nella, peraltro non lontana, casa dell'appellante.

Rudi e Raffaele non si conoscevano ? Intanto abitavano a poche decine di metri l'uno dall'altro e frequentavano Via della Pergola. Poi entrambi conoscevano bene Amanda.

Sulla "inattendibilità dei testi "portanti", si richiamano le precedenti considerazioni. I testi erano attendibilissimi e nel loro racconto non vi sono sbavature. I testi che sono stati ritenuti inattendibili la Corte non li ha considerati.

Perché i testi "portanti" sarebbero inattendibili ? L'appellante non lo spiega. I testi "portanti" non avevano alcun interesse nel processo, né rapporti con gli imputati o la persona offesa. Hanno reso dichiarazioni coerenti e in linea con il complesso delle risultanze ed eventuali inesattezze di dettaglio, ad esempio, sull'orario preciso, al minuto, in cui possano aver visto o non visto o sulla sequenza cronologica dell'eco mediatica della vicenda, lungi dall'infirmare le dichiarazioni, le rendono ancora più attendibili perché più sincere e verosimili. E il giudizio sulla coerenza e sulla non contraddittorietà dev'essere formulata sulla sostanza e non sui particolari minuti su cui il teste non può non essere più o meno impreciso. Quando la Signora Capezzali, ad esempio, s'è coricata quella sera, non aveva alcun motivo per accertarsi con precisione l'ora del suo ritirarsi per il riposo notturno e quando la signora s'è

alzata, come faceva tutte le sere, non aveva alcun motivo per guardare l'orologio. Meno che mai lo aveva quando ha udito quell'utlo terribile che le risuonava ancora alle orecchie persino nel corso della sua escussione dibattimentale. Sarebbe proprio altamente sospetta, invece, una precisione al minuto su tali orari e lo stesso vale per il *clochard* Curatolo, tanto per citare l'altro teste "portante".

Le occupazioni in cui i due erano immersi erano le solite della loro giornata. Non era successo nulla di strano (a parte il grido per la Capezzali) e i due non avevano motivo di memorizzare i particolari.

Proprio per questo la loro testimonianza è così genuina.

Il fatto che la dinamica omicidiaria sia priva della necessaria consistenza oggettiva vuol dire che la ricostruzione della stessa è stata formulata, partendo in particolare dalle risultanze medico – legali e cercando di "leggerle" ai fini della ricostruzione dei movimenti degli uccisori e della vittima.

Non c'era una telecamera che filmava la dinamica del delitto, come non c'è in quasi tutti i delitti ed è chiaro che la dinamica va ricostruita partendo da tutti i dati certi disponibili.

Il fatto, poi, che la dinamica sia frutto di "*contingenze meramente casuali*" è del tutto neutro ai fini della dinamica stessa. Cosa significa ? Il delitto è la risultanza di coincidenze occasionali. E allora ? Cosa rileva questo ai fini della ricostruzione del delitto ? Questo fatto rileva, invece, ai fini della genesi dell'impulso omicidiario che nasce in questo modo, ma la dinamica del delitto segue alla genesi ed è indipendente dall'occasione del delitto stesso.

Quanto alle pretese incertezza circa il reperto 36, cioè il grosso coltello

responsabile della lesione fatale, dimentica l'appellante quanto la Corte ha affermato alle pp. 282, 283 e 284 della sentenza circa l'impossibilità che possa essersi verificata qualsivoglia contaminazione, non solo in relazione alle modalità di sequestro del coltello, della sua conservazione e del suo inoltro alla Polizia Scientifica (per come descritte dall'Isp. Finzi e dal Sov. Gubbiotti) ma anche perché il coltello stesso non era stato mai portato nella casa di Via della Pergola in quella breve settimana che precedette il delitto e nella quale iniziò la conoscenza e il rapporto tra il Sollecito e la Knox.

Perché è la stessa imputata, a tacer d'altro, che ammette di aver conosciuto Raffaele da un massimo di 10 gg. a un minimo di 8 gg. rispetto al primo novembre, rispondendo ad una precisa domanda del difensore Avv. Ghirga, vale a dire il 22 o il 24 ottobre, ma poi aggiunge: "DIF (AVV. DALLA VEDOVA): e quando hai conosciuto Raffaele c'era anche Meredith.

IMPUTATA: quando ho conosciuto Raffaele sì, sì, lei era con me al concerto sì.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): poi il giorno 26 in cui erano presenti Raffaele e Filomena chi altro c'era con voi il 26 ottobre?

IMPUTATA: questo era il concerto." (vds. il verbale del 12.06.09, a p. 123).

Quindi, si trattava di venerdì 26 ottobre, proprio una settimana prima del primo novembre.

Né possibilità di contaminazione se non, per mera ipotesi, con materiale biologico dello stesso Sollecito presente nella stanza del delitto, può ammettersi per il cosiddetto "gancetto" del reggiseno.

Ma la pretesa contaminazione costituisce una astratta possibilità in ogni analisi della Polizia Scientifica e non vale sostenere la possibilità di tale evenienza. Bisogna provarla sennò si confonde tra **fatto e possibilità del**

fatto e questo è un errore imperdonabile che questa Corte non può commettere, perché l'onere fa carico alla difesa che, però, questa prova non l'ha potuta dare. Vi è di più, l'organo del Pubblico Ministero ha dimostrato o la concreta impossibilità di una contaminazione, come nel caso del coltello o, comunque, la irrilevanza della stessa, per il gancetto perché se vi fosse stata la pretesa contaminazione avrebbe confermato la presenza del Sollecito nella stanza del delitto.

L'appellante si dilunga, poi, in disamine della giurisprudenza in materia di processo indiziario del tutto astratte e irrilevanti perché le “censure” circa l'incertezza del quadro probatorio, ai fini della pronuncia di responsabilità penale si fonda sui riferimenti concreti testè illustrati dei quali si è dimostrata l'infondatezza.

Motivo XIII. Preteso errore circa l'aggravante della violenza sessuale. Secondo l'appellante, sarebbe la stessa sequenza omicidiaria ricostruita dalla Corte ad escludere un qualsiasi ruolo degli imputati nell'azione di violenza di Rudi e ciò per quelli che la difesa Sollecito chiama “*steps*” e che sono i seguenti: nessuno ha visto i tre entrare nella casa; Amanda e Raffaele si sarebbero portati nella camera della prima per stare in intimità; Rudi, uscito dal bagno, sollecitato da un'atmosfera “predisponente”, avrebbe deciso l'“*approccio*” con Meredith e si sarebbe portato nella stanza di quest'ultima o di sua iniziativa (come ritiene la Corte) o perché invitato da Amanda e da Sollecito; la reazione di Meredith “disturbò” i due imputati che si portano nella camera di Meredith per spalleggiare Rudi. Vi è, poi, un ulteriore elemento e cioè la solita mancanza di conoscenza tra Sollecito e Rudi.

L'appellante non aggiunge, ovviamente, il fatto che la Corte, dopo aver affermato a p. 392 della sentenza una circostanza assolutamente scontata e cioè che l'assumere decisioni circa le proprie azioni anche criminose, la "scelta di male" di cui parla il giudice di prime cure, rientra nella libertà di scelta che è un dato incontestabile dell'essere umano ed è il presupposto perché una certa azione venga imputata all'agente, dopo aver affermato questo principio, la Corte afferma che tale scelta " di male" iniziò col consumo di sostanze stupefacenti e tale consumo, di cannabinoidi, è risultato, dalle dichiarazioni del Prof. Tagliatela e del Prof. Cingolani, avere effetti alterativi della percezione e della capacità cognitiva, oltreché depressiva sui freni inibitori (vds. la sentenza a p. 393).

Nel passaggio dell'atto d'appello relativo a tale punto, abbiamo inutilmente cercato un sia pur minimo accenno al consumo di stupefacente ma la fatica è stata vana ed è chiaro che non tener conto di un elemento che la Corte ha ritenuto così importante nel determinismo del delitto, costituisce un errore gravissimo, tale da inficiare anche la presente censura alla decisione della Corte.

D'altra parte, neppure ricorrendo ai soli elementi richiamati dall'appellante potrebbe pervenirsi ad escludere il concorso degli attuali imputati anche nella violenza sessuale: il fatto che i tre non siano stati visti entrare nella casa non inficia proprio alcunché perché, dalle risultanze complessive dell'istruttoria dibattimentale, i tre in quella casa ci sono stati la notte del delitto. Rudi lo ha confessato ed ha tirato in ballo altri due giovani, una delle quali era certamente Amanda, mentre i due, a tacere delle tracce biologiche e delle

impronte lasciate, sono stati visti da un testimone, il Curatolo, sino a poco prima l'ora del delitto, a una ventina di metri, più o meno, dalla casa.

L'intimità tra i due imputati nella camera di Amanda, la sollecitazione sessuale di Rudi, il rifiuto veemente frapposto da Mez e la reazione di "disturbo" dei due imputati delineano un quadro del tutto verosimile, soprattutto se si tiene conto della più volte ricordata promiscuità che contraddistingueva quell'ambiente studentesco e il tutto assume una connotazione perfettamente comprensibile alla luce del consumo di sostanze stupefacenti con gli effetti che si sono testè descritti.

Forse Sollecito non aveva una pregressa conoscenza di Rudi, ma certamente vi era un elemento che li univa, vale a dire Amanda che conosceva bene entrambi e i due ragazzi erano attratti dalla ragazza di Seattle ed erano desiderosi di compiacerla.

Motivo XIV. Pretesa insussistenza dei reati di porto ingiustificato di coltello, di simulazione di reato e del furto dei telefoni cellulari.

Quanto al porto ingiustificato del coltello di cui al Rep. 36, ancora l'appellante insiste su una pretesa incompatibilità del coltello con la lesione più grave, quando tutti i periti, il Dr. Lalli e i CC.TT. della Procura ne hanno invece sostenuto la "non incompatibilità", cioè la compatibilità.

Le tracce biologiche sono estremamente significative, una, quella di Amanda nel punto in cui la mano dell'impugnante si spinge sino al fermo dell'impugnatura, a protezione della mano dalla lama, l'altra, quella di Meredith, nella parte terminale della lama.

Le modalità di prelievo e di conservazione escludono qualsivoglia

contaminazione, come s'è visto.

Ed è un'arma che non era stata mai portata a Via della Pergola in quella breve settimana prima del 2 novembre, in cui Sollecito aveva conosciuto la Knox.

D'altra parte, è nota l'abitudine del Sollecito di portare sempre coltelli con sé. E' del tutto verosimile che abbia indotto anche Amanda a portarsi un coltello dietro, soprattutto per motivi di sicurezza, visto che l'area cittadina dove insistevano le due abitazioni era ai margini di un'area boschiva, quella del Bulagaio, con abitazioni solo sparse e a distanza.

Quanto alla simulazione, si è visto che la stessa è indiscutibile e si richiamano tutte le precedenti considerazioni e non può che ricondursi ai due imputati, visto che Rudi, nel suo colloquio telefonico con l'amico Benedetti, confessa che, sinché c'è stato lui in quella casa, non vi erano vetri rotti o pietre ed è evidente che l'operazione è stata posta in essere dagli altri due imputati, in particolare da chi aveva tutto l'interesse a farlo, cioè da Amanda, coinquilina in quell'appartamento (e unica con la vittima in quel "ponte festivo") e da Raffaele che stava sempre dietro ad Amanda ed era sempre partecipe di quello che lei faceva. E il comportamento tenuto dai due la mattina dopo era volto proprio a proseguire nella simulazione e a ritardare la scoperta del cadavere.

Il furto dei cellulari la Corte lo ha spiegato diffusamente a p. 412 e lo ha ravvisato nella necessità di evitare che lo squillo derivante da chiamate, rimaste senza risposta, potesse essere captato dalle orecchie di persone che avrebbero potuto portarsi quella notte in Via della Pergola, come le

coinquiline italiane o il “fidanzato” di Mez, Silenzi che avrebbero potuto insospettirsi della mancata risposta.

Motivo XV. In subordine, riduzione della pena inflitta per l’omicidio. Non se ne comprende il motivo e si richiama, in proposito, l’appello del Pubblico Ministero.

Nella presente vicenda processuale, andava riconosciuta l’aggravante dei futili motivi e andavano escluse le generiche.

Non solo la pena, quindi, non deve essere ridotta, ma dev’essere inasprita con l’accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero.

Motivo XVI. Sospensione dell’esecuzione delle provvisionali.

A contrario, si osserva che non basta invocare il pregiudizio economico che deriverebbe dall’esecuzione della provvisoria.

Occorre in primis il *fumus boni juris*, da ritenere presupposto di quei “gravi motivi” che sono oggi sufficienti per la sospensione, in forza della sentenza n. 353 del 1994 della Corte Costituzionale. Ma si è visto che un tale *fumus* non vi sia.

APPELLO KNOX.

Motivo III). Pretesa violazione dell’art. 192, commi primo e secondo c.p.p. e 533, comma primo c.p.p.

Al di là delle affermazioni di principio, l’appellante, a sostegno di tale censura, individua i seguenti punti:

- a) Le modalità, il movente e le causali dell’omicidio. Sarebbero state ricostruite in modi differenti dal PM, dal GUP e, in ultimo, dalla Corte

d'Assise, nella decisione impugnata. Ma quello che conta è quest'ultima perché l'appello investe solo ed esclusivamente la sentenza, non il processo attraverso il quale il Pubblico Ministero, approfonditi gli atti d'indagine, giunge a formulare il quadro definitivo e neppure il decreto che dispone il giudizio del GUP, decreto che non contiene l'illustrazione della dinamica e del movente del delitto. Né possono invocarsi, a tal fine, provvedimenti del GUP che non hanno finalità decisorie complessive nel merito ma che attengono ad aspetti particolari, come, ad esempio, quello relativo alla libertà personale. In particolare, dall'istruttoria dibattimentale e in particolare dalla deposizione di Antonio Curatolo, è emerso che i due imputati, dalle 21 circa alle 23,30 circa ed oltre, erano in Via della Pergola e non nell'abitazione del Sollecito, come da loro sostenuto, in maniera peraltro contraddittoria.

- b) Su tale punto, l'appellante fa affermazioni prive della benché minima motivazione. Non spiega, cioè, perché gli indizi, ancorché trattati lungamente dal Giudice di prime cure, siano incerti. Lo afferma e basta e il discorso è, pertanto, totalmente sfornito di rilevanza.
- c) La sentenza lascerebbe irrisolti aspetti fondamentali, quali: *difetterebbe il riscontro probatorio della presenza della Knox nella stanza del crimine né che fosse l'autrice del delitto*: ma è la Knox stessa che si è posta, sin dal mattino del 6 novembre 07, nel luogo del delitto e, del resto, nell'attiguo bagnetto, vi sono tracce ematiche incontestabili della Knox e della vittima, senza parlare delle impronte evidenziate dal

Luminol. L'arma del delitto reca il profilo genetico della Knox nell'impugnatura e quello della vittima nella lama. La Knox era a conoscenza dei particolari della punto esatto in cui fu uccisa Meredith che ciò presuppone la sua presenza nel luogo del delitto. La Knox (e il Sollecito) ha cercato di ritardare il più possibile la scoperta del cadavere soprattutto affermando, contro la realtà, che fosse normale che Mez si chiudesse a chiave in camera. *Non sarebbe ragionevole la prospettazione di due delitti nella scena omicidiaria*: cosa significa ? Vi è una evidente contraddizione, sul punto, tra i due appelli. Cosa vuol dire l'appellante ? Che l'unico coltello era quello n. 36 ? Se è così, non si vede a cosa possa giovare alla Knox, ma il discorso non cambierebbe se, accanto al coltello sequestrato, usato dalla Knox, ne fosse stato usato un altro dal Sollecito. Che differenza fa ? *Non sarebbe ragionevole il trasporto del coltello*: il coltello c'era nella stanza del delitto, era di Sollecito, non era mai stato portato nella casa di Via della Pergola né Meredith era mai stata a casa del Sollecito, nella settimana precedente, cioè nell'unico periodo di tempo in cui poteva essere accaduto, visto che i due imputati si conoscevano da circa una settimana. *Non vi sarebbero riscontri alla conoscenza tra Rudi e Sollecito*. Premesso che i due abitavano a poche decine di metri di distanza ed anche prescindendo dalle testimonianze del Kokomani e, soprattutto, del Gioffredi, i due avevano un significativo punto d'incontro: proprio Amanda Knox che conosceva da pochi giorni il Sollecito e da un periodo maggiore il Guede. Né è essenziale alla figura del concorso di

persone la previa conoscenza del concorrente. *Radicale inverosimiglianza del concorso della Knox nella violenza sessuale.* Perché sarebbe inverosimile l'appellante non lo spiega, limitandosi alla considerazione che la Knox non ne avrebbe avuto interesse, visto che Mez era sua amica e coinquilina. Il discorso dovrebbe valere *in primis* per l'omicidio, ma il rapporto di coabitazione non esclude affatto la possibilità che si commettano delitti in danno del coabitante, anzi spesso tale situazione è occasione di attriti, anche gravi e, in prospettiva, di delitti

Motivo IV. Erronea e carente motivazione di struttura di reato complesso plurisoggettivo. Il motivo d'appello è decisamente ermetico, ma sostanzialmente si focalizza sulla personalità della Knox e sull'impulso all'azione omicidiaria, posti in relazione al concorso di persone nel reato.

Sulla personalità dell'imputata l'appellante richiama le solite affermazioni indimostrate e, comunque, totalmente irrilevanti sulla "vivacità e positività" della ragazza di Seattle e richiama il fatto che la Corte l'abbia ritenuta suscettibile della concessione delle attenuanti generiche, quasi che la concessione delle stesse fosse incompatibile con l'affermazione della sua responsabilità penale per i reati per cui si procede.

Orbene, la Procura ha impugnato sul punto, cioè sulla concessione delle attenuanti generiche (e sulla esclusione dell'aggravante dei futili motivi), la sentenza della Corte d'Assise e, in questa sede, non si può non richiamare, in proposito, l'appello proposto dall'ufficio del Pubblico Ministero, come la condanna riportata dalla Knox a 269 dollari da parte della Corte Municipale

di Seattle, la gravissima attività calunniosa **posta in essere dalla Knox la mattina del 6 novembre contro Diya Lumumba e mantenuta nonostante la carcerazione del suo innocente datore di lavoro**, l'atteggiamento stravagante e del tutto incompatibile con il dolore per la perdita di una ragazza di cui si affermava amica dimostrato dalla Knox in Questura (con la "spaccata" e la "ruota"), per non parlare del tono sprezzante con cui la Knox rispondeva alle osservazioni delle connazionali di Meredith, queste sì commosse e turbate per la perdita di quest'ultima e per le sofferenze che la stessa avrebbe subito.

Ma, prescindendo per un attimo dall'appello del Pubblico Ministero, non si comprende veramente come la riconosciuta (dalla Corte) esistenza di motivi per la concessione delle generiche debba essere ritenuta incompatibile con la commissione di un omicidio. Troppe volte la cronaca giudiziaria ci pone di fronte personaggi apparentemente ineccepibili ma che vengono accusati e condannati per omicidio, specie quando manchi la premeditazione e si tratti, come nella presente vicenda, di un fatto occasionale.

La Knox e il Sollecito non erano a casa di quest'ultimo dalle 21 sino a oltre le 23,30 del primo novembre, ma in Via della Pergola, a poche decine di metri dalla casa del delitto. Il coltello stava a casa del Sollecito e da lì è stato portato in Via della Pergola perché reca le tracce genetiche dell'imputata (nell'impugnatura, anzi nel punto dove si fa forza) e della vittima (nella lama) ma quest'ultimo profilo genetico doveva essere stato lasciato quella notte perché Mez non era mai stata a casa del Sollecito in quei sette giorni circa in cui la coinquilina di Seattle e il ragazzo di Giovinazzo si erano

conosciuti e si frequentavano, né quel coltello era stato mai portato in quegli stessi sette giorni a Via della Pergola.

Non si comprende perché mai l'appellante consideri illazioni il fatto che in una città universitaria, due giovani, per di più abitanti a poca distanza l'uno dall'altro, possano conoscersi senza formalità.

Non vi sono state variazioni della causale del delitto. Vi è stato un naturalissimo approfondimento, da parte della Procura, nel corso delle indagini, di aspetti che potevano aver concorso alla spinta al delitto, pur in un contesto sempre di natura erotica, ma la Corte non poteva aver cambiato giudizio: la Corte si è espressa nella sentenza, una volta per tutte. E' strano che certi concetti debbano essere sottolineati, perché si tratta di circostanze lapalissiane.

Quanto all'affermazione secondo cui la "violenza omicidiaria" debba necessariamente ricondursi ad una struttura "gravemente paranoide", si tratta di una mera opinione che non interessa minimamente questo processo e che comporterebbe, tra l'altro, la necessità di ipotizzare un perturbamento psichico in ogni autore di omicidio, ma è evidente che non è così.

Motivo V. Erronea valutazione del reperto 36 e istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con assunzione di perizia ex art. 603 c.p.p.

Prova circostanziale. Qui l'appellante cerca di dimostrare come il coltello in sequestro non sia l'arma del delitto. Per sostenere questo assunto, l'appellante sottolinea il fatto che, essendo stata esclusa la premeditazione ed essendosi trattato di un delitto d'impeto, una reazione di questo tipo avrebbe dovuto essere realizzata con un'arma di facile e pronta reperibilità. Ma questo

renderebbe inverosimile l'utilizzazione di un coltello come quello in sequestro poiché il coltello non era a disposizione degli autori dell'omicidio ma si trovava, invece, in un luogo diverso, nella casa di Corso Garibaldi. L'appellante aggiunge poi che è inverosimile la spiegazione data dalla Corte circa il motivo della presenza del coltello in Via della Pergola: sarebbe stato il Sollecito, solito a portare con sé dei coltelli, a consigliare ad Amanda di portarsi il coltello a fini di sicurezza e, per questo, Amanda l'avrebbe riposto nella grande borsa che Amanda aveva in casa, come riferito dalla Romanelli. Secondo l'appellante, il ricorso alla massima d'esperienza nel caso di specie sarebbe ingiustificato e fuorviante, anche perché la borsa di Amanda era in realtà una borsa di stoffa (vds. appello a p. 34). Per la Corte, inoltre, secondo l'appellante, il coltello di cui al reperto 36 fu impiegato "a mero scopo di minaccia" (vds. p. 35), mentre una delle lesioni della vittima sarebbe stata prodotta con un diverso coltello di ridotte dimensioni: questo ulteriore elemento renderebbe assolutamente inverosimile la presenza del coltello nell'abitazione di Via della Pergola sarebbe la contraddizione riscontrabile tra l'affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui, da un lato il coltello non era mai stato in Via della Pergola e quella secondo cui il coltello vi fosse invece quella notte perché Amanda era solita portarlo con sé nella propria borsa (vds. appello a p. 35)

Vi era, quindi, un'insanabile contraddizione in queste due affermazioni della Corte.

Orbene, le cose non stanno affatto così. Come è sempre accaduto negli elaborati difensivi degli imputati, anche qui vi è l'estrapolazione di passi

della sentenza isolati dal contesto nel quale sono contenuti e, a monte, il tentativo di negare un fatto, attraverso la (afferzata) implausibilità della spiegazione addotta, circa i motivi del fatto stesso.

La Corte ha detto con estrema chiarezza che il coltello di cui al reperto 36 fu utilizzato per procurare a Meredith la lesione più grave (vds. ad esempio pp. 170 e 174 della sentenza, proprio in fondo alla pagina). Con ciò, evidentemente, ha ritenuto che il coltello vi fosse in Via della Pergola quella notte e vi fosse stato portato dall'abitazione del Sollecito dove si trovava.

Su questo coltello sono state rinvenute tracce biologiche importantissime in punti decisivi: quella della Knox nell'impugnatura, anzi proprio nel punto dove forza la mano che impugni il coltello e quella di Mez nella parte terminale della lama.

Tali elementi rendono evidente che quel coltello fu portato da casa del Sollecito a Via della Pergola con certezza la notte del delitto e che fu utilizzato per procurare alla Kercher la lesione più grave. E che quel coltello fosse impugnato dalla Knox e fosse stato utilizzato contro Meredith lo dimostra proprio la localizzazione dei profili genetici dell'imputata e della vittima. Quanto alla prima, la Corte ha messo bene in evidenza come la presenza del profilo genetico della Knox nella parte terminale dell'impugnatura, laddove il manico stesso ha come un rialzo protettivo per evitare alle dita di scivolare nella lama che si trova proprio immediatamente sotto quella sorta di protezione, sia ragionevolmente spiegabile col fatto che la traccia fu lasciata in un contesto di inclinazione del coltello e di violenta spinta della mano tanto da provocarne lo scivolamento in quell'ultima

protezione e, quindi, il residuo genetico. Una normale impugnazione del coltello in posizione orizzontale al piano d'appoggio e in assenza di spinta, come sarebbe accaduto se il coltello fosse stato utilizzato, ad esempio, per motivi di tipo culinario o comunque per necessità domestiche, non avrebbe lasciato quel profilo in quel punto.

Queste cose la Corte le ha dette chiaramente a p. 404.

Quanto all'ubicazione del profilo di Meredith nella lama e, per di più, nella parte prossima alla punta, non vi è bisogno di soffermarsi sul significato di tale ubicazione della traccia, specie se si considera quanto precisato a proposito del reperto dell'imputata.

Né è possibile sostenere che quel profilo genetico fosse stato lasciato da Mez nella casa del Sollecito, evidentemente in una situazione non normale, perché non si lascia il profilo genetico sulla lama di un coltello, per di più vicino alla punta, se non vi è una significativa pressione di materiale biologico sulla lama stessa: nel caso meno drammatico che si possa immaginare vi è, in ogni caso, se non una ferita, un'energico struscio delle dita o della mano sulla lama stessa.

Ma Mez, in quella sola settimana, non vi era mai andata nella casa del Sollecito.

Non va, infatti, dimenticato un particolare troppo spesso obliato: Raffaele e Amanda si sono conosciuti una settimana prima del delitto. Solo una settimana.

La Corte è pervenuta alle sue conclusioni partendo da questi punti fermi.

E non è cercando di mettere in discussione i motivi indicati dal Giudice di

prime cure come quelli che possono spiegare il perché Raffaele affidò quel coltello alla Knox che si può contestare quei punti fermi di fatto.

Nel passo richiamato, la Corte cerca di dare una spiegazione plausibile ad un fatto che ha giustamente considerato come certo e ha formulato l'ipotesi che in una o più di quelle notti di quella settimana, il Sollecito avesse convinto la ragazza di Seattle a portare con sé il coltello con finalità di difesa. Ma questo non significa sostenere che il coltello fosse stato lasciato nella casa di Via della Pergola. Se la finalità era quella difensiva, quel coltello doveva servire ad Amanda negli spostamenti in quelle zone sì centrali ma anche prossime all'area boscosa del Bulagaio, zone frequentate da spacciatori e, di certo, non tranquille per una giovane ragazza straniera. Ma serviva a questo, non ad essere utilizzato nella casa di Via della Pergola.

Quanto ai rilievi medico – legali sul punto, l'appellante eccepisce l'incompatibilità del coltello di cui al Rep. 36 con quello utilizzato per uccidere Meredith.

Secondo l'appellante, la Corte aveva errato nell'attribuire “aprioristica certezza” (così a p. 36 dell'atto d'appello) ad una circostanza, quale la compatibilità dell'oggetto con la lesione maggiore, compatibilità che il dibattimento avrebbe dimostrato come tutt'altro che certa.

Secondo l'appellante, la Corte sarebbe pervenuta a tale conclusione solo dopo il rinvenimento della traccia di Meredith nella lama. La Corte, inoltre, inspiegabilmente sarebbe pervenuta alla conclusione che gli oggetti da punta e da taglio utilizzati sarebbero stati due.

L'appellante si è soffermato, in particolare, sulle dichiarazioni del Prof.

Mauro Bacci, uno dei CC.TT. della Procura, esaminato all'udienza del 4.04.09), secondo cui, mentre la lesione più grave a sinistra è compatibile col coltello di cui al rep. 36, la lesività nell'ambito latero cervicale destra sarebbe riconducibile ad un diverso oggetto. Il CT Prof. Bacci avrebbe anche aggiunto che un coltello più piccolo potrebbe essere compatibile anche con la lesione più grave a sinistra.

Da questa affermazione, l'appellante deduce che il Prof. Bacci, CT del PM, avrebbe condiviso le conclusioni del Prof. Torre e, quindi, la Corte avrebbe tratto le sue conclusioni senza il conforto sicuro nemmeno del principale dei CC.TT. del PM, posto che i periti hanno detto che la lesività maggiore è *non incompatibile* col coltello di cui al rep. 36.

Si tratta, invece, di un'affermazione gravemente distonica rispetto non solo a tutte le risultanze ma alle stesse affermazioni del Prof. Bacci.

Il Prof. Bacci ha sottolineato non la “non incompatibilità”, ma la netta “compatibilità” tra il coltello di cui al rep. 36 e la lesione più grave: basta rileggere le affermazioni del CT della Procura, ad esempio, a p. 13 del p.v. di udienza del 18.04.09) e, soprattutto, a p. 14 dove il CT definisce “assolutamente” compatibile la lesione più grave con il coltello di cui al rep. 36.

Circa, invece, l'altra lesione, a destra, il Prof. Bacci, pur sottolineando che “qualche elemento di compatibilità c'è” (vds. p. 13 dello stesso verbale), conclude poi in senso negativo. E questo è esattamente quello che ha affermato la Corte di primo grado, in piena aderenza alle risultanze processuali, soffermandosi a lungo sulla questione (si veda la sentenza

appellata alle pp. da 167 a 175 e anche più oltre, alle pp. 201, 402 – 404).

La Corte, concludendo sul punto, proprio nella penultima frase della p. 174, ha ritenuto “inaccoglibile” la tesi della incompatibilità tra la lesione più grave e il coltello rep. 36.

Né vale invocare, occorre ripeterlo, l’espressione utilizzata dai periti in quello che può considerarsi un eccesso di cautela lessicale tipico dell’ambito di cognizione medico – legale che non può quasi mai individuare un oggetto come quello che ha esattamente prodotto quella certa lesione, ma può soltanto esprimersi in termini di compatibilità (o non incompatibilità) e incompatibilità: si veda, sul punto, quanto affermato dal Prof. Bacci secondo cui è molto difficile operare un’attribuzione certa di uno strumento alla lesione, come, d’altra parte, anche escludere che quel certo strumento possa essere stato utilizzato e questo perché la lesività dipende da una molteplicità di fattori (vds. le dich. del Prof. Bacci in data 18.04.2009, alle pp. 11 e 12).

Appellarsi, quindi, alla cautela lessicale medico – legale per mettere in dubbio la compatibilità del reperto è, pertanto, del tutto ingiustificato e, ovviamente, la conclusione circa la compatibilità è ulteriormente rafforzata dai reperti genetici dell’imputata e della vittima, presenti nel coltello e, soprattutto, dall’ubicazione degli stessi.

La Corte, secondo l’appellante, invece di argomentare circa l’identità dell’oggetto in sequestro con quello che aveva ucciso Meredith, si era limitata a confutare le osservazioni difensive circa la pretesa incompatibilità dell’arma. E, a tal proposito, l’appellante, secondo un’abitudine ormai ben conosciuta, estrapola un passaggio della motivazione con cui il giudice di

prime cure confuta l'argomento, utilizzato dai CC.TT delle difese, avrebbe osservato: “ un aggressore animato dall'intento di uccidere....”, richiamando in maniera non precisa il passaggio della sentenza che, a proposito delle due incisure dell'epiglottide, osserva: “ Le due incisure dell'epiglottide non si ritiene stiano a significare il comportamento di chi, animato dall'intento di uccidere, reitera i colpi, estraendo il coltello dalla ferita e tornando nuovamente a colpire.....Una tale ricostruzione non dà ragione, si ritiene, del perché il colpo sarebbe stato portato nello stesso punto: se tale motivo lo si vuole ancorare all'intento omicidiario ed alla constatazione che la morte non si era ancora verificata, il colpiteore avrebbe dovuto dirigere il colpo verso altra regione corporea anziché insistere in quella che, attinta, si era rivelata inidonea”. La Corte poi aggiunge: “sotto diverso profilo, appare difficile immaginare che il coltello, estratto, possa essere finito nella medesima ferita già procurata e che doveva essere già coperta di sangue e da questo nascosta” (vds. la sentenza, a p. 171).

E' proprio l'impossibilità che i colpi successivi siano finiti esattamente nello stesso punto attinto dal primo l'elemento considerato fondamentale dalla Corte per ritenere inattendibile la ricostruzione difensiva che postula la reiterazione dei colpi nello stesso punto e la completa immersione della lama che non avrebbe potuto essere quella, molto più lunga del tramite, del coltello in sequestro.

L'appellante estrapola e mutila il passaggio della sentenza e censura il riferimento più significativo di cui non v'è traccia nel richiamo letterale del passaggio (si veda l'appello a p. 48) e il motivo prosegue, baipassando

disinvoltamente questo punto fondamentale e attingendo alla questione del dolo eventuale, ipotizzato dalla Corte proprio per spiegare, insieme a tutte le circostanze della vicenda e ai disperati movimenti di resistenza della vittima, un tale atteggiamento psicologico degli imputati che, lo si consideri come si vuole, è, in ogni caso, un dolo omicidiario.

L'appellante sottolinea, poi, la pretesa impossibilità che l'arma avrebbe arrestato la sua corsa, nel corso della reiterazione dei colpi, sempre alla stessa distanza di 8 cm. Oltre a ignorare letteralmente il fatto che appare inverosimile una reiterazione dei colpi che finiscano nello stesso punto, l'appellante non prende in considerazione quanto affermato dalla Corte a proposito del limitato movimento di allontanamento della vittima dal coltetto e al successivo e opposto movimento di riavvicinamento operato dagli aggressori, nel corso della disperata resistenza di Meredith: il giudice di prime cure descrive la dinamica nella seconda metà della p. 171 della sentenza, ma l'appellante non confuta seriamente questa ricostruzione, limitandosi a ritenerla "disancorata da prove o leggi scientifiche", ma con questo si limita ad un'affermazione apodittica e non offre motivi a sostegno dell'appello.

All'appellante, infine, non appare verosimile che non vi sia stata una rilevante violenza nel colpo e, quindi, un intento omicidiario di tipo solo indiretto, come se il dolo omicidiario dovesse essere esclusivamente diretto e si dovesse, quindi, necessariamente usare l'arma in tutta la capacità offensiva consentita. Non accade così nella realtà: nella realtà, la lunghezza del tramite della lesione non riproduce necessariamente la lunghezza della lama. La

Corte lo ha detto chiaramente e ha osservato che sarebbe altrimenti fatica insuperabile immaginarsi il tipo di lama che avrebbe dovuto produrre la lesione immediatamente sottostante quella più grave, della lunghezza di un centimetro e mezzo, rispetto alla quale non può certo sostenersi che vi sia stato un impatto con una struttura corporea che abbia impedito una profondità maggiore (vds. la sentenza a p. 172).

Quanto all'implausibilità della tesi che sia stato usato un altro coltello, oltre quello in sequestro, questo è invece proprio quello che ha chiaramente affermato il CT del PM Prof. Mauro Bacci e la Corte ha fatto propria tale conclusione.

Anche il richiamo all'affermazione del Prof. Torre a p. 47 del verbale di udienza del 6.07.09 non aggiunge praticamente nulla di rilevante a quanto ricostruito dalla Corte anche perché all'affermazione del CT della difesa Knox secondo cui sarebbe la prima volta nella storia che si vede uno scannamento fatto con due coltelli e da due persone, il PM Comodi ha replicato che lo scannamento è stato provocato con un solo coltello mentre l'altro coltello ha provocato una lesione minore non mortale e il CT Knox, pur obiettando che la lesione in questione non era così lieve come sostenuto dal PM, non ha contestato la rilevanza decisiva della lesione maggiore nel determinismo della morte (vds. il verbale 6.07.09, a p. 47).

Una digressione: alle Idi di Marzo del 44 A.C., Caio Giulio Cesare fu colpito alla gola, proprio all'inizio dell'aggressione degli oltre 60 senatori, da Publio Servilio Casca, per poi essere colpito alla schiena, ancora alla gola, al petto e all'inguine da 23 colpi di pugnale.

Come si fa a sostenere affermazioni come quelle del Prof. Torre ?

Il punto C), sulle indagini genetiche, è di pertinenza della collega.

E veniamo all'articolato **motivo VI**, cioè alla questione della presenza di Amanda Knox in Via della Pergola.

Il motivo inizia con la lettera A., cioè con la questione della simulazione.

E' difficile seguire il percorso argomentativo dell'appellante, nel suo tentativo di confutare la conclusione della Corte secondo cui è evidente la presenza della Knox (e del Sollecito) nella scena del delitto.

Secondo l'appellante, la conclusione circa la presenza dei due imputati nella casa di Via della Pergola sarebbe frutto di un inaccettabile e maldestro ragionamento "ad excludendum" che si spiegherebbe così: posto che Rudi si trovava effettivamente in quella casa che conosceva e di cui conosceva gli abitanti e considerato, quindi, inverosimile che vi si sia introdotto furtivamente attraverso la finestra, deve concludersi che Rudi è potuto entrare nella casa perché ve lo ha fatto entrare Amanda, l'unica coinquilina, oltre alla vittima, presente in quei giorni.

Il ragionamento per esclusione, utilizzato dalla Corte, esige, secondo l'appellante, "affrontare ed analizzare gli elementi oggettivi e logici che riguardano il ruolo e la responsabilità di Rudy Guede e che escluderebbero....l'autonoma ed esclusiva partecipazione di quest'ultimo" (vds. l'appello a p. 84).

Secondo la Corte, non sarebbe possibile ipotizzare l'ingresso del Guede attraverso l'effrazione della finestra della Romanelli.

Il Guede conosceva quella casa ed i suoi abitanti e ciò escluderebbe un

ingresso del Guede attraverso quest'ultima modalità.

Questa conclusione sarebbe inaccettabile, per l'appellante, per svariati motivi:

in primo luogo, la stessa Corte ha affermato che Rudi tentò di “approcciare con violenza Meredith nella propria stanza”, mentre Raffaele ed Amanda se ne stavano da soli nella camera di quest'ultima e addirittura si infastidiscono dell'approccio di Rudi alla ragazza inglese;

Rudi si era introdotto furtivamente in immobili con modalità analoghe; la situazione di disordine presente nella stanza della Romanelli e la rottura del vetro della finestra che avevano, secondo la Corte, una evidente finalità simulatoria a cui poteva avere interesse solo la coinquilina Amanda, erano invece, secondo l'appellante, del tutto compatibili con un ingresso clandestino dall'esterno della casa ed era stata la stessa Knox ad affermare agli agenti intervenuti che nulla era stato asportato e ciò era incompatibile con la pretesa finalità della Knox di sviare le indagini, finalità che, viceversa, secondo la Corte, non era applicabile a Rudi, pur sempre estraneo a quella casa;

i sospetti, invece, avrebbero potuto indirizzarsi, secondo l'appellante, su Rudi, viste le innumerevoli tracce dallo stesso lasciate e la sua fuga in Germania, oltre al fatto che, nel colloquio con l'amico Giacomo Benedetti, il Rudi abbia cercato di convincere quest'ultimo circa il movente di rapina nell'omicidio di Meredith.

A conclusione del passaggio, l'appellante afferma: “non è possibile razionalizzare e ricondurre ad una logica ferrea i comportamenti criminali”

(vds. appello a p. 90).

E' davvero arduo individuare un filo di coerenza razionale in motivi di questo tipo che si chiudono subito anche senza bisogno di scomodare la sentenza n. 7195/11 della Prima Sezione della Corte di Cassazione del 16.12.2010 (depositata il 24.02.2011), relativa al Guede e, quindi, il fatto che non è ormai più possibile continuare ad addossare a Rudi, in altro processo, condotte delittuose da cui è stato ritenuto ormai definitivamente estraneo nel processo che lo riguarda.

Quando la Corte esclude che Rudi sia entrato nella casa in modo furtivo, secondo le modalità che si esprimerebbero nel lancio della pietra contro le finestre e nell'arrampicarsi poi, da terra, anzi dalle grate della finestra sottostante, fa sì riferimento al fatto che il Rudi era conosciuto sia dalle ragazze del piano superiore sia dai ragazzi marchigiani del piano di sotto che, tra l'altro, avrebbero potuto fare rientro improvviso nella casa e sorprenderlo. Ma non è questo l'unico e il più importante dei motivi addotti dalla Corte per escludere una simile manovra.

La Corte, infatti, dopo avere esordito con l'affermazione citata dall'appellante, si dilunga con dovizia e chiarezza di argomentazioni sull'oggettiva impossibilità di una manovra di quel tipo. Si vedano le pp. da 35 a 38 della sentenza.

E lo fa partendo da un dato che chiude la questione. Quando la Romanelli lascia la casa, tira le persiane verso l'interno, forse senza chiuderle, ma quelle persiane, per il rigonfiamento subito dal legno, verosimilmente a seguito dell'esposizione al calore e alle intemperie, facevano forza sulla mensola.

Quindi, ammesso che non fossero state chiuse, le persiane erano state tirate all'indietro con una certa forza dalla Romanelli ed erano rimaste così bloccate dalla pressione esercitata dalle stesse sul davanzale.

Le persiane, quindi, la sera dal primo al 2 novembre, cioè la sera del delitto, erano come le aveva lasciate nel pomeriggio del primo la Romanelli: erano tirate all'indietro e accostate, forse non chiuse, ma certamente avvicinate quasi a contatto e incastrate sul davanzale per quel rigonfiamento (si veda la sentenza alle pp. 35 e 36). Lo sconosciuto che avesse deciso di entrare dalla parte della finestra più alta e più esposta alla strada (cioè da quella della Romanelli, come sostengono gli imputati), avrebbe lanciato la pietra sulle persiane accostate e incastrate e le avrebbe seriamente danneggiate (e invece non lo erano) e, per di più, la pietra non avrebbe potuto superare quello sbarramento e sarebbe caduta a terra.

Il particolare delle persiane accostate e prementi sul davanzale per il rigonfiamento del legno preclude immediatamente un utilizzo dell'effrazione della finestra della Romanelli e della caduta della pietra in quella camera diverso da quello simulatorio.

Certo, se le persiane fossero state aperte o non vi fossero state, sarebbe stato possibile infrangere il vetro con quella pietra. Poi bisognava scalarlo quel muro, ma almeno era concepibile un inizio di quell'operazione.

Ma le persiane erano accostate, tirate all'indietro e incastrate. La realtà è questa e a nulla vale immaginarsi inesistenti o completamente aperte per rendere verosimile il lancio della pietra sul vetro della finestra, come ha fatto il CT Sollecito Maresciallo Francesco Pasquali.

L'appellante, invece, come al solito, estrapola un paio di considerazioni d'esordio, sul fatto che il Rudi conoscesse quella casa e fosse, quindi, inverosimile quel tentativo di furto, omettendo qualsivoglia accenno al nucleo centrale della motivazione, in cui la Corte chiude la possibilità che quella sorta di tentato furto fosse un fatto reale e non invece una smulazione ed è evidente che l'interesse a simulare l'effrazione dovesse focalizzarsi su un ben preciso rapporto tra il soggetto "simulante" e quell'appartamento e allora, esclusa la vittima ed escluse la Romanelli, che si trovava nella lontana zona di Via Fonti Coperte dal fidanzato e la Mezzetti che si trovava a Montefiascone, non rimaneva che la Knox.

Lettera B del Motivo VI. Con tale ulteriore articolazione del motivo VI, l'appellante cerca di togliere di mezzo la testimonianza di Nara Capezzali. La Corte di primo grado, secondo i difensori della Knox, aveva ritenuto attendibile la Capezzali, nonostante le "numerosissime incongruenze e contraddizioni emerse nel racconto della Sig.ra Capezzali" (vds. l'appello a p. 91).

Secondo l'appellante, la partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda avrebbe fatto perdere alla stessa la fondamentale caratteristica della "terzietà" (così, appello ibidem). E questo, in primo luogo, perché la teste avrebbe "rielaborato" successivamente l'urlo e non lo "ha rievocato immediatamente" (vds. appello a p. 92) e lo avrebbe fatto sotto l'influenza della forte suggestione provata dalla notizia del delitto e dal ricollegamento dello stesso a quell'urlo.

La Capezzali, infatti, secondo l'appellante, non ha percepito

immediatamente la natura dell'urlo ed ha pensato anche ad uno scherzo di cattivo gusto e non era convinta di che cosa si fosse trattato. Ha addirittura pensato che si fosse trattato di un incidente (vds. appello a p. 93) e ciò era incompatibile con un urlo da film horror, come ha significativamente descritto l'urlo udito quella notte (vds. appello sempre a p. 93). Secondo l'appellante, infatti, l'urlo di una persona che venga investita in un incidente stradale o che venga colpita con un coltello alla gola sarebbe ben diverso e perfettamente riconoscibile (vds. appello a p. 93). Inoltre, mentre la teste, in sede di indagini, ha dichiarato con certezza che l'urlo proveniva dalla casa di Via della Pergola, in dibattimento lo avrebbe smentito. E, poi, la teste si è presentata a rendere le sue dichiarazioni solo un mese circa dopo il delitto. E, per finire, la teste ha dichiarato di aver appreso del delitto alle prime ore del mattino del giorno dopo la notte dell'urlo.

L'appellante cerca, poi, di inficiare l'altro fondamentale passaggio della testimonianza, cioè quello dei rumori sentiti dalla signora dopo l'urlo. In termini più precisi, secondo l'appellante, la Capezzali ha udito dapprima uno “scalpiccio di sassi di foglie”, poi, a distanza di “due secondi un minuto dopo”, il rumore dei passi sulle scalette metalliche sopra il garage (vds. appello a p. 94). Ciò implicherebbe, secondo l'appellante, la presenza di una sola persona e la vanificazione della testimonianza della Capezzali, perché, nella stessa frazione di secondi indicata dalla teste, la Knox avrebbe dovuto ripulire i piedi sporchi del sangue della vittima, lasciare le orme con i residui di sanfue e porre in essere la simulazione del furto.

Secondo gli appellanti, poi, il Giudice per l'udienza preliminare che aveva

condannato Rudi con il rito abbreviato, aveva indicato, come orario dell'urlo, quello delle 22.30 – 22.40 del primo novembre, non quello indicato dalla Corte d'Assise nelle ore 23.30 del primo novembre.

Tra le deposizioni della Capezzali e della Monacchia vi era, inoltre, divergenza sia sul tipo di urlo (secco e forte e preceduto da un litigio in italiano, per la seconda, prolungato e senza litigio, per la prima).

La Monacchia non ha riferito, inoltre, dello scalpaccio e della corsa sulle scale e la stessa si è presentata dopo oltre un anno e “dietro forti condizionamenti di un giornalista” (vds. l'appello a p. 96). Va anche aggiunto, a smentita delle sue dichiarazioni, che i genitori della Monacchia non avevano udito nulla.

Questo è il sunto degli argomenti della lettera B) del motivo VI.

Orbene, quanto alla partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda, sarebbe da stupirsi se la stessa, ancora scossa e sofferente per la morte del marito e persona semplice e spontanea, non fosse stata coinvolta emotivamente da quanto le era accaduto e in particolare dal grido terribile di donna che la signora sentì provenire dalla casa di Via della Pergola e dalla notizia di un delitto così grave avvenuto in un luogo vicinissimo alla propria abitazione. Partecipazione emotiva, quindi, del tutto comprensibile, ma non si comprende perché mai la teste avrebbe perso, per questo, il requisito della "terzietà", avesse, in altre parole, volutamente deformato i propri ricordi per avvalorare l'impianto accusatorio. Non si vede quale interesse avrebbe la teste per mentire in danno di due giovani del tutto sconosciuti e in relazione all'omicidio di una ragazza anch'ella sconosciuta, salvo averla intravista per

strada qualche volta insieme alla ragazza di Seattle nei giorni precedenti il delitto.

Quanto al significato di quell'urlo, è vero che la Capezzali non capì esattamente di cosa si trattasse, ma certamente la Capezzali rimase sin da subito talmente colpita e impressionata da quell'urlo "straziante", da film horror e mai udito prima di allora, che non riuscì a prendere sonno: lo dice la Corte di prime cure a a p. 89 della sentenza. La teste ha parlato di "un grido che non era un grido normale.....mi si è accaponata la pelle" (vds. verbale delle dichiarazioni della teste in data 27.03.09, a p. 16) e a rendere ancora più chiaro quello che dice la Corte, va ricordato ancora che la teste, riferendosi alla difficoltà che provò nel tentare di riprendere sonno, ha aggiunto: " Mi ci è voluto perché ci pensavo, ci pensavo, dico: " ma quell'urlo non mi sembrava una cosa....", un po' che tirava il vento, con quest'urlo, mi sembrava di stare nella casa degli orrori" (vds. il verbale dell'udienza del 27.03.09, a p. 21). Certo, la signora non era nel luogo del delitto e non poteva sapere cosa fosse realmente accaduto, ma si rese conto che, in ogni caso, qualcosa di terribile doveva essere avvenuto in quella casa così vicina, forse proprio un delitto.

La signora intuì evidentemente, quindi, che era accaduto qualcosa di terribile e, poi, acquisita la notizia dell'assassinio di quella giovane ragazza inglese, si rese conto della reale natura di quel grido.

Non è affatto vero, poi, che la teste abbia smentito in dibattimento quanto dichiarato in sede di indagini e cioè che l'urlo proveniva dalla casa di Via della Pergola. Non le sono state rivolte domande precise su questo particolare

che la teste ha considerato come implicito: la Signora Capezzali, infatti, ha udito l'urlo provenire dal basso perché il suo sguardo si è appuntato sul terrazzo del parcheggio e sulla casa che stava più avanti e più in basso, cioè proprio quella di Via della Pergola, perché non vi sono altre case sotto quella della Capezzali. Vi è solo la casa del delitto ed è dalla piazzola o vialetto antistante quest'ultima casa che sente provenire il rumore dello scalpiccio sulle foglie e sulla ghiaia. La teste lo dice chiaramente: “ Della piazzola che rimane di lì della casetta, il vialetto insomma della casetta” e all'osservazione del PM: “ Di via della Pergola”, la signora conferma dicendo: “ Io ho sentito correre” (vds. il verbale delle dichiarazioni testimoniali della teste a p. 17).

Quanto alla sequenza :”passi sulle scale – scalpiccio sulle foglie e la ghiaia”, l'appellante richiama le dichiarazioni rese in sede di indagini che invertirebbero la sequenza nel senso di far precedere lo scalpiccio ai passi sulle scale, ma all'udienza dibattimentale del 27.03.09, la teste ha chiarito in maniera costante ed inequivocabile la sequenza dei rumori uditi dopo il grido, nel senso che sentì dapprima il rumore dei passi di corsa sulle scale metalliche del parcheggio e, immediatamente dopo, lo scalpiccio sulla piazzola: la Corte ha richiamato l'esatta sequenza, utilizzando proprio le parole della Capezzali, a p. 88 della sentenza appellata. E, d'altra parte, data l'estrema rilevanza del particolare, ad una precisa domanda del PM sul punto, la teste ha risposto: “ Quasi nello stesso momento, mentre io ho sentito quello delle scale perché facevano più rumore, poi dopo ho sentito subito quest'altri” e, all'osservazione del PM: “ Ha sentito quasi contemporaneamente quindi ?”, la signora risponde: “ Sì, sì” (vds. il verbale

27.03.09, a p. 20). Ma la stessa sequenza: “ passi di corsa sulle scale – scalpiccio sulla piazzola” viene ulteriormente definitivamente confermata dalla teste anche nel controesame dell’Avv. Bongiorno, della difesa Sollecito (vds. il verbale della stessa udienza a p. 48).

E’ chiaro l’interesse della difesa a sostenere il contrario di quello che ha affermato la teste: prima lo scalpiccio sulla piazzola, la più vicina alla casa del delitto, poi la corsa sulle scale metalliche del parcheggio sovrastante, decisamente più lontana dal luogo delitto e più vicina alla Capezzali, ciò potrebbe essere compatibile con la presenza di una sola persona che fugge di corsa dalla casa, attraversa la piazzola, si porta all’ingresso del garage, sale di corsa sulla terrazza e sui gradini di ferro per sbucare in prossimità di Via Pinturicchio: non sono sufficienti, a tal fine, pochi secondi perché il percorso non è brevissimo ma, a parte questo, sarebbe compatibile con la fuga di una sola persona.

Ma la teste pone lo scalpiccio sulle scale, cioè nel luogo più lontano dalla casa di Via della Pergola, qualche attimo prima, addirittura, dello scalpiccio sul posto più vicino al luogo delitto o quasi contestuale a quest’ultimo e ciò è estremamente significativo, stante la distanza dei punti di riferimento dal luogo del delitto e il fatto che prima ancora che qualcuno impegni la piazzola, qualcun altro, evidentemente, era partito in vantaggio e si trovava già sulle scale e ciò è decisamente incompatibile con una singola persona e postula la presenza di più soggetti, partiti, all’evidenza, in momenti diversi e non di poco se il primo ad essere sentito dalla Capezzali è proprio quello che aveva dovuto percorrere il tratto maggiore.

Quanto alla pretesa insufficienza del brevissimo intervallo di tempo intercorso tra l'urlo e il rumore dei passi, va osservato che va ripercorsa la dinamica descritta dalla teste alle pp. da 16 a 19 del verbale di udienza del 27.03.09.

In sostanza, la signora si alza, si dirige al bagno ma deve prima passare per la sala da pranzo (vds. lo stesso verbale a p. 16), Giunta all'altezza della finestra di tale sala, sente l'urlo e la stessa sottolinea: “ Io in quel minuto non sapevo più cosa succedeva” (vds. lo stesso verbale a p. 16). Ciò significa che la signora, terrorizzata, rimane immobile per diversi secondi, forse un minuto, forse più, poi prosegue l'iter verso il bagno, dove aveva necessità di recarsi per soddisfare il bisogno di urinare. Spaventata dall'urlo, la signora guarda attraverso i vetri della finestra del bagno ma non nota nulla. A questo punto, la signora deve avere espletato il bisogno corporale per il quale si era alzata. Poi la signora esce dal bagno e, mentre sta chiudendo la porta del locale, a quel punto sente i passi sulle scalette e lo scalpicio sulla piazzola (vds. lo stesso verbale a p. 19, dove la Capezzali dice: “ Sento i rumori che ho descritto quando stavo chiudendo la porta del bagno”).

Tra l'urlo e i rumori passa molto più che il quantitativo di secondi indicato dall'appellante, passa qualche minuto, perché il percorso non è breve, la signora si muoveva lentamente, era rimasta interdetta dall'urlo, ha guardato attraverso i vetri nel bagno, ha dovuto fare i suoi bisogni, poi, uscendo e chiudendo la porta del bagno, ha udito i rumori. A tenersi stretti, non possono essere passati meno di due o tre minuti, tutto il tempo necessario per muoversi per le stanze, lasciare le tracce e intentare la messinscena del

tentato furto.

Quanto alla tesi sostenuta dal GUP Dr. Micheli, circa l'ora del delitto, si tratta di un'ipotesi di quest'ultimo che non ha alcun vincolo per una Corte davanti alla quale è stata espletata l'istruttoria dibattimentale.

Quanto alla Monacchia, la stessa abitava in una casa che era sensibilmente più lontana da quella del delitto, di quella della Capezzali, in direzione di Porta Pesa, dalla parte opposta all'Università per gli Stranieri verso cui era volta la piazzola. Inoltre, la Monacchia, dopo essere stata svegliata dalla discussione, dal contenuto incomprensibile per la Monacchia (vds. lo stesso verbale alle pp. 100 e 101) e dall'urlo, si è subito affacciata alla finestra ed è poi immediatamente scesa dai suoi genitori che non avevano, però, sentito perché stavano da un'altra parte della casa (vds. il verbale dell'udienza 27.03.09, a p. 102). La Monacchia non ha potuto, quindi, udire i rumori sentiti dalla Capezzali, rumori che, tra l'altro, avrebbe potuto udire con minore chiarezza di quest'ultima, vista la maggiore distanza dalla piazzola e dalle scale.

Quanto alle sconcertanti considerazioni sulle modalità e sui tempi attraverso i quali la teste è arrivata a rendere le sue dichiarazioni al PM, non si riesce onestamente a comprendere la finalità di rilievi analoghi, a cui, purtroppo, le difese si sono abbandonate, in vista dell'unico obbiettivo di cercare inutilmente di gettare discredito sugli inquirenti e sulle persone informate sui fatti che hanno reso dichiarazioni "sgradevoli" alle difese stesse, insinuando oggettivamente ipotesi di "complotti" di inquirenti e giornalisti per trovare "testimoni" in grado di confortare l'ipotesi accusatoria. Il tutto, senza

rendersi conto che, non avendo i possibili testi alcun obbligo giuridico di presentarsi immediatamente alle Autorità per riferire loro le circostanze di fatto di loro conoscenza ed essendo, purtroppo, notorio il disagio di esporsi alla ribalta delle cronache e alla futura cross examination delle parti, il fatto che diversi testi abbiano esitato a presentarsi agli inquirenti, in una vicenda giudiziaria caratterizzata da una così intensa pressione mediatica, non trovi invece una spiegazione molto più credibile nel disagio di comuni cittadini di affrontare un impegno gravoso e, spesso, com'è, purtroppo accaduto, ingiustificati e irresponsabili attacchi delle difese, tesi a minarne la credibilità, invece che occuparsi più tranquillamente delle proprie occupazioni quotidiane.

Questa, purtroppo, è la realtà e le difese non hanno fatto altro che confermare tale conclusione.

Passiamo ora alla Lettera C), cioè al “quadro lesivo della vittima”.

L'appellante Knox esordisce con una puntualizzazione errata: afferma cioè che tutti i periti e CC.TT. avrebbero sostenuto che l'esame delle lesioni “non consente di affermare con certezza la presenza di più persone, in quanto l'aggressione posta in essere è compatibile con l'azione di una sola persona “ (vds. appello a p. 96). Come a dire che l'esame delle lesioni porterebbe ad un giudizio di compatibilità con un solo aggressore e di incompatibilità con una pluralità di aggressori.

Il Dr. Mauro Bacci, CT del PM, all'udienza del 18.04.2009, ha detto che il dato biologico, di per sé, non consente di esprimere un giudizio sulla presenza di un solo o di più assassini. “Nel senso che... c'è una compatibilità

con tutte e due le cose” afferma infatti il Prof. Bacci a p. 22 del verbale di udienza del 18.04.09.

Il perito Prof. Mariano Cingolani, da parte sua, rispondendo alla seguente domanda dell’Avv. Maresca, difensore Parte civile Kercher: “ Lei ritiene compatibile questa molteplicità e questa diversità di lesioni con la presenza di più persone ? “, ha risposto: “ Compatibile con la presenza di più persone, sì certo” (vds. il verbale dell’udienza del 19.09.09, a p. 128).

Le cose, quindi, non stanno come sostenuto dall’appellante nell’ultima frase di cui alla lett. C), punto 1. del motivo VI.

Da un punto di vista esclusivamente medico- legale, quindi, le lesioni sono compatibili con entrambe le ipotesi, non già con una sola (quella dell’unicità dell’aggressore), come sostenuto dall’appellante. Tale conclusione deve, però, essere integrata dalle ulteriori risultanze probatorie, come deve farsi in generale. E allora, la Corte ha svolto considerazioni che dimostrano l’inverosimiglianza dell’ipotesi dell’unicità dell’aggressore che abbia tolto i vestiti che Meredith indossava, le abbia usato la violenza confermata dall’esito del tampone vaginale, le abbia cagionato le ecchimosi e le ferite risultanti, le abbia tolto la felpa, alzato la maglietta, forzato i gancetti del reggiseno, poi strappato e tagliato (vds. sentenza a p. 396), il tutto dopo aver sorpreso Meredith nella sua stanza, intenta a spogliarsi e l’abbia aggredita alle spalle, come sostiene il CT del Sollecito Prof. Introna (vds. sentenza a p. 396). In particolare, la sola rottura del reggiseno avrebbe dovuto impegnare entrambe le mani dell’aggressore, giunto alle spalle della vittima, secondo la prospettazione del Prof. Introna, ma in tal caso Meredith avrebbe avuto

entrambe le mani libere per tentare una qualche azione di difesa di cui non vi è invece traccia. E la traccia biologica di Rudi trovata su uno dei polsini della felpa è arduo immaginarla diversamente dalla traccia lasciata da un'azione di afferramento volta a ridurre la vittima alla mercè degli aggressori (vds. sentenza a p. 397).

Sul punto 2.1 della stessa lettera C), l'appellante richiama le considerazioni dei CC.TT. che, come si è visto, ritengono il mero dato medico-legale compatibile con la molteplicità o singolarità dei soggetti. Non può non sottolinearsi, però, che quanto l'appellante afferma a p. 100 dell'appello, cioè a proposito dell'avvicendamento” di più persone cui ha fatto riferimento il Prof. Bacci (vds. verbale del 18.04.09, p. 23), lascia francamente sconcertati. Secondo l'appellante “Avvicinarsi significa alternarsi, darsi il cambio, sostituirsi l'uno all'altro in una successione temporale”. Ebbene, questo sarebbe “la riprova che un solo aggressore può aver posto in essere l'intera condotta lesiva” (vds. appello a p. 100).

Il Prof. Bacci aveva detto che, sulla base del solo dato medico-legale, una sola persona poteva aver agito in più momenti nell'ambito di una colluttazione **ovvero più persone potevano essersi avvicendate nel procurare alla vittima le lesioni**. L'uso di questo termine “avvicendamento”, per l'appellante, riporterebbe la vicenda nell'ambito di un solo aggressore. Per l'appellante, quindi, se Tizio colpisce con pugni e calci Mevio, mentre Sempronio, “alternandosi” al primo, lo accoltella e Caio, “alternandosi” a sua volta a Tizio e Sempronio, afferra Mevio alla gola, strangolandolo, in un evidente avvicendamento di colpi, Mevio sarebbe

vittima di un solo aggressore. Sarebbe da chiedersi quale dei tre ma è vano ricercare anche un sia pur minimo di logica in queste considerazioni che sono contenute nell'atto d'appello.

Gli ulteriori richiami alle asserzioni dei CC.TT. di parte e dei periti circa l'impossibilità di conferma, da un punto di vista solo medico - legale, della pluralità degli aggressori, sono tutti caratterizzati dal tentativo, sin troppo evidente, di mutilare tali asserzioni dell'estensione di tale identica conclusione all'ipotesi dell'aggressore singolo.

In sostanza, da un punto di vista meramente medico - legale, non si può confermare né la presenza di un singolo aggressore né quella di una pluralità di aggressori: questa è la conclusione. L'appellante cerca di evidenziare ed enfatizzare solo la seconda parte dell'enunciato, lasciando intendere che invece, per i medici - legali, sarebbe ipotizzabile la presenza di un singolo omicida. Non è così e basta rileggere i vari passaggi delle deposizioni per comprendere che i limiti dell'analisi medico - legale escludono che, da questo solo punto di vista, si possa trarre una conclusione in un senso o nell'altro. Soccorre allora il complesso del materiale probatorio e la conclusione, tratta dalla Corte di primo grado, circa l'inverosimiglianza dell'ipotesi di un unico aggressore.

Quanto al Prof. Torre, CT dell'appellante, non può non rimarcarsi il contrasto esistente tra le sue conclusioni, secondo cui l'aggressore avrebbe colpito Meredith, posto in posizione frontale alla vittima e quelle del CT del coimputato Prof. Introna, che, viceversa, opta per un'aggressione alle spalle della vittima. Il Consulente della Knox, esaminato all'udienza del 6.07.09, ha

ribadito il contrasto di conclusioni con il CT del Sollecito (vds. verbale di udienza a p. 42). E ancora, va sottolineata l'evidente incertezza e incongruenza palesata dal CT Torre a proposito della possibilità che Meredith si fosse provocata le lesioni al gomito stando sdraiata a terra mentre qualcuno la premeva con l'addome a terra (vds. verbale d'udienza a p. 50): il Prof. Torre non esclude l'ipotesi ed aggiunge: “ Se io ho sopra una persona da 100 chili l'addome non attutisce più” (vds. verbale a p. 50). E, dopo interruzioni delle difese, a domanda del Presidente che ricorda al CT la precedente risposta, il Prof. Torre, accortosi dell'impossibilità che l'unico aggressore, individuato dalle difese nello smilzo ed agile Rudi, pesasse 100 chili, risponde con manifesta contraddizione: “ Forse non ho detto 100 chili” (vds. p. 52).

Sono patenti incongruenze riscontrabili nelle dichiarazioni del CT Torre (e degli altri CC.TT. delle difese) che rendono manifesto come sia insostenibile, alla luce di tutte le risultanze, sostenere l'ipotesi dell'unicità dell'aggressore per accogliere la quale bisognerebbe accettare, a monte, l'ipotesi, ancor più inverosimile, del tentato furto nella camera della Romanelli.

Punto 2.2 della lettera C):“Quadro lesivo imponente per numero e diffusione”.

L'appellante contesta il carattere “imponente” del quadro lesivo, affermato dalla Corte di primo grado che, per di più, avrebbe parlato di “numerosa lesioni da afferramento”, in assenza di prove al riguardo. In altre parole, non solo l'insieme delle lesioni sarebbe di “scarsa apprezzabilità” ma difetterebbero in assoluto segni di trattenimento o di immobilizzazione”.

Per far ciò, l'appellante riporta passaggi estrapolati dalle dichiarazioni di CC.TT. e periti.

Una premessa va fatta. Non vi è il benché minimo accenno, nell'appello, in relazione a tale punto 2.2 della lettera C), al fatto che la Corte abbia ravvisato una compatibilità tra la lesione più grave prodotta dal coltello in sequestro di cui al rep. 36 e l'incompatibilità tra tale strumento e la lesione in zona laterocervicale dx, prodotta, secondo la Corte, da un diverso coltello (si veda la sentenza, specie alle pp. 170 e 174). Visto che, costantemente, gli odierni imputati cercano di accreditare l'ipotesi dell'unicità dell'aggressore, alludendo e neppure troppo vagamente a Rudi e a contrastare con ogni mezzo, la diversa ipotesi della pluralità di agenti, appare strano che l'appellante abbia parlato delle conclusioni della Corte senza soffermarsi su tale passaggio che appare francamente in distonia dall'ipotesi dell'aggressore singolo, essendo difficilmente immaginabile un unico assassino che impugni ed azioni contestualmente due diversi coltelli.

Riprendendo le contestazioni dell'appellante, la Corte non ha affatto desunto la presenza di una pluralità di aggressori proprio dal quadro lesivo che, di per sé, cioè riguardato solo da un punto di vista medico – legale, sarebbe invece “neutro” sul punto (vds. appello a p. 99).

La Corte ha tratto le sue conclusioni dall'insieme degli elementi menzionati alle pp. 394 e 395, dei quali fanno parte anche le risultanze medico – legali (vds. sentenza a p. 395) che non esauriscono, però, il quadro da cui la Corte ha tratto le sue conclusioni, dovendosi tener conto della personalità e preparazione fisica di Meredith, del fatto che, quando iniziò l'aggressione, la

ragazza inglese fosse sveglia, vestita e non sdraiata sul letto, delle caratteristiche della camera e dalla distribuzione degli indumenti ed oggetti presenti, desunti dai rilievi fotografici in atti (vds. la sentenza a p. 395).

L'appellante ha estrapolato, come al solito, alcuni passaggi delle dichiarazioni, ad esempio, del CT del PM Prof. Mauro Bacci circa la verosimile riferibilità delle lesioni al gomito ad una caduta (vds. appello a p. 104), ma si è arrestato a p. 23 del verbale d'udienza del 18.04.09. Se avesse proceduto, sarebbe giunta al passaggio in cui lo stesso Prof. Bacci riferisce invece una diversa lesione allo stesso braccio in cui è evidenziata la lesione al gomito, ad un afferramento, escludendo che possa riferirsi ad una caduta (vds. lo stesso verbale a p. 24). Lo stesso Prof. Bacci condivide, poi, l'ipotesi di escalation delle violenze formulata in particolare dal perito Prof. Umani Ronchi e, rispondendo ad una domanda dell'Avv. Maresca, difensore di parte civile Kercher, conferma che la quantità di lesioni è elemento di questa valutazione e afferma, riferendosi al quadro lesivo al collo: “Ma certo....le lesioni localizzate in quella regione, sono lesioni importanti che dimostra un'azione violenta esercitata e importante, non c'è dubbio. Ecco la mia annotazione.....faceva riferimento alla restante lesività che in alcuni casi è esuberantissima, invece in questo caso no” (vds. verbale 18.04.09, p. 46). Come a dire, che lesioni rilevanti e “imponenti” in determinate aree del corpo possono essere accompagnate o meno da una lesività altrettanto “esuberante”. In questo caso, la lesività ulteriore non è, per usare le parole del Prof. Bacci, “esuberantissima”, ma ciò non incide minimamente sulla escalation delle violenze e sulla loro riferibilità ad una o a più persone. Tale problema viene

risolto allargando il quadro oltre l'ambito puramente medico – legale e la Corte lo ha risolto nell'unico modo in cui poteva farlo, quello di ipotizzare una pluralità di soggetti.

Le considerazioni ulteriori circa la resistenza della vittima e il fatto che ciò avrebbe dovuto spingere gli aggressori a inasprire l'afferramento della vittima e, quindi, a lasciare lesioni di questo tipo molto più evidenti,

La resistenza della vittima spiega la progressione, l'escalation delle violenze sino alle queste sì davvero imponenti lesioni al volto e al collo della ragazza londinese. La Corte ha dimostrato le sue conclusioni sulla impossibilità che una sola persona possa aver tolto i vestiti a Meredith, le abbia usato la violenza in sede vaginale, le abbia tolto la felpa, alzato la maglietta, forzato i gancetti del reggiseno, poi strappato e tagliato (vds. la sentenza a p. 396) e, aggiungiamo, le abbia provocato il gravissimo quadro lesivo al viso e al collo, utilizzando, per di più, due diversi coltelli.

E' questo quello che la Corte vuole affermare quando sostiene che il quadro medico – legale va inserito in un contesto probatorio più ampio per poter risolvere il problema dell'unicità o pluralità degli assassini, quadro medico – legale che, preso astrattamente, è del tutto “neutro” in proposito.

Punto 2.3 della stessa lettera C): “Le ferite da difesa”.

Secondo l'appellante, i CC.TT. e i periti avrebbero confermato il fatto che le ferite da difesa riscontrate sarebbero riconducibili all'aggressione condotta da più soggetti. In realtà, già dagli stessi riferimenti fatti dall'appellante, si ha l'esatta conferma che, da un punto di vista esclusivamente medico – legale, le lesioni da difesa riscontrate non incidono sulla questione della singolarità o

della pluralità degli aggressori. Non si può dire, in altri termini, da quel solo esame, che gli aggressori fossero più soggetti **o uno solo**, ipotesi quest'ultima anch'essa investita dalla risposta negativa dei CC.TT. e periti ma ovviamente ignorata dall'appellante.

Parziali aspetti di novità, invece, ha il rilievo secondo cui le grosse ferite da difesa sarebbero connesse a un grosso coltello e, quindi, secondo l'appellante, l'esiguità delle lesioni da difesa farebbe presupporre un coltello di piccole dimensioni la cui lama non sarebbe afferrabile dalla vittima.

Già, ma il problema è proprio quello di capire che cosa la vittima avrebbe potuto fare per difendersi ed ecco allora l'ipotesi, suffragata dal convergere di tutte le risultanze, della pluralità di aggressori e delle minacce e manovre contenziose per paralizzare la resistenza della vittima ed è quello che la Corte d'Assise ha chiaramente affermato, tra l'altro, a p. 396 della sentenza appellata, prima di dimostrare l'inverosimiglianza dell'ipotesi dell'aggressore singolo.

L'appellante cerca, poi, di evitare l'ovvia conclusione che deriva, per la Corte di prime cure, dall'esiguità delle lesioni da difesa: il fatto che Meredith fosse impedita nei movimenti e non fosse, quindi, in grado di difendersi.

E allora, l'appellante estrapola un passaggio delle dichiarazioni del Dr. Codispoti, Direttore dell'UACV in cui si lo stesso sottolinea che solo la mano sinistra di Meredith fosse imbrattata di sangue. Ciò, secondo il funzionario, farebbe pensare al fatto che la ragazza portò la mano sinistra appunto in prossimità della ferita nel momento in cui veniva inferto il colpo al collo. Poi lo stesso Dr. Codispoti ha ricordato che spesso le vittime aggredite con

un'arma bianca, cercano di difendersi afferrando la lama del coltello stesso.

Ciò significherebbe, secondo l'appellante, che la vittima aveva la mano sinistra libera ma che non era riuscita ad afferrare la lama perché la stessa era interamente penetrata nel collo (vds. appello a p. 110).

Già, ma il Dr. Codispoti ha continuato la sua esposizione all'udienza del 29.05.09, precisando che la vittima afferra la lama quando "l'aggressione viene da una sola persona, perché obbiettivamente la possibilità di opporsi all'arma è più concreta, in questo caso la possibilità di opporsi all'arma non era concreta, perché la presenza di ecchimosi escoriazioni definite nelle consulenze medico legali come delle forme di costrizione della vittima...sicuramente erano contestuali alla utilizzazione di una lama del coltello sulle mani della vittima, perché la vittima non si sarebbe procurato soltanto una lesione così superficiale, abbiamo notato poi la presenza....di pressioni digitate su varie parti del corpo..." (vds. il verbale dell'udienza del 29.05.09, a p. 92).

In sostanza, per il Dr. Codispoti, tutto questo significa che c'era chi azionava la lama e chi esercitava le pressioni su varie parti del corpo, cioè vi erano più aggressori.

Non si possono, in altre parole, estrapolare passaggi isolati e non lasciarli inseriti nel contesto della deposizione, anche perché l'appellante dovrebbe spiegare, tra l'altro, perché la mano destra non è imbrattata di sangue come la sinistra. L'appellante invoca la presenza del profilo genetico di Rudi sul polsino della felpa di Meredith come la prova che l'afferramento vi è stato solo da parte di Rudi ma che, però, tale afferramento non era contestuale

all'azione del coltello perché la mano sinistra era libera quando venne inferto il colpo mortale e poi conclude che, poiché anche la mano destra aveva delle ferite, “vuol dire che un qualche contatto con la mano la lama lo ha avuto. Anche in questo caso la logica ci porta a concludere che in qualche momento dell'aggressione quella mano fosse libera e non immobilizzata” (vds. appello a p. 110).

Qui, invece, l'appellante raggiunge il massimo dell'incoerenza e della illogicità: non aveva invocato il Dr. Codispoti secondo cui solo la mano sinistra era sporca di sangue ? E non aveva detto che era stato il trattenimento esercitato da Rudi a impedire alla mano destra di portarsi in corrispondenza della lama ? E il Rudi non era anche il soggetto che, in quel contesto di aggressione così articolata, avrebbe anche esercitato la violenza sessuale nei confronti della ragazza, utilizzando proprio dita di una delle mani, mentre doveva trattenerla al polsino della felpa, esercitare con le mani la costrizione al collo e infliggerle il colpo mortale col coltello all'estremità sinistra dello stesso, strappare le bretelline del reggiseno di Meredith e tagliare, con il coltello, la stoffa con i gancetti dello stesso ?

Ma quante mani doveva avere questo ragazzo ivoriano ?

Quanto alle formazioni pilifere rinvenute sotto le unghie di Meredith, com'è possibile desumere dalle stesse la singolarità e non una pluralità di aggressori, quando lo stesso appellante riconosce che non si sa a chi appartenessero ?

Punto 2.4 della stessa lettera C: “ La posizione della vittima”.

L'appellante, in pratica, contesta le conclusioni della Corte di prime cure

secondo cui Meredith subì il colpo mortale mentre si trovava in piedi. Tale posizione, secondo l'appellante, renderebbe inspiegabile la violenza sessuale e la presenza di più persone. L'appellante richiama poi un'altra affermazione della Corte, a proposito del cuscino rinvenuto sotto le natiche della vittima e sotto il quale fu rinvenuto il pezzetto di reggiseno con i gancetti: secondo i giudici di prime cure, ciò significa che prima vi fu la forzatura del reggiseno, poi fu apposto il cuscino “probabilmente per farci sdraiare la giovane e abusare sessualmente della stessa con maggiore facilità.” (vds. la sentenza a p. 166). Ma la Corte poi aggiunge che prima dell'apposizione del cuscino, già la vittima aveva subito la forma di violenza sessuale riscontrata e aveva subito la lesione al collo, oltre alla costrizione e al denudamento. A quel punto, sempre secondo la Corte, la ragazza emette il grido disperato e la risposta è la compressione delle vie aeree superiori e la lesione “profonda e gravissima” al collo, subito dopo la rottura del reggiseno e quando lo stesso le veniva tolto e gettato via (si veda la sentenza sempre a p. 166).

La Corte non si è contraddetta. Tutta l'attività descritta si è svolta mentre la stessa era in piedi. L'apposizione del cuscino era stata fatta nella previsione di una più agevole e completa violenza sessuale, operazione interrotta dalla necessità di ridurre al silenzio la vittima che aveva emesso un grido che i vicini avrebbero potuto sentire.

L'appellante aggiunge, citando il CT Torre, che la posizione supina della vittima escluderebbe la pluralità di aggressori: non è dato comprenderne il motivo, non solo perché non si vede perché una tale posizione sarebbe, di per sé, incompatibile con la pluralità di aggressori, ma anche perché la Corte ha

descritto Meredith in piedi per tutta l'azione che ha portato all'omicidio.

Tra l'altro, com'è noto (vds. verbale del 20.06.09, a p. 108), il CT del Sollecito Prof. Introna ha ipotizzato un'aggressione alle spalle della vittima, mentre il CT della Knox l'ha ipotizzata frontalmente.

A sostegno delle conclusioni di tale CT, l'appellante cita anche l'ecchimosi alla nuca, incompatibile con l'ipotesi della caduta da una posizione in piedi e le macchioline di sangue sul petto, compatibili con la posizione supina e con gli accertamenti svolti dal Dr. Camana secondo cui la "convergence area" si trova a 40 cm. di altezza dal pavimento, a 33 dall'armadio e a 30 dal muro della stanza (vds. le dichiarazioni del Dr. Francesco Camana all'udienza del 23.05.09, a p. 202), il che equivale a dire che la vittima si sarebbe trovata "a fronteggiare l'armadio....con le ginocchia a terra e il busto in piedi" (vds. lo stesso verbale a p. 204).

Quello che la Corte ha voluto dire lo ha spiegato puntualmente a p. 398 della sentenza. Dice infatti la Corte: " a considerare le ferite al collo subite, deve ritenersi che Meredith rimase nella medesima posizione e cioè in piedi, mantenendo il collo continuamente esposto all'azione di chi la colpiva ora a destra ed ora a sinistra". Per la Corte, quello che rileva è, quindi, il fatto che Meredith tenesse esposto il collo all'azione di più aggressori che la colpivano da tutte le parti.

L'appellante invoca il Prof. Mauro Bacci, CT del PM, sostenendo che lo stesso avrebbe negato la posizione in piedi della vittima e la staticità delle posizioni della stessa e degli aggressori e, come al solito, estrapola passaggi della deposizione del 18.04.09, a sostegno della propria tesi.

Ma le dichiarazioni del Prof. Bacci vanno riportate con maggiore aderenza al loro significato complessivo.

Rispondendo, infatti, ad una domanda del Presidente se la vittima fosse in piedi, il Prof. Bacci risponde: “ Verosimile” (vds. il verbale del 18.04.09, a p. 50) e ancora, in relazione ad un’ulteriore domanda se in una certa fase la vittima stesse in piedi, il Prof. Bacci ha risposto: “ Sì, in una certa fase credo che potessero essere posti sullo stesso piano. Poi dopo non so che cosa è successo. E’ verosimile che i piani siano cambiati” (vds. lo stesso verbale alle pp. 50 e 51). Anche l’altro CT del PM, la D.ssa Vincenza Liviero, esaminata all’udienza del 4.04.09, ha parlato di un mutamento della posizione di vittima e di aggressori durante l’atto lesivo.

Del resto, che gli aggressori non se ne stessero fermi nella loro azione, appare evidente e la Corte lo ha affermato, anzi ha detto proprio che erano questi a muoversi, mentre la vittima esponeva loro il collo ed era nell’impossibilità di difendersi.

Sui punti D) (“Le tracce luminol positive”) ed E (“Le tracce biologiche rilevate nel bagnetto”), riferirà la collega Manuela Comodi.

Con queste si esaurisce il VI Motivo d’appello.

Arriviamo al **Motivo VII**, intitolato “Il racconto di Amanda Knox”, suddiviso anch’esso in più punti, sei per la precisione.

Nel primo punto, l’appellante sintetizza quanto riferito dalla ragazza di Seattle a proposito della giornata del primo novembre 07. Dapprima, la mattina di giovedì 01°.11.07, la Knox e la Kercher, dopo la notte di Halloween, nella quale erano entrambe tornate tardi a casa, provenendo da

luoghi diversi, si incontrarono e si parlarono nella casa di Via della Pergola. Qui giunge il Sollecito che consuma della pasta con le ragazze. Poi Meredith li saluta e se ne va.

I due coimputati rimangono a casa e salutano Filomena Romanelli che vi si era recata per prepararsi ad una festa di laurea. Poi si portano nell'abitazione del Sollecito. Preparano la cena a base di pesce, preparato da Raffaele. Questi si accorge poi con disappunto che il lavandino aveva una perdita e Amanda lo rassicura, dicendogli che il giorno dopo sarebbe andata a prendere il "mocho", cioè lo spazzolone asciuga pavimento, nella casa di Via della Pergola e avrebbe provveduto appunto ad asciugare il pavimento stesso.

Sempre secondo l'appellante, i due coimputati trascorrono così una serata nell'intimità della casa del Sollecito, anche perché, nel frattempo, la serata, per loro, è divenuta improvvisamente libera, perché Amanda riceve l'SMS dal suo datore di lavoro Lumuba che la informava che quella sera non avrebbe dovuto recarsi al pub, mentre il Sollecito viene avvertito dalla Popović che non avrebbe dovuto più accompagnarla verso la mezzanotte alla Stazione dei pulman di Piazza Partigiani per ritirare la valigia che la madre le aveva detto che le avrebbe inviato.

La serata termina con il fumo di uno spinello e con un rapporto sessuale. I due sarebbero rimasti, quindi, nella casa sino alle 10,30 del giorno successivo.

Questa la versione dell'appellante.

La Corte di prime cure ha, però, ricostruito ben diversamente la serata dei due e, comunque, l'intera condotta dei due imputati anche la mattina del 2,

dalle pp. 53 e soprattutto 67 sino a p. 87 e dalla p. 382 alla p. 394 della sentenza (per la serata del primo novembre e la dinamica del delitto) e la ricostruisce sulla base del quadro probatorio emerso dalla lunga istruttoria dibattimentale: su questo si tornerà affrontando i vari passaggi attraverso cui si articola l'incipit del motivo VII, ma, sin da ora, si può dire che tale pretesa ininterrotta permanenza dei due nell'abitazione del Sollecito per tutta la notte sino addirittura alle 10,30 del 2.11.07 contrasta con la testimonianza di Antonio Curatolo che, in un arco di tempo compreso tra le 21.30 e le 23.30, vide i due giovani nella piazzetta attigua alle scalette di Via della Pergola, contrasta con le abitudini mattiniere della Knox specie perché il mattino successivo i due si sarebbero dovuti recare a Gubbio (tanto che il padre del Sollecito chiamò il figlio alle 9.24 per sapere se fossero partiti), contrasta con la presenza della Knox nel negozio del Quintavalle nell'orario di apertura, contrasta con l'interazione al computer del Sollecito avvenuta alle 5.32, protrattasi per circa mezz'ora, contrasta ancora con l'SMS che il padre del Sollecito invia al figlio alle 23.14 del primo novembre e che il figlio alle 6.02 del 2 novembre.

E tutto questo senza dimenticare le originarie dichiarazioni del Sollecito, secondo cui Amanda si allontanò la notte tra il primo e il 2 novembre, dichiarazioni richiamate dalla Corte di Cassazione – I Sezione penale, nella sentenza n. 990/08 del primo aprile 08, in sede cautelare, in relazione alla posizione della Knox. (vds. pp. 8 e 9 della sentenza).

Passando al punto 2. del Motivo VII, qui l'appellante si sofferma sulla condotta dell'imputata la mattina del 2 novembre 07, condotta che la Corte,

come s'è detto, ha ampiamente analizzato dalle pp. 53 e in particolare da p. 67 (dove la Corte affronta proprio le incongruenze del racconto di Amanda) sino a p. 87 della sentenza.

Secondo l'appellante, il prelevamento di biancheria pulita ed abiti freschi conservati nella propria camera da letto, il tornare nella propria casa per fare la doccia, il prelevamento del “mocio” da Via della Pergola per asciugare il pavimento della casa di Sollecito, sarebbero comportamenti del tutto normali.

Ma la Corte ha giustamente puntato l'attenzione anche a questi particolari: i due sapevano che l'indomani si sarebbero dovuti portare a Gubbio. Perché allora Amanda non si porta gli abiti puliti quando va col Sollecito nella casa di quest'ultimo ? Quanto alla doccia (e al lavaggio dei capelli), Amanda l'aveva già fatta a casa di Sollecito la sera del primo. Perché avrebbe dovuto, non tanto rifarla, ma rifarla spostandosi questa volta a casa sua e non nel luogo in cui aveva dormito e si era svegliata ? Queste considerazioni la Corte le fa a p. 77 della sentenza appellata. E ancora: sulla necessità di asciugare il pavimento del Sollecito. Dalla (pretesa) caduta dell'acqua avvenuta la sera del primo, erano passate circa dodici ore, quante ne intercorrono anche prendendo per buone le dichiarazioni di Amanda sull'ora della cena, cioè le 22 o addirittura le 23 (vds. p. 69 della sentenza). E dopo 11 o 12 ore il pavimento della cucina del Sollecito doveva essere per forza completamente asciugato e Amanda non avrebbe avuto alcuna necessità di tornare a Via della Pergola per prendere il “mocho” (vds. p. 77 della sentenza).

Sarebbero condotte “normali” queste ? Per l'appellante, sì e anzi sarebbero

indicative dell'innocenza della Knox che mai sarebbe tornata nel luogo del delitto e mai avrebbe avuto interesse a rivelare particolari anomali come la porta aperta, le tracce di sangue nel lavandino e nel bidet, le feci nel bagno grande, la porta chiusa della stanza di Meredith e così via.

Ma quella era la casa di Amanda, là la ragazza di Seattle aveva la sua camera e le sue cose. Come sarebbero stati interpretati, non è dato capire, un suo allontanamento e mancato rientro alla sua abitazione ? Quella condotta sì avrebbe destato forti sospetti se non la certezza di trovarsi di fronte all'assassina. In quella situazione, l'imputata, anzi i due imputati hanno adottato una linea di condotta che ha consentito loro di evitare di essere subito inquisiti. Sono dovuti passare alcuni giorni, prima che le inverosimili dichiarazioni specie di Amanda e la sua ammissione di essersi trovata nella casa di Via della Pergola mentre veniva commesso il delitto, non orientassero decisamente le indagini contro i due imputati e, in un primo tempo, su "Patrick". Del resto, non si può pretendere in queste circostanze l'assenza di un sia pur minimo errore nella condotta di chi sia coinvolto in un delitto.

Né vale invocare le "spiegazioni" fornite da Amanda nelle dichiarazioni del 2 novembre (vds. l'appello a p. 142), perché delle due l'una: o quel particolare era (come in effetti è) anomalo e allora Amanda avrebbe dovuto tenere un comportamento conseguente, come, ad esempio, quello di chiamare subito la Polizia oppure quella situazione era normale e allora non si comprende perché la ragazza di Seattle la definisse "strana", perché Meredith poteva aver lasciato la porta aperta perché si era semplicemente allontanata per pochi minuti.

Quanto al sangue, Amanda dice che, guardando al sangue sul lavandino, pensò inizialmente che potesse essere suo perché aveva fatto del “piercing” all’orecchio circa una settimana prima, poi, dopo aver toccato il sangue sul lavandino, aveva notato che non era fresco perché non si toglieva ed ha allora pensato che si trattasse di sangue mestruale (vds. le dichiarazioni della Knox del 2.11.07, h. 15.30). L’appellante ha erroneamente riportato il particolare del tappetino, precisando che quello fu riferito da Amanda al ciclo mestruale di una delle coinquiline, a differenza di quello sul lavandino, dovuto al “piercing” dell’ultima settimana di ottobre 07.

La Knox ha fatto invece riferimento allo stesso sangue sul lavandino ed è evidente che quello che dice Amanda non è credibile. Sia che fosse derivato da un “piercing” di una settimana prima, sia che fosse addirittura più vecchio e legato al ciclo mestruale di una delle coinquiline, **come mai nessuno si era prima accorto di quel sangue nei giorni precedenti e non lo aveva rimosso ?**

All’udienza del 13 giugno 2009, nel corso del controesame, il PM chiede ad Amanda quando sia entrata l’ultima volta la sera del primo novembre nel bagnetto piccolo e se vi fossero le tracce di sangue (suo e di Meredith) rinvenute il mattino del 2.

Va riportato il passaggio perché è di capitale importanza, dopo aver premesso che la Knox ammette, come s’è visto, di aver notato le tracce di sangue nel bagnetto e la traccia di sangue sul tappetino dello stesso bagnetto (vds. il verbale 13.06.09, a p. 48):

P.M. - Dott. Mignini - Scusi, lei il primo novembre quando è andata via da casa di via della Pergola, a che ora?

IMPUTATA - Attorno alle quattro forse.

P.M. - Dott. Mignini - Alle sedici.

IMPUTATA - Non guardo l'orologio, quindi... Allora, so che era attorno alle quattro, cinque quando sono andata via da casa il primo novembre.

P.M. - Dott. Mignini - Quindi lei c'è stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa?

IMPUTATA - Sì.

P.M. - Dott. Mignini - Quindi lei l'ultima volta che stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa erano circa le sedici, grossomodo.

IMPUTATA - Circa, sì.

P.M. - Dott. Mignini - Lei sapeva che la Filomena non c'era?

IMPUTATA - Sapevo che lei è andata quel pomeriggio a una festa.

P.M. - Dott. Mignini - A una festa, perfetto. E della Mezzetti?

IMPUTATA - Laura non sapevo dov'era. Sapevo che non era in casa quando ero là, ma non sapevo veramente dov'era.

P.M. - Dott. Mignini - Quando lei ha visto il bagnetto per l'ultima volta, c'erano le tracce di sangue?

IMPUTATA - No.

Si veda, in proposito, il verbale di udienza del 13 giugno 09, alle pp. 48 e 49.

Quindi: il pomeriggio del primo novembre, Amanda vede per l'ultima volta il bagnetto e il tappetino (del bagnetto) puliti. Vi ritorna, a suo dire, solo la mattina dopo e trova le tracce di sangue, risultate miste, cioè di

Meredith e sue e la traccia sul tappetino con l'impronta del piede di Sollecito. In quell'intervallo, Laura era in provincia di Viterbo e Filomena era in Via Fonti Coperte.

E' evidente, lapalissiano, che in quel cruciale intervallo di tempo, i due coimputati sono entrati nel bagnetto, imbrattati del sangue di Meredith e questo è tanto più significativo se si pensa che deriva dalle stesse ammissioni di Amanda.

Ma la Knox si imbatte in un'altra stranezza quando si porta nel bagno vicino all'ingresso (in uso alle due italiane) e nota le feci nel water e si sorprende di quest'altra anomalia e cioè che qualcuno avesse fatto i suoi bisogni senza scaricare il water. A quel punto, di "stranezze" ce ne erano decisamente troppe ed è ancora più strano che la Knox non avesse sentito il bisogno di chiamare la Polizia o comunque dei soccorsi, invece che prendere il "mocho", tornare a casa di Sollecito, asciugare il pavimento della cucina di un'acqua caduta dodici ore prima e ormai prosciugatasi e fare colazione, il tutto per circa un'ora, come se le "stranezze", che peraltro lei avrebbe riferito al Sollecito, non l'avessero spinta a trattenersi così a lungo e inutilmente lontano dalla sua casa, senza, lo si ripete ancora, avvertire Polizia o Carabinieri.

I due ragazzi, quindi, dopo questa inutile parentesi nella casa del Sollecito, e dopo avere inutilmente fatto squillare ripetutamente entrambe le utenze di Meredith, ritornano a Via della Pergola e qui si accorgono anche della rottura del vetro della finestra della Romanelli. Ora il quadro sarebbe stato decisamente tragico, ma i due, nonostante Meredith non risponda e la porta

della camera sia chiusa, tentano, il Sollecito, di sfondare la porta della camera e Amanda tenta addirittura di guardare verso la finestra della camera di Meredith, sporgendosi dal terrazzino, a tre, quattro metri da terra e guardando verso la finestra della camera di Mez, posta sull'altro lato della casa, verso l'Appennino, oltre due metri a sinistra dell'estremità del terrazzino stesso, senza ovviamente poter vedere nulla perché sporgendosi da quel terrazzino, non avrebbe potuto vedere altro che, di lato, la finestra della camera di Meredith e, più in basso, una finestra con grata dell'abitazione dei ragazzi del piano di sotto. Né migliori risultati la Knox poteva avere dal guardare nel buco della serratura della camera della coinquilina inglese.

Iniziativa ancora più inutile è stata, poi, quella di scendere le scale per parlare coi ragazzi del piano di sotto e in particolare con Giacomo, perché i ragazzi erano tutti fuori, nelle rispettive abitazioni, nella provincia di Ascoli Piceno, come la Knox avrebbe dovuto sapere.

Poi il Sollecito chiama la sorella che appartiene al settore tecnico dell'Arma dei Carabinieri e, quando giungono gli appartenenti alla Polizia Postale, credono che si tratti dei Carabinieri.

Nel corso della chiamata al "112", il Sollecito, nel riferire all'App. CC. Ceppitelli Daniele, quanto aveva notato, ha parlato di qualcuno che era entrato all'interno della casa, rompendo il vetro di una finestra e che i locali erano sottosopra. Quando l'Appuntato chiede a Sollecito se fosse stato asportato qualcosa, il Sollecito risponde: "No, non c'è furto" (vds. verbale del 14.02.2009, p. 74, citato a p. 79 della sentenza appellata), affermando una verità che i due non avrebbero mai e poi mai potuto conoscere se non fossero

stati partecipi dell'attività simulatoria. E questo è un ulteriore, significativo elemento di anomalia della condotta dei due.

L'appellante pone l'accento sul fatto che la Knox sia rimasta a Perugia nei giorni successivi al delitto, mentre, ad esempio, le amiche e connazionali di Meredith se ne tornano subito nel Regno Unito. E con questo ? La Corte ha spiegato le ragioni che dovettero spingere i due coimputati a farsi trovare nei pressi della casa la mattina del delitto e, si deve aggiungere, a rimanere nella zona e, specie, la Knox a non partire subito per gli Stati Uniti. Avevano la necessità di “controllare” in qualche modo l'evoluzione delle indagini e far sì che l'attività simulatoria e depistatrice potesse “tenere” il più a lungo possibile.

Del resto, la posizione della Knox non è neppure lontanamente paragonabile a quella delle connazionali della vittima. La Knox era l'unica coinquilina presente quei giorni a Perugia, nella casa di Via della Pergola o nella vicina casa del Sollecito, a non più di cinque minuti a piedi. Era inevitabile che dei sospetti, prima o poi, si indirizzassero verso di lei e, d'altra parte, proprio delle ragazze pacificamente estranee ai fatti, se ne sono andate via subito da Perugia dopo la notizia del delitto. A seguire il ragionamento dell'appellante, posta l'equazione: innocenza=permanenza a Perugia, si finirebbe con il dover avanzare assurdi sospetti su chi era assolutamente e pacificamente estraneo al delitto.

Passando al punto 3. dello stesso Motivo VII, l'appellante appunta le sue critiche all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui nessun elemento confermerebbe la presenza dei due coimputati nella casa di Corso Garibaldi,

per il periodo successivo alle 21.15 di quel primo novembre e che i due abbiano dormito nella stessa casa del Sollecito sino alle 10 del mattino dopo, anzi vi sarebbero elementi che proverebbero il contrario.

La Corte, come sempre, ha fatto seguire a questa affermazione, contenuta a p. 68 della sentenza, la puntuale elencazione di tutti gli elementi che contrastavano le affermazioni dei due imputati: intorno alle 21.15 cessa l'interazione col computer, il padre del Sollecito chiama il figlio alle 20.42 e Raffaele gli dice che stavano lavando i piatti e che perdeva l'acqua, ciò che vale ad anticipare la cena ad un orario più verosimile, cioè attorno alle 20.30, invece che nell'orario inverosimile indicato dalla Knox, ma così si anticipa anche la perdita d'acqua e si dilata di altre due ore il tempo in cui il pavimento poté asciugarsi. E, poi, vi è la testimonianza del *clochard* Curatolo che inchioda i due in Via della Pergola, nel periodo successivo alle 21,15. E vi sono gli ulteriori elementi dell'attivazione del computer del Sollecito alle 5.32 del 2 novembre, per circa mezz'ora e della riattivazione del cellulare del Sollecito, oltre alle dichiarazioni del Quintavalle.

La Corte esamina questi elementi dalla p. 68 a p. 77.

Il fatto, poi, di avere programmato per il giorno successivo una gita a Gubbio (vds. appello a p. 147) costituisce, come s'è visto, un ulteriore elemento di incongruenza della condotta dei due, specie di Amanda.

Al punto 4. dello stesso motivo, l'appellante cerca di contrastare le risultanze derivanti dall'orario della cena e dalle deposizioni del Curatolo e del Quintavalle.

Il punto 4.1 riguarda l'ora della cena. L'appellante, dopo aver richiamato il

passaggio della sentenza in cui la Corte afferma che la Knox ha sempre cercato di posticipare l'orario della cena sino alle 22.00 o addirittura alle 23.00, afferma invece con decisione che la Knox aveva sempre detto di non ricordarsi con precisione l'ora della cena e aggiunge testualmente: “ L'indicazione dell'orario non compare in alcun verbale” (vds. l'appello a p. 148).

Eppure, nel corso del controesame svolto dal difensore Avv. Ghirga, all'udienza del 12 giugno 09, all'osservazione di quest'ultimo che poi avevano cenato, la Knox risponde: “ sì, ma molto tardi abbiamo mangiato” (vds. il verbale del 12.06.09, a p. 77). Ma, qualche attimo dopo, su richiesta del Presidente della Corte di indicazione di un'ora precisa della cena, la Knox ha risposto: “ attorno alle nove e mezzo dieci abbiamo mangiato” (vds. lo stesso verbale a p. 78). Poi, sempre secondo la Knox, Raffaele ha lavato i piatti e ha notato che vi era la perdita d'acqua (vds. ibidem).

Quindi non corrisponde affatto al vero quello che afferma l'appellante: la Knox ha indicato un'ora tarda per la cena ed ha collocato, quindi, il lavaggio dei piatti e la perdita d'acqua in un momento ancora successivo, in contrasto con quanto riferito dal padre del coimputato.

L'appellante, dopo questa affermazione bruscamente contraddetta dallo stesso verbale del controesame di Amanda, svolto dai suoi stessi difensori, passa all'analisi della testimonianza del Curatolo, dopo aver premesso una considerazione di cui si stenta a comprendere la logica e cioè che sarebbe incomprensibile che i due coimputati neghino di essersi trovati nella zona di Piazza Grimana nell'intera serata del primo novembre, dopo le 21,15, poiché

questo sarebbe stato vantaggioso per loro e avrebbe fornito loro un alibi.

Si osserva, a contrario, però che il posto dove i due avrebbero trascorso la serata del primo era pericolosamente vicino al luogo del delitto. Era la stessa Via della Pergola, a meno di 50 metri dalla casa ove si è svolto il delitto e, a un certo punto, il Curatolo i due ragazzi non li ha più visti.

Sul punto, una ben diversa valutazione danno i difensori del Sollecito, nei motivi nuovi e nella richiesta di rinnovazione del dibattimento, depositati l'8.11.10, dove gli stessi affermano che la presenza dei due a pochi metri dall'abitazione del delitto e in orario con esso compatibile, costituirebbe “un elemento – forte – ed indiziante a carico dei due imputati” (vds. l'atto in questione a p. 28).

Eppoi, i due dovevano mantenere la posizione di sempre: avevano sempre detto di avere trascorso la notte in Corso Garibaldi e ora non potevano ammettere di essersi trovati invece proprio in Via della Pergola.

E si arriva al punto 4.2 dello stesso motivo, cioè alla testimonianza di Antonio Curatolo.

Secondo l'appellante, il Curatolo sarebbe un “teste professionale”, “avendo già deposto in altri due rilevanti processi di rilevanza mediatica” (vds. appello a p. 149). E allora sarebbe inattendibile.

Il teste Curatolo, ovviamente, essendo un *clochard*, non solo non svolge alcuna professione, tantomeno quella di teste, ma, vivendo da barbone e sempre nello stesso luogo, si trova, suo malgrado, in una posizione che gli consente di prendere cognizione di fatti che si verificano nella sua area di permanenza e che una persona che vive nella propria casa, non sarebbe in

grado di conoscere. E comunque, se è stato teste decisivo in altre occasioni, vuol dire che la sua credibilità è stata vagliata, come poche altre in questo processo.

Superate queste premesse che evidenziano come il Curatolo sia un teste che la difesa degli imputati avverte come particolarmente pericoloso, la difesa Knox cerca di contestare gli orari indicati dalla Corte in sentenza.

Secondo la Corte, dalla complessiva valutazione della deposizione del Curatolo, emerge che il *clochard* lascia la panchina tra le 23 e le 23.30.

Secondo l'appellante, invece, che estrapola brani dell'esame svolto dal PM nei confronti del teste, questi ha dichiarato di aver visto per l'ultima volta i due ragazzi poco prima di mezzanotte (vds. l'appello a p. 150).

L'appellante cita la conclusione, tratta dalla Corte, circa il momento in cui il Curatolo vide per l'ultima volta i due ragazzi. Si veda l'incipit della p. 73 della sentenza (vds. appello Knox a p. 149), ma non si preoccupa di riportare quello che la Corte afferma a sostegno di tale conclusione, vale a dire le considerazioni contenute nella seconda parte della p. 72. In esse la Corte spiega cosa debba intendersi con l'espressione "prima di mezzanotte", usata dal Curatolo sia per indicare il momento in cui il teste partì e non vide più i due ragazzi, sia quello, necessariamente anteriore, in cui vide i due per l'ultima volta. Ciò emerge in maniera inconfutabile nelle risposte del Curatolo alle domande rivolte dal PM a p. 18 del verbale delle dichiarazioni del Curatolo, all'udienza del 28.03.09.

Il PM chiede: "Si ricorda quando li ha visti lì l'ultima volta ? A che ora ?" e il Curatolo risponde: " Prima delle undici, undici e mezza, l'ultima volta che

li ho visti...l'ultima volta che ho notato loro". Riprende il PM: " Quindi lei ha guardato, li ha visti verso le undici undici e mezza, poi, quando lei se n'è andato via, verso mezzanotte, non li ha più visti" e il teste conferma: " Non li ho visti più". Il teste, infatti, alzava la testa e si guardava intorno, mentre fumava e finiva di leggere un ulteriore articolo del giornale che leggeva, impiegando in questo circa una mezz'oretta (vds. lo stesso verbale a p. 24).

E, rispondendo alle domande presidenziali, il Curatolo è stato ancora più preciso. Ha detto, infatti, che, quando si mise a fumare l'ultima sigaretta, non guardò subito verso i ragazzi, ma solo dopo aver guardato la piazza e la gente. A quel punto, si è girato e i ragazzi non c'erano più. E il teste conclude: " Sì, questo verso le undici e mezza, verso mezzanotte..." (vds. lo stesso verbale a p. 25. I ragazzi, in altre parole, li aveva visti per l'ultima volta circa mezz'ora prima e quindi gli stessi si erano allontanati nel corso dell'ultimo "intervallo" di lettura del Curatolo.

Proprio quello che ha affermato la Corte in sentenza.

E che si trattasse della notte del delitto, lo si desume anche dal fatto che la sera precedente, cioè quella che conosciamo ormai come la notte di "Halloween", Amanda non poteva essere vista dal Curatolo perché si trovava nel non vicinissimo pub "Le Chic", pieno di clienti, dove la ragazza bulgara che vi si trovava disse a Patrick che Amanda lo cercava e che voleva un bicchiere di vino rosso. Patrick Lumumba la vide, infatti, ma non ricorda con chi fosse. Ricorda solo che era truccata da gatta e che era dopo le 22, tanto che Lumumba riferisce: " posso assicurare che già da mezzanotte e un po' e

mi sembra che non c'era più" (vds. le dichiarazioni di Lumumba in data 3.04.09, pp. 158 e 159 del verbale di udienza).

Ma è la stessa Amanda che, nel corso del controesame svolto dai suoi difensori, esclude che la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre potesse trovarsi in Via della Pergola, nei pressi del campetto di basket. Ecco come risponde al difensore: "DIF (AVV. DALLA VEDOVA): ci puoi raccontare che cosa è successo il 31 la sera di halloween?

IMPUTATA: sì, sono andata a Le schik che è il pub di Patrick ho passato un po' di tempo là e poi ho raggiunto un mio amico Spiros che è un amico che ho conosciuto in giro anche lavora a un bar dove si può usare l'internet e ho raggiunto lui vicino a Marilyn ma non siamo andati dentro, infatti lui stava uscendo e siamo andati a un altro locale e poi ero stanca e quindi loro mi hanno lasciato in centro e Raffaele mi ha raggiunto e poi siamo andati a casa sua.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): verso che ora?

IMPUTATA: le due forse. " (vds. il controesame dei difensori di Amanda in data 12.06.09, a p. 125). Quindi, Amanda è stata al pub "Le Chic", poi, dopo le 22 circa, ha raggiunto l'amico Gatsios Spiridon in centro dove, dopo molto, li ha raggiunti Raffaele e con lui è tornata a casa di quest'ultimo verso le 2. Lo Spiridon, da parte sua, ha confermato nella sostanza il racconto di Amanda ma con maggior precisione e ha detto, riferendosi espressamente alla notte di "Halloween": "Ci siamo incontrati penso verso mezzanotte, lei è venuta a trovarci, abbiamo fatto un giro ai locali al centro, 2-3 locali, più di tanto abbiamo passeggiato che restare ai locali perché c'era tanta gente, e poi verso le due, l'una e 45 se mi ricordo bene, mi ha detto che doveva incontrare questo ragazzo italiano che aveva conosciuto alla fontana. Io e i miei amici l'abbiamo accompagnata fino alla fontana e l'abbiamo salutata. " (vds. il verbale dell'udienza del 27.06.09, a p. 31).

Raffaele, invece, quella sera si trovava a cena in una trattoria di San Martino in campo, per festeggiare la laurea del fidanzato della sorella di Angelo Cirillo, amico di Raffaele (vds. il p.v. di udienza del 4.07.07, pp. 64 e 65).

L'appellante perviene, poi, al punto 4.3: “La testimonianza di Quintavalle Marco”.

L'appellante cerca di contrastare, poi, quanto dichiarato dal teste Quintavalle all'udienza del 21.03.09, dapprima sotto il profilo del “valore indiziario conferito nella sentenza”.

Secondo la Corte, Amanda si sarebbe recata nel negozio del Quintavalle per acquistare detersivi ma ciò sarebbe smentito dal fatto che Amanda, in realtà, non acquistò proprio nulla dal Quintavalle.

Il teste, in realtà, con estrema franchezza, ha risposto alle domande della difesa Sollecito: “ Io non sono in grado di stabilire se lei avesse comprato o meno nessuna cosa” (vds. il verbale del 21.03.09, p. 85). E la Corte ha richiamato questa affermazione del teste (vds. la sentenza a p. 75), affermazione peraltro priva del significato attribuitogli dalla difesa: la Knox poteva essersi portata nel negozio per acquistare qualcosa e potrebbe aver cambiato, poi, idea, riservandosi di farlo in un momento successivo.

L'ammissione del Quintavalle di non essere in grado di sapere se la ragazza avesse acquistato o meno qualcosa prova invece la correttezza del teste che ha riferito la circostanza che riteneva influente perché convinto a riferire anche quel particolare all'Autorità giudiziaria.

Il punto 4.3 si scinde in altri punti, contrassegnati dalle lettere dell'alfabeto.

La prima è la lettera a., relativa al “Contrasto con la deposizione dell’ispettore Volturmo”.

E il contrasto sarebbe ravvisabile tra le due deposizioni del Quintavalle, una nei giorni immediatamente successivi all’omicidio, quando fu sentito appunto dall’Ispettore Volturmo che svolgeva indagini sull’eventuale acquisto di candeggina da parte dei due imputati e l’altra, quando lo stesso si presentò al Pubblico Ministero quasi un anno dopo, perché convinto da un amico giornalista circa la rilevanza della notizia di essersi imbattuto nella Knox la mattina del 2, circostanza non riferita in precedenza perché ritenuta irrilevante.

Ma che il Quintavalle avesse visto la Knox la mattina del 2, emerge anche dalle dichiarazioni della teste Chiriboga Ana Marina, commessa nel negozio (vds. verbale dell’udienza del 26.06.09, p. 64). La teste, rispondendo alle domande del Presidente se il Quintavalle avesse detto di aver visto la ragazza la mattina del 2, risponde risponde affermativamente ed ha precisato poi: “Le prime volte ha detto forse, non voleva assicurare il cento per cento, ma....”. E questo non è altro che quello che ha riferito il Quintavalle che, sulle prime, ricordava solo di aver visto nel suo negozio la mattina del 2 una ragazza che gli era rimasta impressa per l’azzurro dei suoi occhi e il volto bianchissimo (vds. le dich. del Quintavalle in data 21.03.09, pp. 72, 73 e 74). Poi vede la foto della Knox in uno dei giornali che riferivano del suo arresto, evidentemente nei giorni successivi al 6 novembre e, tra sé e sé, dice: “ma questa è quella ragazza” (vds. lo stesso verbale a p. 76), pur non avendone una “certezza matematica assoluta” (vds. ibidem).

Che, poi, questo ricordo, per un soggetto inesperto di investigazioni in materia di omicidio, potesse essere una circostanza a cui il teste non era in grado di attribuire un significato importante sino a che qualcuno non glielo avrebbe fatto capire, questo è un fatto normalissimo e dimostra anzi la piena attendibilità del teste. E quando l'Isp. Volturo chiede indistintamente, al Quintavalle e alle commesse, se avessero visto i due, nel contesto di domande sull'acquisto della candeggina, il teste risponde solo su quello che gli viene chiesto e non riferisce ulteriori particolari che non ritiene, in quel momento, importanti, anche perché la ragazza abitava in quella zona e il fatto di averla vista al mattino nel negozio poteva apparirgli un fatto normalissimo.

Il teste Isp. Volturo, nel suo esame del 13.03.09, precisa la domanda posta agli addetti al negozio, titolare e commesse, dopo avere premesso che erano stati sequestrati due flaconi di candeggina ACE nell'abitazione del Sollecito: “mi recai in giro per i negozi limitrofi...cercando di capire da dove potessero essere stati acquistati e a tal proposito esibivo la fotografia di Raffaele Sollecito, la fotografia di Amanda Knox....sia il titolare che le commesse riconobbero....Raffaele Sollecito ed Amanda Knox. Raffaele Sollecito era cliente abituale di questo negozio, mentre la ragazza era stata vista due o tre volte in sua compagnia..... In questo negozio chiedemmo anche se per caso avessero notato nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio o subito dopo se ricordavano che queste persone avessero acquistato questo prodotto, però non ricordavano” (vds. il verbale del 13.03.09, alle pp. 177 e 178).

In sostanza, nell'accertamento fatto nei giorni precedenti il 19.11.07, l'Ispettore ha chiesto informalmente al Quintavalle e alle commesse se

conoscessero i due ragazzi e se gli stessi avessero acquistato la candeggina in quel negozio. Si tratta cioè di domande informali, relative alla candeggina e le persone richieste rispondono in relazione a quelle domande. Non vi è nessun verbale allora firmato dai tre, vi sono solo le loro dichiarazioni a domande del Volturmo relative alla candeggina. E i tre rispondono di non ricordare, come ha risposto il Quintavalle nel suo esame. Corrisponde, quindi, pienamente al vero quanto precisato dalla Corte d'Assise e riportato nell'appello, nell'ultima frase della p. 156, vale a dire che l'Ispettore non chiese al Quintavalle se avesse visto la Knox nel suo negozio la mattina del 2 e non vi è, pertanto, alcun contrasto tra le dichiarazioni testimoniali del negoziante e quelle dell'Ispettore.

Lettera b) del punto 4.3, cioè “l'inattendibilità intrinseca del Quintavalle”.

Un primo elemento invocato dall'appellante deriverebbe dal fatto che quest'ultimo non aveva visto la Knox la prima volta il 2 novembre, come affermato nell'incipit dell'esame, ma anche precedentemente, come riferito all'Ispettore Volturmo: si tratta di un argomento di nessun pregio. Il teste, infatti, ha risposto subito, soffermandosi sull'episodio del 2, ma nel prosieguo dell'esame, ha affermato, tra l'altro: “ Io in quel momento per me la ragazza, io non l'ho riconosciuta, anche se poi dirò che in precedenza l'avevo vista, però non l'ho riconosciuta, per me non la conoscevo questa ragazza io” (vds. il verbale 21.03.09, p. 72).

La ragazza, d'altra parte, aveva un cappello o cuffia, comunque un copricapo e poi una sciarpa che era un “pochino abbondante qui davanti al viso” e la sciarpa le nascondeva completamente il collo (vds. lo stesso

verbale a p. 73). Inoltre, non si vedevano per nulla i suoi capelli, coperti, com'erano, dal copricapo (vds. lo stesso verbale a p. 74). La ragazza non scopriva completamente il capo e quel che è rimasto impresso al Quintavalle è il colore azzurro degli occhi e il candore della pelle.

Ma c'è un altro particolare fondamentale: il commerciante, quel mattino del 2, ha visto la ragazza solo per “tre quarti del lato sinistro”: così ricorda il Quintavalle che precisa: “ Non l'ho vista frontalmente” (vds. lo stesso verbale a p. 75).

Non stupisce affatto che il Quintavalle non l'abbia subito riconosciuta nella giovane che accompagnava Sollecito e che aveva visto qualche altra volta, insieme al ragazzo di Giovinazzo che, non si dimentichi come dimostra di fare invece l'appellante, conosceva solamente da una settimana. Il teste è stato, quindi, chiarissimo.

Quanto al “cappotto grigio” che il teste dice di aver visto indosso ad Amanda, è evidente che la ragazza di Seattle, all'arrivo della Polizia Postale, nella tarda mattinata del 2 novembre, era vestita con un pullover blu, che era diverso dall'abito col quale la vide Filomena Romanelli, quando ritornò a Via della Pergola, la sera del primo novembre. Filomena ricorda che Amanda indossava una felpa di lana bianca e nera, a righe (vds. il verbale dell'udienza del 7.02.09, a p. 29), che il Quintavalle ben avrebbe potuto scambiare per un cappotto, attribuendogli il colore, per così dire, di sintesi tra i due colori della felpa, considerato che i colori della stessa, sequestrata dalla Squadra Mobile, non sono netti e possono essere confusi in una tonalità grigia da un osservatore rimasto colpito soprattutto dallo sguardo della ragazza.

Quanto alla risposta negativa che il Quintavalle avrebbe ricevuto dalla Chiriboga alla domanda se quel mattino del 2 non avessero visto Amanda nel negozio, l'appellante trae le sue conclusioni citando il passaggio della sentenza senza riferire e commentare quello che la Corte aggiunge e che è fondamentale: "Domanda che necessariamente presuppone che quella mattina il Quintavalle aveva visto Amanda Knox" (vds. la sentenza a p. 76).

Eppure l'appellante avrebbe dovuto ricordarlo perché la teste Chiriboga Ana Marina è stata chiarissima nel ricordare che il Quintavalle le chiese se avesse visto la Knox, rispondendo ad una serie di domande del Presidente che sono le ultime poste alla Chiriboga e che confermano quanto ha riferito il Quintavalle in udienza.

Il teste ha detto la verità: aveva visto qualche volta, solo nella settimana precedente al delitto, la Knox insieme al Sollecito. Poi vede la ragazza il 2 e rimane colpito da certe caratteristiche, poi vede le foto sui giornali il giorno dopo l'arresto, cioè il 7 novembre 07 e si chiede se la Knox non corrisponda alla ragazza vista il 2 e se lo chiede alla presenza della Chiriboga che aveva mandato a prendere il giornale (vds. il verbale del 21.03.09, alle pp. 75 e 76). E infatti la Chiriboga, lo si è visto, ha detto che il Quintavalle più volte affermò di avere forse visto la Knox la mattina del 2 (vds. p. 64 del verbale 26.06.2009).

Le contestazioni in merito all'attendibilità del Quintavalle sono così integralmente destituite di qualsivoglia fondamento.

Arriviamo così al punto 5. dello stesso Motivo VII, punto incentrato sull'analisi degli argomenti utilizzati dal Giudice di prime cure per pervenire

ad un giudizio di incongruenza dei comportamenti della Knox.

Il punto 5. si suddivide in ulteriori punti.

Il primo di essi è il punto 5.1, vale a dire “La doccia ed il cambio”.

Qui bastano veramente poche battute per dimostrare l'inconsistenza decisamente rimarchevole delle osservazioni dell'appellante che tende a far ritenere del tutto normale che la Knox, dopo aver fatto la doccia da Sollecito e avere dormito da lui, dovendo recarsi con Raffaele a Gubbio, fosse tornata a Via della Pergola per cambiarsi d'abito. E ciò perché la sera del 2 i programmi dei due erano cambiati nel senso che la Knox non avrebbe dovuto recarsi da Lumumba e il Raffaele con la ragazza serba Popović. Non si vede, però, il nesso che esisterebbe tra tale cambio di programma per la tarda serata del 2 con il viaggio che i due avrebbero dovuto fare a Gubbio la mattina successiva. Né vale invocare una pretesa abitudine in tal senso della Knox, di cui l'appellante non si preoccupa minimamente di indicare l'elemento di riscontro o un'analogia “incongruenza” della Romanelli che torna a Via della Pergola per confezionare col fidanzato il regalo da portare a Luca Altieri con un pacchetto e ne approfitta per cambiarsi. La condotta della Romanelli, peraltro del tutto estranea alle accuse, è stato sempre lineare, a differenza di quello di Amanda e, d'altra parte, né Filomena né il fidanzato avevano in programma di andarsene a Gubbio o in altra località, distante da Perugia, come avrebbero dovuto fare i due imputati e la necessità di tornare a Via della Pergola derivò, per la ragazza italiana, dalla necessità di confezionare il pacchetto per il regalo.

5.2: “La doccia”. Perché trovare strano, si chiede l'appellante, che la

ragazza di Seattle che già aveva fatto la doccia a casa di Sollecito, decida di tornare a casa sua e di ripetere la doccia ? E la ragione deriverebbe dal fatto che “quella notte aveva fatto l’amore con Raffaele” (vds. appello a p. 163).

Dobbiamo ammettere che non comprendiamo ancora una volta l’iter logico seguito dall’appellante. Quella circostanza avrebbe dovuto essere un motivo in più per lavarsi di nuovo appena alzatasi e non rivestirsi con i vecchi abiti e incamminarsi verso Via della Pergola per fare di nuovo la doccia, peraltro in circostanze decisamente inquietanti.

5.3: “Il mocio”. Ancora una volta non è dato comprendere la difesa dell’appellante che si richiama ad una frase contenuta nella sentenza circa il fatto che qualcuno andasse a casa Sollecito per le pulizie. Il problema del “mocio” è un altro e la Corte lo ha ben spiegato a p. 77 della sentenza: dell’acqua caduta sul pavimento della cucina attorno alle 22, alle 10 del mattino successivo, dopo dodici ore, non doveva esserne rimasta che un quantitativo irrisorio, per non dire inesistente e non si vede che necessità potevano avere i due coimputati di disporre ancora del mocio di Via della Pergola.

5.4: “Le abitudini di Amanda Knox”. Si chiede, sul punto l’appellante quale anomalia esisterebbe nel fatto che Amanda, definita ragazza mattiniera dalla Corte (e la circostanza non è affatto contestata dalla difesa della ragazza di Seattle), la mattina del 2 si sia svegliata tardi, alle 10 del mattino ?

Secondo l’appellante, la Corte non ha tenuto conto del fatto che si trattava di un giorno festivo nel quale non doveva recarsi all’Università e del fatto che la programmata gita a Gubbio non necessitava di un’”alzataccia” e

partenza nella prima mattinata.

Orbene, quanto al primo punto, il giorno festivo è il primo novembre, Festività di Ognissanti, che è un giorno festivo riconosciuto legalmente e, quindi, di riposo ufficiale. Non è, invece, giorno festivo in tal senso il 2 novembre e l'appellante si riferisce al 2, che, come s'è detto, *non è giorno festivo legale*.

Quanto al secondo punto, intanto non è vero che Gubbio disti una trentina di chilometri da Perugia ma almeno una decina in più e poi sono chilometri di strada disseminata di curve anche molto strette e percorsa anche da mezzi pesanti, per l'esistenza in loco di due cementifici. Percorrere quei 40 chilometri non è come viaggiare, ad esempio, lungo il raccordo autostradale Perugia – Bettolle. Verso Gubbio, la velocità media deve necessariamente abbassarsi, superato un primissimo tratto a quattro corsie, nel momento in cui si impegna la Statale 298 dalla località di Bosco e dovendo altresì transitare all'interno del centro abitato di Farneto Colombella. Bene che vada, per arrivare a Gubbio, ci vogliono 45 minuti e si sfiora l'ora. Alzandosi alle 10, i due, in condizioni normali, sarebbero partiti alle 11 e sarebbero arrivati già a fine mattinata. Considerando che, ad una certa ora, sarebbero ripartiti e sarebbero giunti a Perugia dopo circa un'ora, non avrebbero avuto molto tempo per visitare la città. Il preteso risveglio di Amanda alle 10 era, quindi, del tutto illogico.

6. Qui, l'appellante analizza le valutazioni della Corte sul comportamento di Amanda la mattina del 2, richiamando pregresse considerazioni.

L'appellante contesta le considerazioni della Corte a proposito del

comportamento di Amanda che, pur avendo trovato la porta aperta e le macchie di sangue nel bagno utilizzato da lei e da Meredith, avrebbe fatto tranquillamente la doccia in quella casa. E ciò perché, per chiudere quella porta, bisognava chiuderla a chiave e poi perché gli elementi della Polizia Postale avrebbero tranquillizzato la Romanelli, dicendole, in un primo tempo ovviamente, che non c'era bisogno di chiamare nessuno.

Sotto il primo punto, non si comprende la rilevanza della chiave: la porta era aperta, quindi, qualcuno della casa l'aveva lasciata così, perché magari si era allontanato di poco e si sarebbe dovuto far trovare nella piazzola o, comunque, nei paraggi della casa, ma non c'era nessuno e il fatto non poteva non preoccupare.

Quanto alla Polizia postale, l'invito dell'Ass. Capo Fabio Marzi a non preoccuparsi presuppone proprio che Filomena Romanelli (a cui l'invito era rivolto) dovette apparire preoccupata agli agenti tanto che gli stessi sentirono il bisogno di tranquillizzarla. Anzi, l'Ass. Capo Marzi, riferendosi alla Romanelli, dice: “ Finito il panico di Filomena” (vds. il verbale del 6.02.09, p. 261).

Quanto, poi, questa rassicurazione fosse sincera o fosse, più verosimilmente, dettata invece dall'evidente tentativo di non allarmare la ragazza, è difficile stabilirlo con certezza.

L'appellante torna poi sull'osservazione che proprio il fatto di essersi portati a Via della Pergola la mattina del 2, di avere chiamato i Carabinieri e di avere dato le informazioni richieste alla Polizia presupporrebbe la buona fede dei due imputati che altrimenti avrebbero potuto invece “recarsi a Gubbio come

preventivato” (vds. appello a p. 165). E poi perché avrebbero dovuto tradirsi, si chiede l’appellante, negando che fosse avvenuto un furto ?

L’osservazione, ripetuta e ripetuta, è del tutto priva di pregio. La Knox abitava in Via della Pergola, anzi, in quei giorni del primo, era la sola ad abitarvi con Mez, perché i ragazzi erano tornati nelle Marche e le coinquiline italiane erano più o meno lontane, la Romanelli in Via Fonti Coperte e la Mezzetti in Provincia di Viterbo. Una prolungata assenza della Knox da Via della Pergola avrebbe, questo sì, suscitato sospetti. Quindi, la Knox non poteva non fare ritorno a Via della Pergola e il modo più “intelligente” per non destare interrogativi negli inquirenti, era farsi trovare lì con Raffaele, chiamare i Carabinieri, non subito peraltro e dare indicazioni ai poliziotti.

In quella situazione, come avrebbero fatto i due a recarsi a Gubbio a cuor leggero, sapendo che prima o poi la Polizia avrebbe scoperto il cadavere e, d’altra parte, Filomena non era in capo al mondo, era sempre a Perugia, in altra parte della città, ma sarebbe tornata.

Quanto al fatto di “tradirsi”, negando che fosse avvenuto un furto, l’appellante presuppone, nei due ragazzi, un’assoluta capacità di autocontrollo tale da evitare qualsivoglia “errore”, ma, nella realtà, questo non accade. Accade, invece, che, prima o poi, in un contesto di rapida successione di domande e risposte, si “sbagli” nella risposta, ci si tradisca e si dia una risposta che non è quella che si avrebbe voluto dare: è quello che accade con la categoria psicologica del *lapsus*, nella fattispecie “*vocis*”, in cui il soggetto dice una cosa diversa da quella che aveva cercato di dire.

In conclusione, giova ribadire il principio secondo cui la prova d’alibi falso

costituisce costituisce indizio a carico dell'imputato (vds. Cass. pen. Sez. II 6.12.1996 n. 10469; Cass. pen. Sez. II 22.05.1995 n. 5842; Cass. pen. Sez. II 5.10.1995 n. 10141; Cass. pen. Sez. I, 11.06.1992 n. 6935).

Giungiamo così al **motivo VIII**, intitolato: “ La personalità di Amanda Knox. Il movente”.

L'appellante richiama il passaggio in cui la Corte di prime cure si sofferma sul fatto che il delitto derivò dall'”esercizio continuo della possibilità di scelta” e aggiunge: “ questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata” (vds. l'appello a p. 166).

Secondo l'appellante non è emerso alcun riscontro oggettivo che potesse ricollegarsi a tale “scelta di male estremo”. E questo perché, secondo l'appellante, tra Meredith e Amanda vi era “un rapporto di amicizia e simpatia reciproca, di frequentazione assidua....e non è stata adottata alcuna testimonianza in merito a litigi o scontri tra le stesse”.

Secondo l'appellante, le uniche testimonianze sui rapporti tra Meredith e Amanda li collocano in un quadro di “amicizia, condivisione e serenità”.

Le cose non stanno però così. Il quadro non è così limpido. Nella parte dedicata alle “amiche di Meredith”, la Corte riporta affermazioni delle connazionali della vittima in merito a problemi nei rapporti tra Meredith e Amanda: si confrontino le dichiarazioni di Robin Carmel Butterworth (p. 21 della sentenza), di Amy Frost secondo cui “Meredith diceva molte cose su Amanda, cose che la irritavano: Amanda suonava la chitarra e suonava sempre lo stesso accordo e lasciava il water sporco” (p. 23 della sentenza), di Purton Sophie, secondo cui “alcune cose infastidivano Meredith. In

particolare le abitudini di Amanda in bagno” (vds. ibidem). Analoghe dichiarazioni sono state rese dal padre della vittima John Leslie Kercher, nell’udienza del 6.06.09 (vds. p. 23 del verbale).

Quanto al fatto che Meredith potesse sentirsi in colpa per non avere accettato l’invito di Amanda a trascorrere insieme la notte di Halloween, sta il fatto che la ragazza inglese preferì trascorrere quella notte con le sue connazionali, come avrebbe fatto la sera successiva, invece di trascorrerla con la coinquilina di Seattle.

Quanto alla vicinanza tra i due coimputati che, lungi dal caratterizzare significativamente il momento contestuale e successivo a quello della scoperta del cadavere, aveva contrassegnato la condotta dei due anche in precedenza, va ribadito, innanzitutto, che i due si conoscevano solo da una settimana, quindi da un tempo così breve che non era possibile definire tale vicinanza “elemento costante” del loro rapporto. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato degli aspetti di tale condotta che confortano la tesi del coinvolgimento dei due nel delitto, quali, ad esempio, il fatto che mentre Filomena e i ragazzi sopraggiunti nella tarda mattinata del 2, oltre agli appartenenti alla Polizia Postale, mostravano vivo interesse a sapere cosa vi fosse nella camera di Amanda, quest’ultima e Raffaele si tennero lontani e quasi disinteressati, intenti a scambiarsi effusioni reciproche in un momento decisamente non opportuno, quasi che la risposta alla domanda che cosa fosse successo a Meredith non li interessasse perché sapevano benissimo cosa sarebbe stato trovato (vds. la sentenza alle pp. 86 e 87).

Quanto, poi, alle caratteristiche psicologiche estrapolate a p. 168

dell'appello, si tratta di notazioni attribuite alla Knox dall'insegnante di italiano, sotto il profilo dell'intelligenza e della diligenza scolastica o di espressioni del tutto generiche che la coinquilina Romanelli riferisce ad entrambe le ragazze anglofone, cioè alla vittima e all'imputata. Quanto alle caratteristiche di cui ai nn. 11) ("Qualsiasi cosa dicevo rispondeva con il sorriso"), 12) ("allegra") e 13) ("sorridente"), riferite dalla Popovič alla Knox, esse non corrispondono a giudizi sul carattere della ragazza di Seattle ma a come si presentò quest'ultima alla Popovič quando la stessa chiese di parlare con Raffaele la sera di giovedì primo novembre per comunicargli che non doveva più accompagnarla alla stazione dei pullman (vds. udienza del 21.03.09, p. 8).

Non è dato comprendere, inoltre, in quale punto della sentenza, la Corte abbia dimostrato di considerare la Knox "depravata, immorale e perfida" (vds. appello a p. 169).

Passiamo alla questione dello stupefacente, la Corte ha indicato l'uso di tale sostanza come un elemento che ha concorso alla condotta che i due imputati, unitamente al Guede, hanno tenuto nei confronti della vittima la notte del delitto.

Va detto, sul punto, che il Sollecito, nel suo interrogatorio di garanzia, ha ammesso un largo uso di cannabinoidi, correlato a situazioni di ansia: "sono una persona abbastanza ansiosa....soffro abbastanza di ansia per me stesso e per il futuro, così ho questo vizio di usare i cannabinoidi" e alla domanda del GIP che consumo ne avesse fatto dal pomeriggio del primo novembre in poi, ha risposto: "ho fumato sicuramente a casa di Amanda e successivamente in

casa mia ogni qual volta mi andava, quindi non le posso dire un numero con esattezza” (vds. il verbale d’interrogatorio a p. 10). Il che significa che il Sollecito fece un pesante uso di cannabinoidi la sera del primo novembre e le ore successive e questo, evidentemente perché ne dovette sentire un costante bisogno.

La Corte ha richiamato le affermazioni del CT Prof. Tagliatela circa la forte variabilità soggettiva degli effetti derivanti da tale sostanza di cui i due ragazzi, per ammissione della Knox, fecero comunque uso la notte del delitto (vds. le dich. del Tagliatela a p. 211 del verbale del 17.07.09), circa il negativo effetto sulla capacità cognitiva e sulla alterazione delle percezioni (vds. le stesse dichiarazioni del Tagliatela alle pp. 201 e 207) e della capacità di comprendere la situazione (vds. p. 218). Il perito Prof. Cingolani ha posto in evidenza l’effetto di indebolimento dei freni inibitori (vds. le dich. del Cingolani in data 19.09.09, a p. 163).

La Corte si è soffermata ripetutamente su tali aspetti e, del resto, la vigente disciplina unifica il trattamento sanzionatorio dei vari tipi di sostanze stupefacenti, senza distinzione tra “droghe di serie A o B”, anche perché negli ultimi anni si è assistito ad un crescente aumento della concentrazione del THC, il principio attivo della sostanza.

Il fatto che il Curatolo abbia visto, abbastanza a lungo, i ragazzi nei pressi del luogo del delitto non vale a ritenere che gli effetti della sostanza fossero scemati. Il Curatolo ha visto i due discutere un po’ animatamente tra di loro e, di tanto in tanto, il ragazzo si alzava e andava ad osservare al di sotto della ringhiera (vds. le dich. del Curatolo in data 28.03.09, p. 5). Non è possibile,

quindi, trarre le conclusioni che gli effetti della sostanza fossero scemati e che non vi fosse alcunché di anomalo nel comportamento dei due.

Passando al movente, va ricordato che si tratta di un omicidio non premeditato, frutto di contingenze del tutto occasionali nelle quali, secondo la Corte, rientra anche il consumo di *hashish* i cui effetti non possono essere banalizzati come dimostra di fare l'appellante: vi è una grande variabilità soggettiva di conseguenze, vi è un abbassamento dei freni inibitori, della capacità cognitiva ed una alterazione delle percezioni. E, d'altra parte, lo stesso Prof. Tagliatela conferma, come dato indiscusso, il progressivo aumento del principio attivo, il tetraidrocannabinolo (THC), nel corso degli anni (vds. il verbale del 17.07.09 a p. 206) e il fatto che, alle alte concentrazioni, l'*hashish* può avere addirittura effetti allucinatori (vds. lo stesso verbale a p. 207).

Non tener conto di tali variabili e dell'aumentata concentrazione di THC nella sostanza costituisce, quindi, un grave errore che inficia tutte le considerazioni che, sul punto, fa l'appellante.

Motivo IX: “Violazioni multiple in tema di valutazione delle prove”.

Sulla lettera a., cioè sulla pretesa inesistenza di prove biologiche, ematiche o di qualunque altra natura della presenza della Knox nella camera della vittima la notte del delitto, l'appellante dimentica il fatto che la valutazione delle risultanze dev'essere globale e deve comprendere tutte le prove raccolte nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, ivi comprese le molteplici e gravi contraddizioni riscontrabili nella condotta e nelle stesse dichiarazioni dell'imputata e, se è vero che non vi sono prove biologiche dirette, a conforto

della presenza della Knox nel luogo del delitto, ve ne sono invece, numerose e significative, nel bagno attiguo alla camera della vittima e vi è un riscontro clamoroso dell'azione della ragazza di Seattle e della violenza subita dalla vittima nel coltello del Sollecito che, in condizioni "normali", non poté mai attingere il corpo di Meredith e che, quindi, l'imputata utilizzò necessariamente la notte del delitto e nella stanza della vittima. Inoltre, vi sono prove biologiche imponenti ed estremamente significative (le tracce di sangue misto Meredith-Amanda e la traccia ematica dell'impronta del piede del coimputato nel tappetino) nel bagno attiguo alla camera di Meredith.

Sulla lettera b., sempre sulla presenza dei due imputati nella casa di Via della Pergola, è stato provato, attraverso la testimonianza del Curatolo, che i due non hanno trascorso le ore successive alle 21.30 nell'appartamento di Corso Garibaldi ma in Via della Pergola, dove, del resto, la Knox abitava insieme alla vittima e alle due ragazze italiane, in quel momento, assenti.

Sulla lettera c., relativa alla presenza del coltello nella casa di Via della Pergola, non si comprende cosa vi sarebbe di strano che la Knox, considerata la necessità di percorrere anche in ora notturna percorsi stradali non particolarmente rassicuranti e frequentati ad esempio da spacciatori e/o tossicodipendenti, non seguisse l'abitudine del Sollecito di portarsi dietro coltelli, abitudine che possiamo considerare pacifica. Quanto alla assenza di premeditazione, si tratta di un dato pacifico e, del resto, questa è circostanza (aggravante), cioè elemento accessorio al reato, anche di omicidio.

Sulla lettera d., l'appellante ritorna sulla pretesa inverosimiglianza del trasporto dell'arma eppure la Corte ha motivato sul punto alle pp. 403 e 404

della sentenza e, del resto, i dati obbiettivi rinvenuti nel coltello e il fatto che lo stesso non entrò mai in contatto con il corpo della vittima in condizioni “normali” né in Via della Pergola né, tantomeno, nella casa del Sollecito, dove Meredith non si è mai recata in quella sola settimana in cui era durato il rapporto tra i due imputati, confermano le conclusioni della Corte.

Sulla lettera e., la Corte ha semplicemente ipotizzato la presenza di un secondo coltello, sulla base di una analisi della tipologia delle lesioni e il Sollecito portava un coltello con sé per una singolare abitudine ma non per una volontà omicidiaria.

Sulla lettera f., l'appellante torna su profili già trattati come il rapporto tra le due ragazze “anglofone” e la incomprensibilità di quanto accaduto, considerato il carattere positivo di tale rapporto: è un aspetto a lungo trattato.

A prescindere dal fatto che si trattava di un rapporto nel quale non erano per nulla esenti tensioni e incomprensioni, il delitto è maturato in un contesto di occasionalità e col concorso di una serie di elementi, tra i quali l'uso di stupefacenti, il fatto che quella fosse l'unica notte in cui mancavano i ragazzi del piano di sotto e le coinquiline italiane, oltre alla presenza del Guede nell'appartamento, sensibile ad un contesto che incentivava approcci anche pesanti verso Meredith e sempre attratto, peraltro, come si è visto, verso la ragazza di Seattle che aveva conosciuto da ben prima che la conoscesse Raffaele.

Sulla lettera g., l'appellante dimentica, non solo l'elemento spaziale, che pone i tre imputati dimoranti in un ambito spaziale assolutamente contiguo, il Sollecito ed il Rudi a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, la comunanza di

frequentazioni e di spostamenti e, soprattutto, il fatto che la Knox era l'elemento "di raccordo" tra il Rudi e il Sollecito che conosceva entrambi, dapprima il Rudi, poi, in un secondo momento, il Sollecito, che il concorso di persone non presuppone necessariamente un previo accordo e che esso può consistere anche in un'intesa istantanea o addirittura come semplice adesione all'opera di altri (vds. Cass. pen. Sez. VI 20.01.2004 n. 1271 e Cass. pen. Sez. V 19.06.2009 n. 25894).

Sulla lettera h., la Corte ha fornito una serie di elementi che hanno concorso a dar vita al delitto: improvviso cambio di programma dei due odierni imputati che si ritrovano liberi da precedenti impegni, presenza di Rudi, caratterizzato da una condotta "pesante" nei confronti delle ragazze (come riferito dal Barrow Abukar) e da una forte attrazione verso la Knox e, quindi, particolarmente eccitato nella casa di Via della Pergola e nell'atmosfera "invitante" venutasi a creare e orientato ad approfittare di Meredith visto che la ragazza di Seattle era impegnata con Raffaele, uso di stupefacenti da parte di questi ultimi (e di Rudi) e loro predisposizione mentale al connubio tra sessualità e violenza, derivante da letture del tipo di quelle sequestrate al Sollecito e dall'abitudine ad assistere a films che avevano attirato le attenzioni preoccupate degli educatori dell'ONAOSI. Non vi è premeditazione nell'omicidio, ma vi è una situazione pericolosa nella quale può innescarsi una torbida spirale di violenze. La Corte ha descritto in particolare questi "ingredienti" alle pp. 392, 393 e 394 sulle quali ci si è più volte soffermati.

Sulla lettera i., l'appellante mostra di ignorare che la Knox e Rudi si

conoscessero da tempo e che il ragazzo ivoriano fosse pacificamente attratto dalla ragazza di Seattle: la Corte vi si sofferma a p. 386 della sentenza ma l'appellante ignora la circostanza e quello che la Corte ha puntualizzato in proposito.

Sulla lettera l., l'appellante non esamina quanto la Corte ha affermato sulle operazioni di pulizia (vds. pp. 415 e 416 della sentenza) e si limita ad affermazioni apodittiche.

Sulla lettera m., c'è veramente di che rimanere allibiti: negare la possibilità che nella stanza del delitto potessero muoversi quattro persone insieme è un'affermazione che è smentita dallo stesso sopralluogo compiuto dagli otto giudici della Corte, dai due sostituti procuratori e dai difensori che, certo alternandosi a gruppi, si sono mossi ed hanno esaminato la stanza, come del resto è accaduto nei sopralluoghi della Polizia. Basta guardare la foto della stanza del delitto per rendersi conto dell'assurdità di una simile affermazione.

Quanto alla lett. n., il cellulare della Knox, quando riceve l'SMS di Lumumba, aggancia una cella che non è quella di Via Berardi sett. 7 che copre l'abitazione del Sollecito (vds. le dich. dell'Isp. Capo Letterio Latella in data 20.03.09, p. 79 e a p. 81 dove si precisa anche che la notte del delitto quella cella funzionò normalmente) ma è quella Via dell'Aquila 5 – Torre dell'Acquedotto sett. 3. Dopo pochi minuti, dalle 20.18 alle 20,35, vi è il messaggio dalla Knox a Patrick e questo, invece, aggancia la cella di Via Berardi (vds. le dich. dell'Isp. Latella del 20.03.1979, a p. 87).

Quanto al contenuto delle conversazioni Knox – Romanelli del mattino del 2, non si comprende il senso delle affermazioni dell'appellante e il fatto

che “contro la costruzione della Corte” la Knox avesse chiamato insistentemente la Romanelli e Meredith e che, appena contattata la prima, la Knox avrebbe subito detto di avere cercato la seconda. Sarebbe stato ben strano e sospetto che la Knox non avesse chiamato entrambe le utenze di Meredith. Di quello che si dissero al telefono l'imputata e la Romanelli, dobbiamo riportarci alle dichiarazioni di quest'ultima, rese in data 7.02.2009, nelle quali la coinquilina italiana invita la ragazza di Seattle a chiamare Meredith ma la Knox non le dice che l'ha chiamata: nella prima telefonata, Amanda fu incomprensibile (vds. alle pp. 31 e 32), poi, successivamente, nella telefonata delle 12.12 che la Romanelli fa all'imputata, la prima, dopo averla tranquillizzata alludendo al fatto che a Meredith potrebbe essere venuto il ciclo, che era andata di sotto e che si era dimenticata di chiudere la porta, aggiunge: “ Adesso Amanda ti richiama e vediamo quello che ti dice” (vds. lo stesso verbale del 7.02.09, a p. 34). Amanda non dice alla Romanelli di avere inutilmente chiamato Meredith alla quale aveva già fatto tre telefonate (la prima e l'ultima all'utenza inglese e la seconda a quella italiana).

Sulla lettera o., non si comprende perché mai la Corte non avrebbe dovuto interpretare la chiamata all'utenza inglese di Meredith come un tentativo per accertarsi che quel cellulare, unitamente all'altro, non fosse finito nelle mani di qualcuno e, si aggiunge, per cercare di dimostrare la sua estraneità al fatto.

Sulla lettera p., non si comprende l'allusione alla maniera “ideologica” di interpretare la condotta della Knox. La Knox non dice all'Isp. Battistelli che

la camera di Meredith fosse chiusa (vds. il verbale del 6.02.09, a p. 70) e l'Ass. Marsi lo accerta direttamente quando cerca di capire se vi fossero altre camere rovistate (vds. lo stesso verbale a p. 129).

La Corte illustra a p. 417 le ulteriori incongruenze del comportamento della Knox (e del coimputato), vale a dire la sicurezza con cui escludono che sia stato asportato qualcosa prima ancora che giunga l'occupante della stanza interessata e la posizione defilata e distante dei due quando i ragazzi sopraggiunti e gli appartenenti alla Polizia Postale decidono di sfondare la porta della camera di Meredith (vds. le dichiarazioni di Paola Grande, in data 6.02.09, alle pp. 253 e 254, secondo cui i due imputati stavano distanziati, verso la porta della camera di Amanda e con le spalle rivolte verso l'interno della camera, impossibilitati a vedere l'interno della camera di Meredith). E Amanda non poteva non essere, in ipotesi, la più interessata a vedere l'interno della camera di Meredith, della sua coinquilina con la quale (e con altre due ragazze) condivideva l'appartamento. Appare, quindi, strano che la ragazza di Seattle (e il Sollecito) si sia tenuta in posizione tale da non poter vedere nulla della camera dell'amica e, poi, sia subito uscita all'esterno.

Sulla lettera q., cioè sulla pretesa "Ulteriore e palese contraddizione delle argomentazioni della sentenza in relazione all'elemento materiale del delitto", vi sarebbe contraddizione se il porto del coltello fosse stato preordinato all'omicidio, ma non è così e l'appellante lo sa benissimo. La Corte ha spiegato i motivi per cui si debba ritenere che la Knox abbia portato con sé il coltello di cui al rep. 36, motivi legati alla sicurezza, dovendo la ragazza di Seattle muoversi anche in orari notturni in un contesto non

propriamente tranquillo ma frequentato anche da spacciatori e tossicodipendenti che avrebbero potuto importunarla. Avendo con sé il coltello, per motivi del tutto estranei ad un proposito omicidiario verso la coinquilina, nel crescendo di violenze che si è ripetutamente descritto, lo ha utilizzato e, con esso, ha ucciso Meredith. Non c'è la minima contraddizione in tutto questo.

Sulla lettera r., l'appellante torna ad attaccare la testimonianza della Capezzali ed altre testimonianze riconosciute decisive. Vi sarebbe contraddizione, secondo l'appellante, tra la durata delle operazioni poste in essere dai due imputati e descritte a p. 409 e 410 della sentenza, cioè controllo della situazione esterna, ricerca del sasso da parte del Sollecito all'esterno della casa per rompere il vetro, lavaggio delle mani da parte di Amanda, rientro di Raffaele, messa a soqquadro la camera di Filomena, rottura del vetro e persiane sospinte all'esterno, presa dei cellulari, copertura del corpo di Meredith e il brevissimo intervallo che la Capezzali percepisce tra i passi sulle scalette in ferro e lo scalpiccio sulla piazzola. Dimentica, però, l'appellante che le scale in ferro sono decisamente più distanti dal luogo del delitto della piazzola antistante l'abitazione e che, dal momento in cui il primo degli assassini, Rudi, fuggì dalla casa, intercorse un intervallo di tempo non lieve perché questi dovette portarsi nella strada e attraversare di corsa tutto il piano rialzato del parcheggio (cioè la grande terrazza che si trova in alto rispetto alla casa, dall'altra parte della strada) per poi raggiungere di corsa i gradini di ferro. Nel frattempo, i due imputati rimasti avevano avuto il tempo di compiere tutte le operazioni e, quando, dopo i passi sulle scale in

ferro, la Capezzali sente il tramestio sulla piazzola, sente in rapida sequenza dei passaggi su punti di diversa distanza dalla camera di Meredith, in cui il primo è addirittura il più lontano. E non è detto che il tramestio si riferisse alla fuga dei due o non piuttosto alla precedente e affannosa ricerca, da parte del Sollecito, della pietra da usare contro il vetro, ricerca questa che segue soltanto il controllo esterno dell'abitazione e la puntata di Sollecito al bagno piccolo per rimettersi le scarpe.

La Capezzali sente il grido di Meredith e il tramestio sulla piazzola, ma non sente il rumore dei vetri infranti. Per l'appellante non sarebbe possibile.

Bisogna tornare sui movimenti della Signora, già descritti in precedenza: questa si alza, si dirige al bagno ma deve prima passare per la sala da pranzo. Giunta all'altezza della finestra di tale sala, sente l'urlo e la stessa sottolinea: “ Io in quel minuto non sapevo più cosa succedeva” (vds. la testimonianza Capezzali a p. 16). Ciò significa che la signora, terrorizzata, rimane immobile per diversi secondi, forse un minuto, forse più, poi prosegue l'iter verso il bagno, dove aveva necessità di recarsi per soddisfare il bisogno di urinare. Spaventata dall'urlo, la signora guarda attraverso i vetri della finestra del bagno ma non nota nulla. A questo punto, la signora deve avere espletato il bisogno corporale per il quale si era alzata. Poi la signora esce dal bagno e, mentre sta chiudendo la porta del locale, a quel punto sente i passi sulle scalette e lo scalpiccio sulla piazzola. Si veda lo stesso verbale della testimonianza della Capezzali a p. 19, dove la teste dice: “ Sento i rumori che ho descritto quando stavo chiudendo la porta del bagno”.

Orbene, se lo scalpiccio sulla piazzola è quello di Raffaele che cerca la

pietra, la rottura del vetro avviene quando la Signora si sta ormai portando di nuovo verso la sua camera e si allontana ancora dalla direzione della casa. Se, viceversa, lo scalpaccio è quello della fuga dei due e, quindi, segue, nella prospettiva della Corte, la rottura del vetro, la Capezzali è nel bagno, intenta ad espletare i suoi bisogni. In tutto questo contesto, va considerato l'enorme shock psicologico subito dalla Capezzali in conseguenza di quell'urlo disperato che ha ormai focalizzato tutta la sua attenzione, mentre la rottura di un vetro, compiuta dall'interno della stanza più lontana rispetto alla teste, ammesso e non concesso che la teste avesse potuto sentirla, poteva imputarsi anche ad un colpo di vento e, quindi, non avrebbe catalizzato l'attenzione e i ricordi della teste. E non si dimentichi che la teste, nel corso dell'esame del PM, raccontando ciò che avvenne dopo essere tornata a letto, di ritorno dal bagno e rispondendo alla domanda quando si fosse addormentata, ha precisato: “ Mi ci è voluto perché ci pensavo, ci pensavo, dico – ma quell'urlo non mi sembrava una cosa -, un po' che tirava il vento, con quest'urlo, mi sembrava di stare nella casa degli orrori” (vds. il verbale di udienza del 27.03.09, a p. 21). “Tirava il vento” dice la teste. Ma la teste Formica Alessandra, nel descrivere le condizioni metereologiche di quella sera, dice soltanto che era “molto freddo” (vds. le dich. della teste in data 21.03.2009, a p. 23) e non parla di “vento”. E' verosimile, quindi, che la Capezzali abbia potuto attribuire all'azione del vento il rumore, attutito, dei vetri infranti.

Passando alle implicazioni che, secondo l'appellante, deriverebbero dalle testimonianze della Formica, del Lombardi, della Salsiccioli, del Coletta e

dell'Occhipinti, la Corte ha giustamente affermato che tali soggetti non erano più presenti nella zona attorno alle 23.30 perché se ne erano andati via poco prima (vds. la sentenza a p. 410).

L'appellante cerca di confutare tale conclusione, procrastinando la partenza del carro attrezzi e degli occupanti l'auto in panne ed amici, i quali, secondo l'appello, sarebbero ripartiti alle 23.35 (vds. l'appello a p. 191). E invece il Lombardi, a precisa domanda del PM a che ora fosse ripartito, ha risposto: “ 23.15 – 23.20 massimo”. Ancora il PM: “ Quindi lei alle 23.20 massimo ha lasciato la zona ? “ e il teste: “ Sì”.

Si veda il verbale dell'esame testimoniale del Lombardi in data 27.03.09, a p. 121. E' l'unica precisazione sull'esatto orario di partenza, contenuta nel verbale dell'esame testimoniale del Lombardi. E tale orario coincide perfettamente con quello di ripartenza indicato dal conducente della Toyota Avensis in panne Coletta Pasqualino che, a domanda del Pubblico Ministero, ha risposto che si trattenne nella zona sino alle 23.15 circa (vds. il verbale del 23.06.09, a p. 78 e 79). La moglie del Coletta, Salsiccioli Lucia, ha indicato un orario massimo di ripartenza, corrispondente alle 23.30 (vds. le dich. della Salsiccioli in data 23.06.09, a p. 101). E Occhipinti Carmela che si trovava a bordo della Citroën C4 con i bambini e il marito, ha precisato di essersi trattenuta nel luogo per circa una “mezz'oretta, una quarantina di minuti” (vds. le dich. della Occhipinti in data 23.06.09, a p. 108), sempre in linea con le dichiarazioni del Lombardi.

In definitiva, tutte queste persone non erano più in zona alle 23.30, come affermato dalla Corte.

Quanto al cancello che il Lombardi vede semiaperto, l'appellante eccepisce che Meredith avrebbe certamente chiuso il cancello. Cosa vuol sostenere l'appellante ? Forse che Meredith non fosse ancora a casa, smentendo così clamorosamente tutta la versione delle difese sul delitto, specie sull'orario della morte ?

E invece, Meredith era rientrata a casa piuttosto presto quella sera e sapeva che Amanda era con Raffaele. E' chiaro che ha lasciato semiaperto il cancello perché immaginava che Amanda sarebbe certamente rientrata più tardi e, d'altra parte, non era il cancello l'elemento di sicurezza della casa, perché dalla strada si poteva accedere all'interno della piazzola, scavalcando la ringhiera a lato della strada. L'importante era chiudere a chiave la porta di casa.

Quanto alla lett. s., si è visto che quello che dice Amanda non è credibile. Sia che fosse derivato da un "piercing" di una settimana prima, sia che fosse addirittura più vecchio e legato al ciclo mestruale di una delle coinquiline, come, si deve ripetere, mai nessuno si era prima accorto di quel sangue nei giorni precedenti e non lo aveva rimosso ? La stessa Amanda, si è visto, ha riconosciuto che non vi erano le tracce di sangue e l'impronta sul tappetino il pomeriggio del primo novembre, quando lei lasciò la casa di Via della Pergola.

Sulla lett. t., l'appellante contesta la ricostruzione che la Corte fa dei delitti come frutto di convergenze occasionali ma non è dato comprendere sulla base di quali motivi. Forse l'appellante pensa che i delitti debbano essere frutto sempre e soltanto di una premeditazione, ma non è così e la cronaca ce

lo dimostra, Esistono vicende delittuose anche gravi che si originano da contingenze occasionali e la Corte lo ha affermato a p. 422 della sentenza.

Motivo X: “ La – calunnia – nei confronti di Patrick Diya Lumumba”.

Qui l'appellante cerca di mettere in dubbio gli estremi oggettivi e, soprattutto, soggettivi del delitto di calunnia e lo fa in relazione al memorandum che la Knox consegnò agli inquirenti la mattina del 6 novembre 07, senza affrontare in alcun modo le dichiarazioni calunniose rese nelle prime ore del 6 novembre che costituiscono “corpo” del reato di cui all'art. 368 c.p., come sancito da questa Corte nell'ordinanza del 18 dicembre scorso.

La Corte di prime cure si è soffermata sul reato di calunnia contestato alla Knox alle pp. 417, 418 e 419, ma delle considerazioni del Giudice “a quo” l'appellante non dice nulla, limitandosi ad affermare la contraddittorietà degli elementi emersi sulla base del solo memorandum. Ma, a prescindere dal fatto che la contestazione riguarda le dichiarazioni rese nella notte dal 5 al 6 novembre 07, la Knox, nello stesso memoriale della mattina del 6, come ha osservato la Corte, ha confermato in pieno le “dichiarazioni accusatorie” fatte proprio la notte tra il 5 e il 6 ed aggiunge: “ nei flashback che sto avendo vedo Patrick come l'assassino”. E' chiaro che la Knox ha falsamente accusato un innocente dell'omicidio di Meredith, ben sapendolo tale, cioè del tutto estraneo al fatto e la piena consapevolezza di ciò in capo alla Knox non viene contraddetta ma aggravata dalla tipica modalità “onirico-insinuante” che caratterizza i racconti della Knox, che cerca di avvolgere le sue accuse in un contesto ibrido, quasi di dormiveglia, dove svaniscono i confini tra ciò che si

vive e ciò che si sogna.

Si accusa un innocente con conseguenze gravissime, protrattesi nel tempo, ma, per “tutelarsi” in qualche modo, si propina il dubbio che quello non sia altro che il racconto di un sogno.

Ma la calunnia è indissolubilmente legata all’omicidio e la Corte afferma con decisione questo legame e la finalità “difensiva”, rispetto all’omicidio della calunnia ai danni di Patrick: si veda la sentenza alle pp. 418 e 419.

La calunnia, in altre parole, è un altro pesantissimo indizio a carico della Knox e del coimputato in ordine all’omicidio ed alla violenza sessuale e non ha “giustificazioni” di sorta: sotto l’incalzare delle domande della Polizia, la notte tra il 5 e il 6 novembre, Amanda è entrata in crisi e si è “aggrappata” alla “via d’uscita” che le offriva il messaggio del suo datore di lavoro. Altro che pressioni della Polizia !

Quando la stessa è stata interrogata in carcere dal PM, in un contesto totalmente diverso, Amanda è stata ancora sul punto di crollare nello stesso momento, quando il PM l’ha interrogata sulle sue dichiarazioni calunniose di quella notte. Stava crollando, benché vi fossero ben tre difensori e l’interrogatorio fosse registrato e si svolgesse secondo modalità inattaccabili. E Amanda, su consiglio dei suoi legali, ha allora deciso di interrompere l’interrogatorio.

E’ doveroso dare la parola alla stessa Knox che, nel controesame svolto *dai suoi stessi difensori*, così risponde e spiega il motivo per cui ha deciso di non rispondere più alle domande di questo PM:

“DIF (AVV. DALLA VEDOVA): tornando all'interrogatorio davanti al pubblico ministero, ti ricordi che a un certo punto è stato interrotto?

IMPUTATA: sì.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): ricordi che cosa è successo in relazione a che cosa?

IMPUTATA: sì, dopo parecchie ore il pubblico ministero ha cominciato a ripetermi di nuovo le stesse domande ed era come se io stavo ritornando proprio nella Questura in quel momento quindi io non mi sentivo più a mio agio e più che loro mi stavano sentendo, che loro mi stavano ascoltando, così con il consiglio dell'avvocato ho interrotto l'esame.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): esattamente tu hai avuto la stessa sensazione che hai avuto la notte del 5 e 6?

IMPUTATA: stava, questo senso di frustrazione sì.”

Si vedano le pp. 154 e 155 del verbale del 12.06.09.

Non vi è bisogno di aggiungere altro.

E, con questo, terminano i motivi d'appello della Knox.

Dopo la proposizione dell'atto d'appello, entrambi gli imputati hanno depositato, motivi ulteriori, ex art. 585, quarto comma c.p.p. che, in gran parte, ripropongono le stesse censure dei primi motivi.

Motivi nuovi della difesa Sollecito.

Sono tutti incentrati sulla richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.

Su tali richieste, la Corte si è già pronunciata con l'ordinanza del 18.12.2010.

In particolare, è stata disposta la perizia genetica sul coltello in sequestro e sul gancetto di reggiseno e lascio questo argomento alla collega.

Le testimonianze sui pullman – navetta a cui ha accennato il teste Curatolo hanno permesso di stabilire che non vi erano, la notte del delitto, servizi di questo tipo che vi erano, invece, la notte precedente, **ma, come si è visto, la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, in cui in città piovve in tarda serata, Amanda non poteva essere, intorno alle 22 e successivamente, in Via della pergola perché la stessa si trovava dall'altra parte del centro storico della città, in fondo a Via Alessi, nel pub “Le Chic”, dove la vide, vestita da gatta, il titolare Patrick Lumumba, per poi incontrare, più tardi, Gatsios Spiridon e lasciarlo poco prima delle 2 del primo per raggiungere Raffaele**, reduce dalla cena per la laurea del fidanzato della sorella di Angelo Cirillo.

Si è visto che la notte del delitto, **in cui non piovve**, potevano esservi, invece, pullman turistici, cosa questa del tutto naturale, visto che quella notte era di passaggio tra un giorno festivo ed uno in parte festivo (non legalmente festivo) a cui avrebbero fatto seguito un venerdì ed un sabato e, poi, la domenica successiva. Vi era, in sostanza, un grosso “ponte” tra il 31 ottobre e il 5 novembre successivo ed era del tutto prevedibile e ammessa la presenza di pulman turistici in Piazza Grimana, anche in ora tarda.

Anche gli autobus dell'APM sono transitati alla fermata davanti all'”Arco Etrusco” sino alle 22.

Tali circostanze sono state accertate dalla Squadra Mobile nell'informativa 5.01.2011.

E' evidente, quindi, che il Curatolo vide i due la notte del delitto: si è visto che potevano esservi pullman turistici quella notte davanti all'Arco Etrusco

di Piazza già Grimana e, d'altra parte, il teste è stato deciso nell'affermare di ricordare con certezza che l'indomani, rispetto a quella notte tra il primo e il 2 novembre, cioè appunto il 2 novembre, venne scoperto il delitto. Questo è quello che il teste ricorda con certezza, non il fatto di aver visto o di non aver visto quella notte i pullmann.

E Curatolo non poteva aver visto i due la notte di "Halloween", perché Amanda era al Pub "Le Chic" e poi in centro con lo Spiridon, mentre Raffaele era alla cena di laurea del fidanzato della sorella di Angelo Cirillo, nei pressi di San Martino in campo.

Motivi nuovi della difesa Knox.

Il primo motivo aggiunto si intitola: "Alterazione e gravissima violazione del giusto processo. Processo indiziario violazione dell'art. 192 c.p.p. e della legge 63/2001".

Qui s'impone una prima puntualizzazione prima di procedere: il giusto processo non ha in alcun modo toccato le disposizioni sul processo indiziario. Basta scorrere le disposizioni di cui alla legge n. 63 del 2001 per rendersene conto: quella legge, nell'elencare gli articoli del codice di procedura penale che ha modificato, dal 190 bis passa al 195, senza incidere in alcun modo sull'art. 192 c.p.p.

E' quindi del tutto infondato il richiamo dell'appellante ad una pretesa modifica delle regole sul processo indiziario, che è il tipo di processo consueto e più frequente, mentre è eccezionale il caso della "pistola fumante" (smoking gun), cioè del delitto che si fonda su prove dirette cioè su prove che

dimostrano proprio il fatto da provare e lo fanno nella sua interezza.

E questo in tutti gli ordinamenti del mondo, specie occidentale, siano essi del tipo “continentale” o di quello della “common law”.

Ma, prima di procedere, occorre chiedersi cosa si intenda per “indizio” e, quindi, “prova indiziaria”, nel significato relativo alla norma di cui all’art. 192 c.p.p.

“Indizio” è il *fatto noto* (e certo) dal quale, mediante i criteri stabiliti dalla legge, vale a dire dal secondo comma dell’art. 192 c.p.p., si desume il *fatto ignoto*. E questo tipo di inferenza logica è il carattere peculiare dell’investigazione. Vedasi, ad esempio, Cass. pen. **Sezioni Unite**, 4.06.1992 n. 6682.

Il Pubblico Ministero, quindi, ma il discorso vale per l’inquirente in genere, mira a ricostruire l’accadimento attraverso un meccanismo logico – gnoseologico che guarda all’indietro, perché la conoscenza probatoria è sempre conoscenza “indiretta”, perché il fatto in contestazione si assume come non presente e non può essere oggetto di una diretta percezione giurisdizionale ed è una conoscenza rivolta al passato, perché il fatto si contesta come accaduto.

Quando la prova è diretta, ad esempio vi è un teste che ha assistito all’omicidio, la ricostruzione è pressoché immediata: si dà credito al teste (magari unitamente ad altre risultanze) e il fatto “passato”, in contestazione, è direttamente ricostruito, si potrebbe dire riprodotto.

Ma questo, purtroppo, accade raramente. Nella maggior parte dei casi, la stessa prova è “indiretta” e il processo è indiziario: lo è stato il processo per il

delitto di Via Poma o per quello dell'Olgiata, quello di Garlasco, quello per l'omicidio di Sarah Scazzi e, prima ancora quelli del cosiddetto Mostro di Firenze o, all'estero, quello per l'omicidio di Nicole Brown, moglie di Orenthal James Simpson, il noto giocatore di football e attore statunitense.

L'inferenza indiziaria parte da un fatto **certo**, quello noto a cui si risale al fatto ignoto, da dimostrare, attraverso le regole dettate dal secondo comma dell'art. 192 c.p.p., analogamente a quello che accade, in ambito civile, con le **presunzioni**: si vedano gli artt. 2727 e 2729 c.c.

L'indizio è grave quando presenta un'elevata capacità rappresentativa del fatto ignoto, da dimostrare (vds. Cass.pen. Sez. VI 5.03.1992 n. 2398).

La precisione dell'indizio si riferisce al fatto noto che è il primo termine dell'inferenza e che deve essere indiscutibile (vds. Cass. pen. Sez. IV, 3.02.1993 n. 943).

La concordanza degli indizi, a sua volta, postula che gli indizi (o l'indizio: vds. Cass. pen. Sez. IV, 24 settembre 1996 n. 8662), precisi nel loro essere e prossimi logicamente al fatto ignoto, debbano muoversi nella stessa direzione e debbano essere logicamente dello stesso segno (vds. Cass. pen. Sez. IV, 3.02.1993 n. 943).

Il che significa che il materiale probatorio va valutato nella sua interezza e non a segmenti, proprio in ottemperanza ad un ben preciso dettato normativo, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio (vds. Cass. pen. Sez. VI, 5.09.1996 n. 8314).

Secondo l'appellante, sarebbe carente il motivo per cui Amanda avrebbe dovuto compiere un gravissimo reato in danno di "una cara amica" (capo A

dei motivi aggiunti Knox).

Ma l'accertamento della causale del delitto non costituisce un indizio e non soggiace, quindi, alle regole che l'art. 192 c.p.p. detta per la valutazione degli indizi stessi: esso costituisce elemento di potenziamento e di raccordo degli indizi e l'obbligo di accertamento di tale causale si attenua in proporzione alla gravità, alla precisione e alla concordanza degli indizi: vds. Cass. pen. Sez. I, 15.12.1995 n. 12422.

Sul punto si sono pronunciate addirittura le **Sezioni Unite della Cassazione penale**, con sentenza in data 24.11.2003 n. 45276.

Nella stessa è sancito il principio per cui il movente, pur potendo costituire elemento di conferma del quadro probatorio, tuttavia, poiché conserva un margine di ambiguità, in tanto può fungere da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi a carico (dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, l'esistenza del fatto ignoto, da provare) in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno degli elementi stessi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione.

Il movente costituisce, quindi, una chiave di lettura dell'indizio o degli indizi e se gli stessi hanno le caratteristiche previste dalla legge, il movente, che ha un margine di ambiguità, *può* fungere da elemento di conferma del quadro probatorio, ma non costituisce un elemento indefettibile di un delitto.

L'individuazione di un adeguato movente dell'azione omicidiaria perde

qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità dell'azione criminosa all'imputato: così Cass. pen. Sez. I 3.06.1998 n. 6514. E questo principio si rafforza ulteriormente quando venga contestata, come nella fattispecie, l'aggravante dei "futili motivi" che questa Procura ritiene pienamente configurabile tanto che forma oggetto dell'appello dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Si è parlato a lungo della questione del movente e in questa sede non si può non richiamare le considerazioni espresse in relazione ai motivi XI (p. 53 e segg. della presente requisitoria) e XII (p. 58 e segg. della requisitoria) della difesa Sollecito e VIII (p. 133 – 137 e segg. della requisitoria) della difesa Knox.

Anche le considerazioni di cui al punto A.1 dei nuovi motivi sono la ripetizione di precedenti considerazioni sulla personalità di Amanda e sui rapporti tra le due ragazze anglofone, su cui questa procura Generale si è espressa (vds. da p. 133 a p. 135 della requisitoria).

Passando alla lettera B. del primo motivo aggiunto e al punto B.1, intitolato: "Inesistenti presupposti fondamentali posti a base della sentenza di condanna e che configurano mere congetture", qui l'appellante torna di nuovo sul porto del coltello di cui al Rep. 36 da parte della Knox, per affermarne il carattere congetturale.

Sono discorsi che si sono fatti ma che meritano di essere ripetuti.

La Corte è partita dalla presenza di materiale genetico che gli accertamenti svolti dalla Polizia scientifica, in contraddittorio con gli indagati, hanno riferito a Meredith, per quanto concerne la lama e alla Knox per quanto

concerne la parte terminale dell'impugnatura del coltello stesso e dall'altro fatto noto, per cui Meredith non era mai stata a casa di Sollecito né il coltello in questione era stato usato nella casa di Via della Pergola anteriormente al primo novembre, nonché dal fatto che il periodo “utile” per un contatto di materiale genetico della vittima con il coltello in sequestro non sarebbe stato superiore al limitatissimo arco temporale di conoscenza tra Sollecito e la coinquilina della vittima.

Da questi punti fermi, da questi fatti noti, la Corte ha desunto una conclusione del tutto razionale e condivisibile e cioè che, poste queste premesse, era evidente che quel coltello era stato usato in Via della Pergola per uccidere la vittima, cosa questa confermata, con la cautela lessicale tipica dei medici legali, dai periti e dai CC.TT. della Procura e della parte civile Kercher. E, dato che si procede per un omicidio commesso senza premeditazione e che lo stesso Sollecito ha ammesso, nel noto interrogatorio di garanzia, a p. 28, di portare sempre con sé un coltello da quando aveva 13 anni, la Corte ha formulato l'ipotesi, anch'essa del tutto coerente con le suindicate premesse certe, che la Knox avesse portato quel coltello anche nelle (poche) sere precedenti probabilmente a imitazione e, forse, su consiglio del “fidanzato”.

Punto B.2. L'appellante torna sul secondo coltello e contesta le conclusioni della Corte sostenendo, in pratica, che la Corte avrebbe escogitato la soluzione del secondo coltello per giustificare le lesioni sul corpo della vittima che sarebbero incompatibili col coltello in sequestro.

Orbene, la Corte ha motivato invece in termini assolutamente lineari. Ha

detto infatti che la lesione più grave e più profonda è stata operata col coltello in sequestro, ma l'altra lesione è stata certamente prodotta con un oggetto da punta e da taglio diverso e non rinvenuto nella scena del delitto perché questa seconda lesione non è compatibile col coltello di cui al rep. 36.

Dalla lesione, cioè dal fatto certo, si inferisce, con rigorosa coerenza, l'esistenza del fatto ignoto da dimostrare perché quella seconda lesione doveva essere stata prodotta con qualcosa che non poteva essere, però, l'oggetto sequestrato in casa Sollecito. Tutto qui.

B.3. L'appellante torna ancora sul concorso con il Sollecito e il Rudi senza "previa" conoscenza dei tre. Se ne è già parlato a proposito del Motivo XI, punto 11 dell'appello Sollecito e si rimanda a quanto già detto in quella sede: Amanda conosceva bene gli altri due che abitavano a pochi metri l'uno dall'altro e frequentavano entrambi la vicinissima Via della Pergola e, poi, si è detto, che il concorso non presuppone la previa conoscenza dei concorrenti.

E, del resto, la sentenza del GUP Micheli del 28.10.08 con cui il Guede è stato condannato per l'omicidio e la violenza sessuale commessa in danno della Kercher, in concorso con Amanda Knox e Sollecito Raffaele, è stata confermata, sotto il profilo dell'"an", dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia il 22.12.2009 e questa, a sua volta, è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso dell'imputato il 16.12.2010. E la Corte d'Assise d'Appello si è soffermata specificamente, sia pure in maniera incidentale, sul concorso della Knox e del Sollecito con il Guede da p. 45 a p. 48 della sentenza. E' vero che la decisione, ormai irrevocabile, nei confronti del Guede non può automaticamente estendersi agli odierni concorrenti che

sono giudicati separatamente ma è anche vero che, attesa l'inscindibile natura unitaria del reato di omicidio aggravato dalla violenza sessuale, ascritto sia al Guede che ai coimputati Knox e Sollecito, fa sì che la sentenza di condanna del concorrente Rudi, pur non potendo coinvolgere direttamente gli altri, non sia e non possa essere irrilevante nel processo a loro carico, anche al fine di scongiurare situazioni che legittimano la revisione del processo a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a) c.p.p.

B.5. “Gravissimo travisamento dei fatti con conseguente insufficiente motivazione”, derivante dal fatto che nella stanza del delitto non vi siano profili genetici di Amanda Knox.

Si è detto che vi è una sentenza ormai passata in giudicato che afferma la responsabilità del Guede nell'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, *in concorso con la Knox ed il Sollecito*. Tale sentenza, pur non esplicando una diretta efficacia sugli odierni coimputati, è, come si vedrà meglio in seguito, comunque, rilevante nel presente processo, anche perché la situazione descritta dall'appellante, cioè l'assenza di profili genetici della Knox nella stanza del delitto, era identica anche nel giudizio conclusosi definitivamente per il Guede ma non è stata affatto preclusiva all'affermazione della responsabilità di quest'ultimo come concorrente della Knox e del Sollecito.

L'appellante si chiede come sia possibile un'assenza di profili genetici dell'assassina nella stanza del delitto. Intanto, per la Corte, c'era il coltello usato per uccidere Meredith *in quella stanza* e che reca i profili genetici della vittima, nella lama e dell'imputata Knox nella parte dell'impugnatura del coltello nel quale fa forza chi lo impugni per utilizzarne l'effetto penetrante

più che quello tagliente. E poi, c'erano tracce genetiche ematiche miste (vittima – imputata) nel bagno attiguo alla stanza in questione e le impronte di piedi sporchi di sangue della Knox nel corridoio, antistante la camera della vittima e nell'attigua stanza dell'imputata. Come spiegarle se la Knox ha trascorso la notte tra il primo e il 2 nella casa del Sollecito e non si è mai allontanata ?

Passiamo alla lettera C“Omessa valutazione di indizi favorevoli” e in particolare a C.1 “Indizio relativo alla telefonata ai carabinieri”. L'appellante eccepisce che la tesi della Procura circa la posteriorità delle chiamate ai Carabinieri del Sollecito successivamente all'arrivo della Polizia Postale sarebbe stato smentito dalla Corte che cita l'Isp. Battistelli secondo cui il Sollecito gli disse di avere già chiamato i Carabinieri. La Corte si limita a riportare quanto il Sollecito disse all'Isp. Battistelli, ma non smentisce l'assunto della Procura. Ma quand'anche il Sollecito avesse subito chiamato i Carabinieri, che rilievo avrebbe tutto questo a favore dell'estraneità dei due ? La sorella dell'imputato apparteneva al settore tecnico dell'Arma ed è chiaro che, dovendo a quel punto chiamare un corpo di polizia, Sollecito abbia optato per i Carabinieri.

C. 2: “Indizio a carico dell'imputata smentito dai riscontri in punto alle telefonate di Amanda Knox”. Se ne è già parlato ma occorre tornarci. Si possono certamente contestare le argomentazioni della Corte ma non equivocarle: la Corte ha sempre detto che Amanda, tra le 12.07 e le 12.11, chiamò due volte l'utenza inglese di Meredith e una quella intestata ala Romanelli. Non ha mai detto che chiamò una sola volta Meredith.

Certo che la Knox era preoccupata, ma non è questo un motivo a conforto della sua estraneità ai fatti che le sono contestati.

Non va dimenticato un ulteriore elemento decisivo, a carico dell'imputata, proprio relativo alle prime telefonate. Va riportato il passaggio del controesame della Knox da parte del PM, all'udienza del 13.06.2009:

"P.M. - Dott.ssa Comodi - Dai tabulati risulta... che lei chiamò sua madre alle dodici, cioè a mezzogiorno.

IMPUTATA - Okay.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Okay? Che ora era a Seattle se a Perugia era mezzogiorno?

IMPUTATA - Dovrebbe essere la mattina, nove ore... le tre di mattina.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Quindi le tre di notte.

IMPUTATA - Sì.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Quindi sua madre sicuramente dormiva.

IMPUTATA - Sì.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Alle dodici non era ancora successo niente, così ha detto anche sua madre... Nel corso del suo colloquio in carcere con la madre, anche sua madre si stupisce del fatto che lei alle dodici, cioè alle tre o alle quattro di notte, la chiama, "ma ancora" dice testualmente sua madre "non era successo niente".

IMPUTATA - Ma io non sapevo che è successo, ho detto soltanto... ho chiamato la mia mamma soltanto per dire che eravamo mandati fuori dalla casa e che ho sentito una cosa di un piede.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Sì, ma alle dodici non era ancora successo niente, nel senso che ancora non era stata sfondata la porta.

IMPUTATA - Okay. Non mi ricordo questa chiamata...

P.M. - Dott.ssa Comodi - Se l'ha chiamata prima perché l'ha chiamata?

IMPUTATA - Non mi ricordo, ma se ho fatto io avrei chiamato perché...

P.M. - Dott.ssa Comodi - No, l'ha fatto.

IMPUTATA - Okay, va bene, ma non mi ricordo. Non mi ricordo questa telefonata.

PRESIDENTE - Scusi, lei non si ricorda, però il Pubblico Ministero prima le faceva notare che è una chiamata che sua madre riceve in un'ora notturna.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Nel cuore della notte.

PRESIDENTE - Quindi doveva esserci, se c'era, oppure lei aveva l'abitudine di chiamarla anche in altre occasioni a quell'ora, a mezzogiorno in Italia che corrisponde a Seattle a un orario... solitamente non si chiama nel cuore della notte.

IMPUTATA - Sì, sì, certo.

PRESIDENTE - Quindi o c'è un particolare motivo o c'è un'abitudine, questo chiede il Pubblico Ministero.

IMPUTATA - Allora, perché non ricordo questa telefonata, io ricordo quella che ho fatto dopo. Ovviamente ho fatto questa telefonata. Se ho fatto questa telefonata era perché ho pensato che dovevo dire qualcosa a lei, forse ho pensato in quel momento che c'era qualcosa di strano. Perché in quel momento, quando sono andata da Raffaele, ho pensato che c'era qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare. Quindi sinceramente non mi ricordo questa telefonata, quindi non posso dirti con sicurezza perché, ma suppongo perché sono arrivata a casa quando la porta era aperta e quindi per me è una cosa strana.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Lei non ricorda la telefonata, ma il colloquio con sua madre in carcere lo ricorda?

IMPUTATA - Ho fatto tanti, ma sì.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Dunque, il colloquio dovrebbe essere quello del 10 novembre. Se lo ricorda quando sua madre le dice: "Ma alle dodici non era ancora successo niente"?

IMPUTATA - Non mi ricordo questo." Si veda il verbale del 13.06.2009, da p. 73 a p. 76.

C.3. Indizio relativo alla formazione per il prelievo sulle mani della vittima.

Furono trovate, secondo il CT Dr. Lalli, delle formazioni pilifere nelle mani della vittima. Non sono state analizzate, secondo l'appellante, quindi non si sa a chi potessero appartenere, ma certamente non appartenevano alla Knox.

Orbene, il Dr. Lalli, nella sua Ct, parla di "materiale di natura ematica frammisto a formazioni pilifere (capelli), prevalentemente a livello della mano sinistra " (vds. la CT alle pp. 4 e 5). Erano frammmenti di capelli.

Non è vero che non sono stati analizzati. Sono risultati appartenere alla vittima (vds. Rep. 15 e 16, pp. 40 e 41 della Relazione tecnica indagini di genetica forense del Servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato).

C.4. Indizio relativo all'esame del coltello.

Qui l'appellante cerca di assimilare le striature viste dalla D.ssa Stefanoni sulla lama del coltello in sequestro alla seghettatura di una lama per concludere che il coltello di cui al Rep. 36 non poteva essere l'arma del delitto che non poteva essere seghettata. Ma il coltello in sequestro non è a lama seghettata e le striature che la D.ssa Stefanoni ha affermato di avere visto sotto una particolare rifrazione di luce non avevano nulla a che fare con

la seghettatura della lama. La percezione delle striature derivava da una particolare esposizione alla luce. Se solo la D.ssa Stefanoni è riuscita a scorgere le minuscole striature esponendole a una particolare rifrazione, non vuol dire che le striature non esistano. D'altronde, è proprio in corrispondenza di tali striature che è stata prelevata la traccia di materiale genetico riferito alla vittima.

C.5 “Rilevanza dei precedenti specifici”.

L'appellante torna, ancora una volta, su Rudi Hermann Guede e afferma: poiché il Guede ha “precedenti specifici conformi e reiterati”, alludendo verosimilmente ad accuse di furto, ciò basterebbe a indirizzare l'episodio del “getto di pietra con scalata” sul Rudi e ciò, a sua volta, renderebbe manifesta la sua *esclusiva* responsabilità nell'omicidio ma la Corte aveva ommesso di valutare i precedenti.

Questo è decisamente uno dei motivi d'appello più singolari e sconcertanti di tutta la vicenda: in sostanza, il Guede che è concorrente della Knox e del Sollecito ma è stato giudicato separatamente e, soprattutto, è totalmente estraneo alla condanna per la simulazione del tentato furto, tanto che lo stesso è stato condannato solo per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale in concorso proprio con la Knox e il Sollecito che, a loro volta, sono stati condannati non solo per tale reato ma anche per la simulazione del furto.

L'appellante pretende ora di difendersi dalla simulazione e, *quindi*, per consequenzialità logica, dall'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, accusando il concorrente, giudicato separatamente, che non deve rispondere del reato di simulazione !

Comunque, a chiudere ogni possibilità di argomentazione sul punto, sta la citata sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza in data 16 dicembre 2010, respingendo il ricorso del Guede, ha confermato la condanna del Rudi per il solo omicidio aggravato dalla violenza sessuale, mantenendolo completamente al di fuori della simulazione.

C.6 “Indizio disponibile all’ampiezza disponibile della camera della vittima (al netto degli arredi e con l’apertura della porta verso l’interno) ed alle modalità di esecuzione del delitto.

Il motivo presenta caratteri di singolarità analoghi al precedente. Ciò che sconcerta è il richiamo alle conclusioni del Prof. Torre e del Prof. Introna che hanno, sul punto, valutazioni opposte: mentre, infatti, per il primo l’aggressione a Meredith è frontale, per il secondo è alle spalle (vds. la presente requisitoria a p. 28). Quattro persone possono trovare posto, notoriamente, in un normale ascensore. Com’è possibile che si sostenga che in una stanza che era, grosso modo, il quadruplo o più della superficie di un ascensore non trovino posto quattro persone ? Le foto sono agli atti. Basta guardarle. Quanto al sopralluogo della Corte, è risultato proprio il contrario di quanto sostenuto, senza alcun riscontro, dall’appellante.

C.7 “Indizi tratti da atti inutilizzabili.”. Qui l’appellante contesta che la Corte abbia posto a base della sua decisione atti inutilizzabili come il verbale di s.i. delle 1,45 della notte tra il 5 e il 6 novembre 07, utilizzabile solo contra alios e quello successivo, inutilizzabile in assoluto e abbia qualificato come “interrogatorio” il verbale di s.i. della notte tra il 5 e il 6 novembre.

Orbene, gli atti in questione sono pienamente utilizzabili in ordine ad uno dei reati per cui si procede, la calunnia, secondo quanto statuito da codesta Corte nell'ordinanza del 18 dicembre 2010, pp. 11 e 12 ed è evidente quanto sia rilevante, ai fini della complessiva valutazione della vicenda, tale ipotesi di reato.

E poi l'esame ed il controesame della Knox ha riguardato proprio, in maniera puntuale, la condotta degli imputati la notte tra il 5 e il 6 novembre 2007. E come non richiamare il memoriale del 6 novembre, riconosciuto pienamente utilizzabile dalla Corte di Cassazione (vds. la sentenza sul Riesame Knox, a p. 7), in cui la Knox, rifedrendosi al momento in cui scrive il memoriale, afferma: “ Nei flashback che sto avendo, vedo Patrick come l'assassino, ma il modo in cui la verità appare nella mia mente, non c'è nessun modo per me di appurarla, perché non ricordo CON CERTEZZA se io fossi a casa mia quella notte”.

Quanto all'”interrogatorio” è evidente che la Corte ha usato il corrispondente verbo in senso atecnico, come sinonimo di “assumere a sommarie informazioni”.

C.8: “ Indizio avente per oggetto la contaminazione del coltello in sequestro”. L'argomento è di pertinenza della collega ma, limitatamente al dato fattuale dell'inserimento del coltello nella busta, va detto che l'Isp. Armando Finzi collocò il coltello, tutto il coltello, all'interno di una busta. L'asserzione dell'appellante, secondo cui la lama fuoriusciva e toccava la cartellina è del tutto gratuita e contraria a quanto dichiarato dal teste.all'udienza del 28.02.09, come contraddittoriamente riconosciuto dallo

stesso appellante (vds., tra l'altro, il verbale di udienza del 28 febbraio 2010, a p. 180).

I punti C.9, C.10 e C.11 sono anch'essi di pertinenza della collega.

C.12: “ Omissione di valutazione del comportamento di Amanda Knox dopo l'omicidio.

L'appellante premette che, secondo la psicologia forense, il concorrente nel reato avrebbe l'”impellente necessità” di confrontarsi con gli altri corresponsabili al fine di determinare il più conveniente comportamento”. Ciò non sarebbe, però, accaduto nella fattispecie: qui, l'appellante Amanda non si sarebbe in alcun modo messa in contatto con gli altri concorrenti e in particolare con il Guede.

Orbene, le cose non stanno così e la sentenza impugnata lo spiega alle pp. 418 e 419, laddove la Corte si sofferma sulla calunnia posta in essere, come contestato, dalla Knox al fine di ottenere per tutti gli imputati (anche per il Rudi) l'impunità in relazione al delitto di omicidio aggravato dalla violenza sessuale.

Tale comportamento della Knox è stato finalizzato, secondo la Corte, proprio al fine di “indirizzare gl'inquirenti per una pista sbagliata”. “Per ottenere ciò” osserva la Corte” era necessario indicare un diverso colpevole e Amanda lo indicò in Diya Lumumba” (vds. la sentenza a p. 419).

Il Guede era fuggito e non era rintracciabile, eppure la Knox, con la falsa accusa ad un uomo di colore come Rudi, ha, in qualche modo, coperto anche lui, ritardando e portando le indagini su una falsa pista. Quando, in seguito alle indagini, la Polizia ha individuato il Rudi, i due odierni imputati hanno

tenuto una linea difensiva costante: coprirsi vicendevolmente e gettare tutta la responsabilità sul Guede, ragazzo solo e sbandato.

Linea difensiva costante e ribadita nonostante le ripetute sentenze (del GUP, della Corte d'Assise d'Appello e, infine, della Corte di Cassazione) che hanno definitivamente riconosciuto il Guede *concorrente nell'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, in concorso proprio con il Sollecito e la Knox*, omicidio ascrivibile alla “forza brutale e prevaricatrice di un plurima, collettiva condotta che rivela nei suoi tristi protagonisti la volontà orgiastica di dare sfogo agli impulsi criminali più perversi” (vds. la sentenza n. 7195/11 della Suprema Corte, Sezione I, del 16.12.2010/24.02.2011, che ha definitivamente confermato la condanna del Guede per l'omicidio aggravato in danno della Kercher, pp. 21 e 22).

Linea difensiva, si diceva, quella degli imputati, che è stata, però, preceduta dal tentativo della Knox di controllare la condotta del Sollecito, accompagnandolo in Questura la sera del 5 novembre, da quello di quest'ultimo di “sganciarsi” dalla Knox, denunciandone l'assenza da casa la notte tra il primo e il 2 novembre e, infine, dalla necessità per la Knox di parare in qualche modo tale iniziale condotta difensiva del Sollecito, deviando le indagini sul binario morto Lumumba.

E anche in relazione a questo profilo d'appello, torna il solito leit motive: “E' un solo aggressore che ha eseguito l'atto omicida” (vds. nuovi motivi d'appello Knox a p. 40). Vi è una condanna definitiva del Guede in concorso con la Knox e il Sollecito, ma questi ultimi e, qui, la prima, ignorano questa realtà e continuano a sostenere l'unicità dell'assassino ma, nel contempo, la

loro estraneità al fatto, come se fosse possibile per due giovani innocenti conoscere un elemento così importante del delitto e cioè che a commetterlo sarebbe stata una sola persona e, in particolare, proprio Rudi Hermann Guede mentre loro se ne sarebbero stati tutta la notte a casa del Sollecito, peraltro a poco più di cinque minuti a piedi dal luogo del delitto. E' un comportamento che, lungi dal costituire elemento a favore degli stessi, si conferma sempre più come un pesante elemento a carico dei due imputati che sono bene a conoscenza della verità perché quella notte erano proprio a Via della Pergola insieme a Rudi ma che ora cercano in tutti i modi di stornare la responsabilità del delitto sul giovane di colore.

Fatta questa premessa, l'appellante torna a contestare tutta la ricostruzione operata dalla Corte.

In particolare, quanto al principio "sospettocentrico" che trasparirebbe dal lessico, si sottolinea che una cosa è impugnare un coltello per tagliare, cioè per abbassare la lama e muoverla in avanti e all'indietro, facendo forza sulla lama e altra cosa è impugnarla facendo pressione sulla parte dell'impugnatura che è seguita dalla lama e che è destinata a impedire lo scivolamento delle mani verso la lama perché qui la spinta è impressa verso la punta della lama e non verso il bordo. E' evidente che, in questo ultimo caso, il coltello non veniva usato per tagliare ma forzando verso la punta della lama, cioè per penetrare, come nella fattispecie.

E' questo ciò che la Corte ha inteso affermare.

Quanto alle dichiarazioni della Knox del 2 novembre, onestamente non si comprende cosa voglia dire l'appellante. L'imputata ha dovuto chiarire la sua

condotta con tutte le incongruenze che si sono evidenziate e che la stessa appellante ha richiamato.

E' analogamente non comprensibile l'ulteriore profilo di impugnazione (pp. 42 e 43 dei nuovi motivi d'appello Knox), dove l'appellante richiama alcune tra le tante incongruenze della sua condotta nella tarda mattinata del 2 novembre e che sono rilevanti ma nel senso opposto da quello preteso dalla Knox.

Quest'ultima sarebbe stata a disposizione degli inquirenti dal primo novembre al giorno del fermo. Lo è stata dal 2 al giorno del fermo e con questo ? Anche la Romanelli e la Mezzetti lo hanno fatto. La Knox era l'unica coinquilina presente nella casa o nei dintorni la notte del delitto e Sollecito la seguiva sempre. Non c'è da stupirsi se la Polizia abbia sentito la necessità di sentirla come persona informata sui fatti.

“Amicus curiae”. Cosa c'entri l'istituto in questione, proprio di ordinamenti processuali di *common law* e che designa l'intervenuto in giudizio, su autorizzazione del giudice per fornire “pareri” su questioni di fatto o di diritto, questo vorremmo capirlo.

Qui vi è un solo ordinamento che disciplina la vicenda, quello dello Stato italiano. Qui vi sono “persone informate sui fatti” o “testi”, “indagati” o “imputati” e i Consulenti o Periti che forniscono il loro apporto di cognizioni specifiche. Non vi è altro. E la Knox è stata esaminata dalla Polizia come tutte le altre persone informate sui fatti, sinché, emersi indizi di reità nelle sue dichiarazioni, non è divenuta indagata e, poi, dopo l'esercizio dell'azione penale, imputata.

Sui rapporti con Meredith, sul carattere della Knox e sulle valutazioni della Corte che, peraltro, l'ha ritenuta meritevole delle attenuanti generiche, ci si dovrebbe ripetere per l'ennesima volta. La condotta dei due imputati dopo la scoperta del delitto non è stata affatto normale e in linea con quella delle altre coinquiline e delle amiche di Meredith.

Il messaggio di posta elettronica agli amici non dice alcunché.

E' vero, poi, che la Knox, che non ha risposto al GIP in sede di convalida, ha accettato di rispondere all'interrogatorio in sede di indagini, rifiutandosi poi di proseguire nel momento in cui è stata posta di fronte alle sue dichiarazioni della notte tra il 5 e il 6. In dibattimento, ha accettato di rispondere ma le sue affermazioni non sono andate certo a vantaggio della sua posizione. Il Sollecito, invece, dopo aver risposto al GIP, non ha più accettato di rispondere. Dovremmo allora valutare tale condotta a carico del Sollecito ?

La Knox ha subito il fermo e, da allora è in stato di custodia cautelare carceraria. Come faceva a lasciare l'Italia tra il 2 e il 5 novembre senza destare sospetti più che fondati, lei che comunque era l'unica coinquilina presente quella notte ?

Il secondo motivo aggiunto attiene alla prova scientifica ed è di pertinenza della collega.

E veniamo al terzo ed ultimo motivo aggiunto: "Assoluta insussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico del reato di calunnia ex art. 368 c.p.".

La Corte ha affermato che la Knox ha pacificamente accusato dell'omicidio e della violenza sessuale Patrick Diya Lumumba, con le dichiarazioni rese nella notte tra il 5 e il 6 novembre 07 e che su tale accusa e sulla piena consapevolezza della sua falsità la Knox è tornata nei colloqui con la madre, rammaricandosi per aver accusato un innocente: si veda l'intercettazione ambientale del 10 novembre 07 richiamata dalla Corte a p. 418 della sentenza. Come se non bastasse, la Corte ha osservato che l'accusa calunniosa era stata reiterata nel memoriale del 6 novembre 07 in cui ha scritto: “ confermo le dichiarazioni – accusatorie – fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick....nei flashback che sto avendo vedo Patrick come l'assassino” (vds. la sentenza appellata a p. 418). Sia le dichiarazioni a s.i. che le spontanee dichiarazioni che il memoriale sono stati ritenuti pienamente utilizzabili nel reato di calunnia secondo l'ordinanza di codesta Corte d'Assise d'Appello del 18.12.2010.

In conclusione, vi sono plurime incolpazioni del delitto di omicidio aggravato dalla violenza, fatte dalla Knox, nei confronti del Lumumba, persona assolutamente estranea al delitto, dinanzi alla Polizia Giudiziaria e vi è la piena consapevolezza, da parte dell'imputata, dell'innocenza dell'incolpato. Oltre a questo, l'imputata, pur affermando di rammaricarsi per aver accusato un innocente, ha evitato di ritrattare le sue accuse nei confronti di una persona che solo l'Ufficio del Pubblico Ministero e il GIP hanno liberato e, poi, riconosciuto totalmente estraneo ai fatti.

Proprio la sentenza n. 7195 della Prima Sezione della Suprema Corte, relativa al Guede, ha pienamente confermato la piena legittimità di desumere dal comportamento dell'imputato e "dalle sue dichiarazioni, sempre che collegate ad altre circostanze indizianti, significati sfavorevoli alle posizioni difensive" (vds. la sentenza a p. 22 e anche Cass. Sez. II 21.04/14,06.2010; Cass. Sez. V 14.02/6.04.06).

Alcune brevi considerazioni, ora, sulle prove testimoniali disposte da questa Corte d'Assise d'Appello.

Il teste Curatolo, escusso di nuovo all'udienza del 26 marzo 2011, ha confermato che la sera in cui vide i due imputati nel campo di basket, che si trova a sinistra rispetto a chi siede su una delle panchine di Piazza Grimana, era proprio la sera del primo novembre e che l'indomani, in tarda mattinata, fu scoperto il cadavere di Meredith.

Il teste è stato irremovibile e a nulla rileva la mancata, precisa cognizione della localizzazione temporale della festa di Halloween, da alcuni anni entrata anche nel costume italiano, data che si celebra nella vigilia della Festa dei Santi (di Ognissanti, tale, infatti, significa la contrazione lessicale "Halloween"), sia perché a noi interessa la sostanza delle cose cioè a quale giorno del calendario si sia riferito il teste, sia perché, considerato il carattere vagamente inquietante della ricorrenza, la stessa viene spesso confusa, in aree estranee all'Irlanda o agli Stati Uniti e in particolare in Italia, con la vigilia della Festa dei Morti, cioè con la notte tra il primo e il 2 novembre.

E il teste ha collocato la presenza dei due imputati nei pressi del campo di basket proprio nella tarda serata del primo novembre, cioè nella sera del delitto.

Il Consigliere Relatore ha, allora, chiesto al Curatolo se, a quell'epoca, si drogasse e il teste ha risposto di sì, precisando che utilizzava l'eroina che non fa effetti allucinogeni.

Ma circa la rilevanza dell'uso degli stupefacenti sulle “contraddizioni espositive”, sulla memoria e sulla possibilità di formazione di falsi ricordi, un Consulente del tutto “insospettabile”, il Prof. Carlo Caltagirone, Consulente della difesa Knox, il 25 settembre 2009, a precisa domanda del PM che vi parla, ha risposto: “Guardi, sostanzialmente sono del tutto quasi irrilevanti...è documentato ampiamente che non produce effetti soprattutto in persone che hanno una certa consuetudine....” Il Presidente Dr. Massei chiede: “ Quindi non incide sulla memoria e sui ricordi”. Il CT Knox risponde: “ No, no, no” (si veda il verbale dell'udienza del 25.09.2009, a p. 39), risposta questa che vale, notoriamente ed esclusivamente, per gli stupefacenti privi di effetti di tipo allucinatorio, tra i quali proprio gli oppioidi come l'eroina.

A rendere ancora più significativa tale conclusione, quindi, va sottolineato che gli stupefacenti, che hanno invece un' incidenza negativa sulla memoria e che hanno effetti addirittura allucinatori, sono i derivati della cannabis, cioè hashish e marijuana, oltre agli allucinogeni, non gli oppioidi come l'eroina che provoca un rapido stato di orgasmo, seguito da una fase di sedazione -

rilassamento relativamente breve, dopodiché il soggetto torna pressoché normale sino all'insorgenza di una nuova fase di bisogno della sostanza.

Non vi è altro da dire.

.

Si chiede, pertanto, la reiezione degli appelli degli imputati e l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero.

(segue)

•